

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione seconda civile fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO



R.G. 98/2016

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

ART. 172 LEGGE FALLIMENTARE

GIUDICE DELEGATO: **DOTT. FILIPPO D'AQUINO**

COMMISSARI GIUDIZIALI: **DOTT. FABIO PETTINATO**
 DOTT. MARIO FRANCO
 AVV. CARMELA MATRANGA

ADUNANZA DEI CREDITORI: 22 GENNAIO 2018 ORE 12:00

INDICE

I. II CONCORDATOPROPOSTO DA AIMERI AMBIENTE S.R.L. AI PROPRI CREDITORI

1. *L'istanza ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F.*
2. *La domanda di concordato piena depositata il 01.12.2016*
3. *La prima memoria integrativa depositata in data 25.01.2017*
4. *La seconda memoria integrativa depositata in data 04.03.2017*
5. *La terza memoria integrativa depositata in data 21.04.2017 – la proposta posta a base del provvedimento di ammissione*
6. *Il decreto di ammissione e gli adempimenti successivi*
7. *L'ulteriore integrazione della proposta e del piano concordatario depositata in data 26.10.2017*
8. *L'ulteriore e definitiva integrazione e modificazione della proposta e del piano concordatario depositata in data 05.12.2017.*

II. LA SOCIETÀ

1. *Il Gruppo Biancamano*
2. *Biancamano Spa*
3. *Aimeri Ambiente Srl*

III. LE CAUSE E LE CIRCOSTANZE DELLA CRISI

1. *La prospettazione del Debitore*
2. *Le considerazioni dei Commissari Giudiziali*

IV. I VALORI PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ DEBITRICE:

GLI ACCERTAMENTI DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

1. *Le attività del Concordato*
2. *Le passività del Concordato*
3. *Osservazioni dei Commissari Giudiziali*

V. L'AFFITTO D'AZIENDA AD ENERGETICAMBIENTE ED IL PIANO INDUSTRIALE

VI. LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DELL'IPOTESI DI FALLIMENTO RISPETTO ALLA PROPOSTA CONCORDATARIA

VII. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA CONDOTTA DEL DEBITORE

VIII. I CREDITORI AVENTI DIRITTO AL VOTO

IX. NOTE CONCLUSIVE

I. IL CONCORDATO PROPOSTO DA AIMERI AMBIENTE S.R.L. AI PROPRI CREDITORI

1. Il ricorso ex art. 161 comma 6 l. fall. e le successive fasi

Con ricorso ex art 161 comma 6 l. fall. depositato in data 27.07.2016 Aimeri Ambiente Srl (“Aimeri” “la ricorrente” “il debitore” “la società”) ha chiesto al Tribunale di Milano di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano di cui all’art. 161 comma 2 lett. e) l. fall. e la documentazione di cui all’art.161 commi 2 e 3 l. fall. nel termine fissato dal Tribunale.

Con decreto del 04.08.2016 il Tribunale di Milano ha concesso ad Aimeri il termine del 02.10.2016 per il deposito della proposta “piena” e della documentazione prevista dalla norma, nominando Giudice Delegato il dott. Filippo D’Aquino e Commissario Giudiziale il dott. Fabio Pettinato, fissando anche i termini per il deposito di relazioni finanziarie periodiche.

La concessione del termine “breve” di deposito è stata motivata dalla circostanza che alla data di deposito del ricorso risultava pendente una istanza di fallimento presentata da un creditore.

Il termine è stato successivamente prorogato al 01.12.2016 con decreto del Tribunale di Milano in data 13.10.2016, a seguito di istanza formale depositata da Aimeri e acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale.

Con il ricorso Aimeri ha preannunciato che avrebbe proposto ai creditori sociali un concordato in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis l. fall. ritenendo sussistenti i presupposti per il risanamento aziendale ed il superamento della crisi attraverso la prosecuzione dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ancora in corso.

La società, inoltre, ha annunciato che la proposta concordataria in continuità sarebbe stata connotata da elementi di assoluta novità rispetto alla testuale previsione dell’art. 186 bis l. fall., alla prassi ed alla giurisprudenza, in quanto la stessa proposta avrebbe previsto che Aimeri non avrebbe proseguito direttamente l’attività aziendale, ma questa sarebbe stata affidata alla società internamente controllata Energeticambiente srl (“**Energetica**”) mediante un contratto d’affitto dell’intera azienda, di durata coincidente con l’orizzonte di piano, al termine del quale si sarebbe realizzata la fusione inversa tra le due società (incorporazione di Aimeri in Energeticambiente), mantenendo in capo alla società risultante dalla fusione la titolarità del patrimonio aziendale risanato ed esdebitato.

In altri termini la proposta avrebbe previsto una “separazione” (in forza del contratto d’affitto) dell’azienda rispetto alla società in crisi (i) esclusivamente finalizzata a garantire le condizioni

di continuità aziendale e (ii) solo temporanea in quanto destinata a terminare con l'operazione di fusione sopra ricordata. La suddetta "separazione", inoltre, sarebbe stata mitigata dalla circostanza che la società affittuaria sarebbe stata interamente posseduta da Aimeri e sottoposta alla sua direzione e coordinamento.

La ricorrente ha motivato l'utilizzo di tale innovativa struttura di proposta concordataria in continuità aziendale in ragione della prevedibile impossibilità per Aimeri di rispettare le previsioni di cui al comma 5¹ dell'art. 186 bis l. fall., a causa del ridotto numero dei soggetti (peraltro concorrenti ed in potenziale conflitto d'interesse) che avrebbero potuto garantire gli impegni previsti nelle procedure di affidamento, tenuto conto delle caratteristiche del settore in cui opera la società.

La società affittuaria dell'azienda, viceversa, avrebbe potuto proseguire ovvero concorrere in nuovi appalti di servizi senza l'obbligo di rispettare il regime previsto dalla norma citata ed alla medesima, inoltre, non si sarebbe applicata la disciplina di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016².

Le finalità dichiarate della proposta concordataria con la struttura sopra descritta, pertanto, sono:

- la prosecuzione degli appalti in corso, nonché l'esecuzione degli appalti provvisoriamente aggiudicati e di quelli per i quali sono state presentate offerte per l'aggiudicazione, nonché l'esecuzione degli appalti che dovessero essere aggiudicati in forza di nuove gare, al fine di consentire la generazione di un surplus di cassa da destinarsi al soddisfacimento dei creditori, il quale sarebbe venuto inevitabilmente meno nell'ipotesi in cui si fosse percorso uno scenario liquidatorio;

¹ "...5) L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

²Le condizioni di eventuale esclusione dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 110 D.lgs. 50/2016 ad Energeticambiente sono state oggetto di verifica, su richiesta del Commissario Giudiziale, ed sono state esplicitate in un apposito parere rilasciato per conto di Aimeri dall'avv. Elefante dello Studio Tonucci & Partner

- l'adempimento agli obblighi assunti con le Pubbliche Amministrazioni in quanto ritenuto funzionale a consentire l'incasso degli ingenti crediti vantati da Aimerinei confronti delle stesse, che nonavrebbero potuto eccepire alla medesima e/ o ad Energetica (ovvero ai soggetti cui Aimeri avesse ceduto i propri crediti) l'inadempimento alle commesse in corso per sospendere il pagamento di quanto dovuto;
- laconservazione dell'avviamentodella Società, nonché il mantenimento e l'ampliamento del "portafoglio" di commesse;
- lasalvaguardiadeilivellioccupazionali(peroltre1.300dipendenti);
- la prosecuzione del pubblico servizio svolto a favore di una popolazione complessiva di quasi un milione di abitanti, che, per sua natura, non può essere sospeso néinterrotto.

La realizzazione operativa della continuità aziendale con le modalità sopra accennata è stata incardinata su alcuni “passaggi chiave” che costituiscono, peraltro, anche la struttura portante della proposta concordataria:

1. La stipulazione del contratto d'affitto dell'intera azienda tra Aimeri e Energeticambiente effettuata in data 20.06.2016 (cioè in epoca anteriore al deposito del ricorso) dopo aver esperito positivamente gli adempimenti previsti dall'art.47 L. 428/90;
2. La capitalizzazione di Energeticambiente, al fine di dotarla di risorse finanziarie adeguate per consentirle un'autonomia gestionale rispetto al socio unico(le vicende riguardanti la controllata Energeticambiente saranno descritte in successivo paragrafo dedicato). Anche in questo caso, in epoca immediatamente anteriore al deposito del ricorso Aimeri aveva:
 - a. concesso a favore di Energetica, finanziamenti soci per un importo complessivo pari ad Euro500.000,00;

- b. ceduto a favore di Energeticambiente crediti (sia verso privati, sia verso Pubbliche Amministrazioni) per un valore nominale complessivo pari ad Euro 18.957.252,14.= verso un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti;
- c. l'adozione di una delibera assembleare di Energetica (in data 26.07.2016), sospensivamente condizionata all'ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo "con riserva", avente ad oggetto:
 - i. la "conversione" dei crediti di Aimeri a titolo di corrispettivo per le cessioni di crediti di cui sopra e del credito alla restituzione dei finanziamenti soci in un apporto soci in conto futuro aumento del capitale sociale di Energetica;
 - ii. il contestuale aumento del capitale sociale di Energeticambiente, in via scindibile, fino ad un importo massimo pari alla somma tra il valore dei crediti ceduti da Aimeri ad Energetica, quale determinato sulla base di una perizia redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2465 c.c. per il conferimento di crediti in sede di aumento del capitale sociale delle S.r.l. e l'importo dei finanziamenti soci concessi da Aimeri a favore di Energetica, da liberarsi mediante imputazione a capitale sociale della riserva apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale di cui al precedente punto (i).
3. La stipulazione di accordi paraconcordatari con Società di Leasing e Istituti di Credito, titolari di ingenti crediti nei confronti di Aimeri. Con riferimento ai presupposti della auspicata continuità aziendale rivestono particolare rilevanza gli accordi con le Società di Leasing, in ragione della previsione in essi contenuta di scioglimento dei contratti di locazione in essere in capo ad Aimeri e la stipulazione di nuovi contratti in capo ad Energeticambiente, condizione necessaria affinché quest'ultima potesse continuare ad utilizzare il vastissimo parco di mezzi d'opera indispensabili per assicurare il servizio di raccolta rifiuti;
4. La formalizzazione di transazioni fiscali e previdenziali ai sensi dell'art. 182 ter l. fall., finalizzate ad ottenere il consenso dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti Previdenziali (INPS e INAIL) ad una soddisfazione parziale del debito di Aimeri per i titoli di rispettiva competenza in un arco temporale significativamente prolungato.

Nelle more della predisposizione e del deposito della proposta piena, recependo le osservazioni critiche e le prescrizioni del Commissario Giudiziale, Aimeri ha proceduto:

- a. a rinviare l'esecuzione della delibera di aumento di capitale di Energetica ad epoca successiva all'ammissione definitiva alla procedura di concordato preventivo;
- b. a stipulare un addendum al contratto d'affitto d'azienda al fine di introdurre previsioni contrattuali cogenti per rafforzare la governance della controllata da parte di Aimeri e di consentire agli organi della procedura il tempestivo monitoraggio della gestione aziendale di Energeticambiente;
- c. a completare la predisposizione del piano industriale di Energeticambiente, anche in funzione di strumento di controllo della gestione corrente, avvalendosi dell'assistenza di un advisor esterno di adeguato standing.

Occorre, infine, evidenziare che contestualmente al ricorso ex art. 161 comma 6 l. fall. la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato sciolto il contratto di leasing a suo tempo stipulato dalla società con Credit Agricole Italia Leasing Srl avente ad oggetto un capannone industriale sito in Vinovo (TO), in quanto ritenuto non più funzionale all'attività di Aimeri ed al fine di evitare di sostenere i relativi costi.

Il Tribunale di Milano con decreto del 8.09.2016 ha rigettato l'istanza in quanto ha ritenuto che il medesimo fosse ricompreso nel contratto d'affitto d'azienda e quindi Aimeri non fosse legittimata a chiederne lo scioglimento.

2. La domanda di concordato piena depositata il 01.12.2016

In data 01.12.2016 la ricorrente ha depositato la proposta di concordato piena e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l. fall.

La proposta di concordato originaria ha confermato quanto preannunciato con il ricorso prenotativo e quindi si è caratterizzata quale domanda di concordato in continuità aziendale, anche se occorre evidenziare che in termini assoluti la contribuzione principale all'attivo

concordatario proviene dall'incasso dei crediti commerciali e dei crediti tributari vantati da Aimeri.

In sintesi la proposta ed il piano originari formulati da Aimeri prevedevano:

- una durata complessiva del piano concordatario di 5 anni, coincidente con la prosecuzione dell'attività aziendale in capo all'affittuaria Energeticambiente e con la successiva fusione tra le due società da realizzarsi entro il 31.12.2021;
- la soddisfazione dei creditori sociali nell'arco di piano con le percentuali previste per le singole classi, con eccezione dei creditori oggetto di proposte transattive (Erario) e di accordi paraconcordatari, per i quali è previsto un pagamento in termini temporali più dilazionati nel tempo (15 anni per l'Erario e 8 anni per gli Istituti di Credito);
- la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente, che sulla base delle previsioni contenute nel Piano Industriale, avrebbe assicurato la generazione da parte di Energeticambiente delle risorse di cassa necessarie per assicurare la continuità aziendale in una situazione di equilibrio economico e finanziario e la corresponsione a favore di Aimeri dei canoni dovuti in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda per complessivi Euro 21,1 milioni circa;
- la stipula ed esecuzione dell'accordo paraconcordatario con società di leasing;
- la stipula ed esecuzione dell'accordo paraconcordatario con le banche e, in forza del medesimo, l'accollo liberatorio da parte della controllante Biancamano Spa ("**Biancamano**" "**controllante**") dei crediti vantati dalle Banche per un importo pari ad Euro 46.750.433.=, con contestuale rinuncia da parte di Biancamano ad ogni diritto di regresso e/o rivalsa nei confronti di Aimeri e la conversione dei crediti oggetto di accollo in azioni ordinarie di Biancamano, nonché la rinuncia da parte di alcune di esse ad una parte dei propri crediti per Euro 3.185.539.=;
- la stipula di un atto di transazione fiscale *ex art. 182-ter l. fall.* sulla base di una specifica Proposta di Transazione Fiscale;
- la stipula di un atto di transazione previdenziale *ex art. 182-ter l. fall.* sulla base di una specifica Proposta di Transazione Previdenziale;
- l'incasso dai crediti vantati da Aimeri, per complessivi Euro 54.651.439.=;
- la vendita dell'impianto sito in Mondovì finalizzato e al recupero dei rifiuti speciali elettrici ed elettronici ("**RAEE**"), successivamente all'auspicata omologa del concordato, al miglior prezzo possibile, il cui ricavato verrà destinato alla

- soddisfazione dei crediti di Monte Paschi di Siena Capital Services (“MPSCS”) assistiti da prelazione speciale su talebene;
- la rinuncia, da parte delle società del Gruppo Biancamano, ai propri crediti nei confronti di Aimeri per complessivi Euro 1.724.177.=, con effetto alla data dell’auspicata omologa del concordatopreventivo;
 - la suddivisione dei creditori di Aimeri in n. 8 classie la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nellaProposta;

In sostanza, quindi, la proposta poteva così essere riassunta:

- a) il pagamento integrale delle spese di procedura, pari a complessivi Euro 1.600.000;
- b) il pagamento integrale dei crediti professionali prededucibili, pari a complessivi Euro 1.998.880;
- c) il pagamento integrale dei crediti prededucibili legati alla continuità aziendale e di quelli connessi alla procedura, pari a complessiviEuro5.135.085;
- d) il pagamento integrale dei Crediti dei Subappaltatori assistiti dal beneficio della prededuzione ex art. 111 l. fall., pari a complessivi Euro2.045.882;
- e) la soddisfazione non integrale, ai sensi dell’art. 160, comma 2, l. fall., delcreditodi MPSCS garantito da ipoteca di primo grado sul RAEE, mediante:
 - il pagamento in danaro del 100% della quota del credito che trova “capienza” nel valore del RAEE e che, pertanto, non forma oggetto di derubricazione al chirografo, per un ammontare complessivo pari adEuro 1.360.500, entro il 31.12.2019;
 - la soddisfazione parziale della quota del credito di MPSCS che, sulla base della Relazione di Stima del RAEE, non trova “capienza” nel valore del RAEE e che, è stata derubricata al chirografo ed inserita nella Classe 8, pari a complessivi Euro 1.798.119.=, mediante pagamento in danaro di un importo pari all’1%, e quindi per un ammontare pari ad Euro17.981,00.=; fermo restando che l’eventuale maggiore ricavato (rispetto all’importo di Euro 1.360.500.= di cui sopra) che dovesse derivare dalla vendita del

RAEE, verrà attribuito a MPSCS fino a concorrenza dell'intero ammontare del credito ipotecario da questa vantato verso Aimeri.

- f) la soddisfazione dei Crediti di Classe 1 (composta dai creditori titolari di crediti di prelazione speciale sui beni mobili) mediante pagamento in danaro dell'intero importo dei crediti in 4 anni dalla data dell'omologa, per un importo pari a complessivi Euro 18.405.179.= oltre interessi al tasso annuo dello 0,2% per l'intero arco della dilazione;
- g) la soddisfazione dei Crediti di Classe 2 (composta da INPS e INAIL) ai sensi di quanto previsto dalla Proposta di Transazione Previdenziale, per un importo complessivamente pari ad Euro 27.136.476;
- h) la soddisfazione dei Crediti di Classe 3 (composta dall'Erario) ai sensi di quanto previsto dalla Proposta di Transazione Fiscale, per un importo complessivamente pari ad Euro 68.458.932;
- i) la soddisfazione dei Crediti di Classe 4 (composta dalle banche aderenti all'Accordo Banche) ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Banche, per un importo complessivamente pari ad Euro 19.925.386;
- j) la soddisfazione dei Crediti di Classe 5 (composta dalle società di Leasing aderenti all'accordo Leasing) ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Leasing, per un importo complessivamente pari ad Euro 385.012,00.=;
- k) la soddisfazione parziale dei Crediti di Classe 6 (composta dai creditori finanziari non aderenti all'Accordo Banche) mediante pagamento in danaro, entro il 31.12.2021, di un importo pari all'1% di ciascun credito, per un importo pari a complessivi Euro 2.714,00.= senza riconoscimento di interessi;
- l) la soddisfazione parziale dei Crediti di Classe 7 (composta dai creditori chirografari commerciali) mediante pagamento in danaro, entro il 31.12.2021, di un importo pari all'1% di ciascun credito, per un importo pari a complessivi Euro 211.872,00.=senza riconoscimento di interessi;
- m) la soddisfazione parziale dei Crediti di Classe 8 (composta dai creditori titolari di crediti originariamente assistiti da cause legittime di prelazione che, per le ragioni illustrate nel piano, sono stati erubricati al chirografo ai sensi dell'art. 160, comma

2, l. fall- tra cui, come si è detto, è compreso anche il credito ipotecario di MPSCS per la parte “incapiente”) mediante pagamento in danaro, entro il 31.12.2021, dell’importo pari all’1% di ciascun credito, per un importo pari a complessivi Euro 561.759 senza riconoscimento di interessi.

Occorre, a questo punto evidenziare, che la proposta come formulata risultava gravata da alcune importanti criticità, peraltro evidenziate dal Commissario Giudiziale nelle proprie osservazioni rassegnate al Tribunale.

In primo luogo la previsione di pagamento dilazionato di taluni creditori assistiti da legittime cause di prelazione in un arco di tempo posteriore al compimento dell’anno dalla data del decreto di omologazione (creditori inseriti nella Classe 1) non risultava compatibile con il dettato dell’art. 186 comma 2 lett. c), ancorché ai predetti creditori la ricorrente avesse riconosciuto il diritto di votazione della proposta. In concreto, infatti, tale previsione di dilazione ultrannuale sarebbe stata ammissibile solo in presenza di espliciti accordi con ciascun creditore non presi in considerazione dalla ricorrente.

In secondo luogo la fattibilità della proposta risultava direttamente condizionata alla stipulazione degli accordi paraconcordatari con Società di leasing e con gli Istituti di Credito, in considerazione sia della rilevante entità dei crediti “stralciati” che della già richiamata importanza del rinnovo dei contratti di leasing dei mezzi d’opera in capo ad Energeticambiente ai fini della continuità aziendale della medesima. Al riguardo occorre ricordare che alla data di deposito della proposta piena il lungo e faticoso iter negoziale già intrapreso da mesi era ancora in fase di completamento e che i predetti accordi non erano stati stipulati, anche se al ricorso sono state allegate le bozze conclusive ed una confort letter dei legali in merito alla tempistica di deliberazione da parte degli organi amministrativi degli enti interessati.

Ulteriori criticità rilevate riguardavano le modalità di esposizione dei dati del piano concordatario, la coerenza quantitativa dei documenti prodotti, la necessità di conoscere con precisione l’ammontare del credito vantato da Aimeri nei confronti di Energeticambiente disponibile per l’aumento di capitale di quest’ultima, tenuto conto che non tutti i debitori ceduti avevano espresso il consenso alla cessione dei propri crediti, la necessità di valutare adeguatamente la maggiore utilità per i creditori sociali del conferimento di crediti commerciali in Energeticambiente in termini di flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, le modalità di predisposizione dei report gestionali da parte di Energeticambiente, la necessità di esplicitare

il dettaglio delle voci di costo nel piano industriale di Energeticambiente e la richiesta di condurre stress test più approfonditi in merito alle tempistiche di incasso dei crediti commerciali.

3. La prima memoria integrativa depositata in data 25.01.2017

Letta la proposta concordataria ed alla luce delle osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale il Giudice Delegato con decreto in data 05.01.2017 concedeva alla ricorrente il termine del 25.01.2017 per integrare la proposta al fine di rimuovere le criticità evidenziate.

La ricorrente, pertanto, in data 25.01.2017 ha depositato una memoria integrativa con la quale ha dato evidenza delle seguenti circostanze.

In primo luogo ha dato notizia dell'approvazione del bilancio di Aimeri al 31.12.2015 e della conseguente modifica ed integrazione della situazione patrimoniale alla data di riferimento per il concordato (04.08.2016). In ragione di ciò la società ha proceduto ad aggiornare i documenti del piano concordatario, anche in funzione delle osservazioni riguardanti il coordinamento delle parti quantitative, procedendo al deposito di un elenco aggiornato delle attività concordatarie, dell'elenco dei creditori e depositando altresì una versione aggiornata dell'attestazione.

In secondo luogo ha approfondito le argomentazioni di ordine giuridico in base alle quali il pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati inseriti nella classe 1 sarebbe stato in ogni caso legittimo, ancorché, ha annunciato di voler concludere con i singoli creditori interessati specifici accordi in merito al pagamento dilazionato ultrannuale, richiedendo nel contempo un maggior termine per la produzione dei medesimi, tenuto conto della numerosità dei soggetti da contattare.

In terzo luogo ha annunciato di aver avviato la predisposizione di una nuova e diversa proposta di transazione fiscale al fine di tenere conto della nuova formulazione dell'art. 182 ter l. fall., introdotta dall'art. 1 comma 81 della legge 232/16, che, diversamente dal passato, prevede la possibilità della falcidia dei debiti per Iva e per ritenute d'acconto Irpef. Anche in questo caso la ricorrente ha evidenziato la necessità di poter disporre di un tempo adeguato per redigere la proposta modificativa.

In quarto luogo Aimeri ha illustrato le motivazioni per cui ha ritenuto di riunire in un'unica classe (Classe 8) tutti i creditori prelatizi derubricati al chirografo.

Per quanto concerne la stipulazione degli accordi paraconcordatari con le Società di leasing e con le banche la ricorrente ha dato atto della prosecuzione dell'iter di approvazione dei medesimi da parte degli organi deliberanti delle società interessate, ancorchè comunque lontano dall'essere completato.

Aimeri, infine, ha dato evidenza dell'aggiornamento del report informativo a riguardo l'andamento gestionale di Energeticambiente.

Da ultimo con la prima memoria integrativa è stata data notizia dell'intervenuta desistenza del creditore che aveva depositato istanza di fallimento, a seguito dell'intervenuto pagamento da parte di un terzo.

Letta la memoria integrativa il Giudice Delegato con provvedimento motivato ha concesso termine al 06.03.2017 al Commissario Giudiziale per il deposito delle proprie osservazioni.

4. La seconda memoria integrativa depositata in data 04.03.2017

In data 04.03.2017 contestualmente al deposito da parte del Commissario Giudiziale delle proprie osservazioni alla prima memoria integrativa la ricorrente ha depositato una seconda memoria integrativa con la quale ha informato a riguardo lo stato dell'arte riguardante la proposta concordataria.

Con tale memoria Aimeri ha dato atto:

- di aver intrapreso con tutti i creditori privilegiati inseriti nella Classe 1 trattative per addivenire alla stipulazione di accordi individuali aventi ad oggetto l'assenso al pagamento dilazionato ultrannuale, con particolare riferimento agli accordi medio tempore già sottoscritti ed alle trattative avviate con le Organizzazioni Sindacali. In ragione degli esiti di tali trattative Aimeri ha annunciato di dover ulteriormente modificare la proposta concordataria e quindi procedere all'aggiornamento di tutta la documentazione riguardante il piano e dell'attestazione, chiedendo la concessione di un nuovo congruo termine;
- di aver proseguito l'iter di perfezionamento degli accordi paraconcordatari, dando, tuttavia, notizia che uno dei principali istituti di credito (B.N.L.) in data 15.02.2017 aveva comunicato di non essere disponibile ad aderire alla proposta di accollo liberatorio del debito di Aimeri da parte di Biancamano e della successiva conversione mediante sottoscrizione di aumento di capitale di tale società. Successivamente, anche

altri Istituti di Credito che avevano già aderito all'accordo paraconcordatario hanno dato notizia di non essere più disponibili. In ragione di tale evento, Aimeri si vedeva, quindi, costretta a sottoporre alle banche una nuova e diversa ipotesi di accordo che prevedeva:

- la conferma di quanto già previsto in precedenza in ordine al soddisfacimento di una parte dei crediti vantati nei confronti di Aimeri per un ammontare di € 19.925.386 mediante l'impiego delle risorse derivanti da Crediti Certificati;
 - per quanto concerne la quota di crediti non soddisfatta l'attribuzione a ciascuna banca della facoltà di scegliere, alternativamente, tra:
 - la soddisfazione integrale di detti crediti mediante la conversione in SFP³ (convertibili in azioni ordinarie) di Biancamano con valore equivalente ai medesimi crediti ed ai quali è attribuito il diritto alla distribuzione degli eventuali utili futuri derivanti dalla cessione di Energeticambiente;
 - la rinuncia integrale ai propri crediti;
 - la soddisfazione parziale dei detti crediti mediante conversione in SFP e la rinuncia per la restante quota non convertita;
 - la disponibilità di un congruo termine per definire e condividere con tutte le banche il testo dei nuovi accordi ;
- di aver proseguito l'iter di formalizzazione degli accordi paraconcordatari con le società leasing in fase di sostanziale definizione.

Il Giudice Delegato, preso atto di quanto contenuto nella seconda memoria integrativa ed alla luce delle osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale, con decreto del 09.03.2017 ha concesso termine al 21.04.2017 per il deposito della proposta concordataria modificata, al fine di tenere conto degli eventi medio tempore intervenuti.

5. La terza memoria integrativa depositata in data 21.04.2017 – la proposta (quasi) definitiva posta a base del provvedimento di ammissione

³ Gli SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi) sono titoli emessi da una società a favore di terzi finanziatori ai sensi dell'art. 2346 u.c. cod. civ. che attribuiscono diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso il diritto di voto.

In data 21.04.2017 la ricorrente ha depositato la terza memoria integrativa con la quale ha consegnato una nuova versione della proposta concordataria, del piano, dei documenti ad esso allegati e dell'attestazione.

Si tratta della versione (all'epoca) definitiva in base alla quale è stato emesso il decreto di ammissione.

La proposta integrata e modificata recepisce le osservazioni critiche di volta in volta formulate dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato e presenta significative modificazioni rispetto alla versione depositata in data 01.12.2016.

Le principali modificazioni riguardano:

- a. l'adeguamento dell'attivo concordatario al fine di tenere conto delle risorse finanziarie derivanti dalla gestione in continuità di Energeticambiente sulla scorta delle variazioni apportate al piano industriale di quest'ultima;
- b. la formulazione di nuove proposte di transazione fiscale e previdenziale, redatte in base all'art. 182 ter l. fall. nella versione vigente a decorrere dal 01.01.2017 che consente, in particolare, di prevedere lo stralcio dei debiti per iva e per ritenute d'acconto, con significativi risparmi in termini di risorse da destinare alla soddisfazione del fabbisogno concordatario. Occorre tuttavia evidenziare che con le nuove proposte di transazione tributaria e previdenziale il fabbisogno concordatario risulta significativamente inferiore rispetto a quello previsto nella versione originaria (da € 68.458.932 a € 42.446.189 comprensivo degli interessi di rateazione) e ciò grazie alla possibilità prevista dalla novella di soddisfare non integralmente anche i debiti tributari connessi all'Iva. Tale minor fabbisogno concordatario, tuttavia, alla luce della riduzione del periodo di dilazione (2027 vs 2032) previsto dalla transazione tributaria, non genera benefici di cassa nel periodo di piano (2017 – 2021), ma solo nel periodo successivo, con la conseguenza che, di tale minor fabbisogno, non se ne possono avvalere gli altri creditori chirografari della classe 10, la cui soddisfazione è prevista entro i 5 anni del piano;
- c. la suddivisione dei creditori in 11 classi in luogo delle 8 precedentemente considerate, prevedendo classi distinte per la soddisfazione dei crediti privilegiati degradati al chirografo relativi alle transazioni fiscali e previdenziali e per la soddisfazione dei crediti chirografari previdenziali;
- d. differenti formulazioni degli accordi paraconcordatari con le società di leasing e con gli Istituti di Credito; in particolare per questi ultimi gli accordi paraconcordatari non

prevedono più la conversione dei crediti della banche nei confronti di Aimeri in azioni della controllante Biancamano Spa, a seguito dell'accollo liberatorio da parte di quest'ultima, ma la facoltà di conversione parziale o integrale in strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da Biancamano ovvero la rinuncia ai crediti; l'efficacia degli accordi paraconcordatari, inoltre, risulta condizionata non solo all'omologazione della proposta concordataria, ma pure all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. proposto da parte della Biancamano Spa; nell'ambito degli accordi paraconcordatari, infine, è inserita una profonda modificazione della governance del gruppo Biancamano attuata anche mediante la sostituzione del precedente management;

- e. la previsione di addivenire alla stipulazione di accordi individuali specifici con tutti i creditori privilegiati inseriti nella classe 1 al fine di ottenere la formale adesione alla proposta di pagamento dilazionato oltre l'anno dall'omologazione del concordato.

Con il ricorso per l'ammissione, il debitore propone ai propri creditori un concordato in continuità aziendale ex art. 186 – bis l. fall., da compiersi entro cinque anni dall'omologazione per i creditori diversi dall'Erario e dagli Enti Previdenziali ed entro quindici anni dall'omologazione per i creditori ai quali è stata proposta la definizione dei crediti mediante transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 182 – ter l. fall..

Il debitore si obbliga alla soddisfazione delle ragioni dei creditori mediante:

- a) il pagamento integrale delle spese di procedura, pari a complessivi Euro 1.600.000;
- b) il pagamento integrale dei crediti professionali prededucibili, pari a complessivi Euro 2.199.040;
- c) il pagamento integrale dei crediti prededucibili connessi alla procedura, ivi compresi gli interessi maturandi sul debito di natura privilegiata, che al 04.08.2016 sono stimati in Euro 4.240.518;
- d) il pagamento integrale dei Crediti dei Subappaltatori assistiti dal beneficio della prededuzione ex art. 111 l. fall., pari a complessivi Euro 2.045.882;
- e) la soddisfazione non integrale, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., del credito di MPSCS garantito da ipoteca di primo grado sul RAEE, mediante il pagamento in danaro, in via prelatizia, di un importo pari ad Euro 1.360.500 successivamente alla

- vendita del RAEE e, in ogni caso, entro il 31.12.2019, con conseguente derubricazione al chirografo ed inserimento all'interno della Classe 11 della "parte non soddisfatta" ex art. 177, comma 3, 1. fall. per Euro 1.798.119. L'eventuale maggiore ricavato (rispetto all'importo di Euro 1.360.500 di cui sopra) che dovesse derivare dalla vendita del RAEE, verrà attribuito a MPSCS fino a concorrenza dell'intero ammontare del credito ipotecario da questa vantato verso Aimeri;
- f) soddisfazione integrale, ancorché dilazionata (oltre i 12 mesi dall'omologa), della Classe 1 – Creditori Privilegiati dilazionati, per un importo complessivamente Euro 10.612.501;
 - g) soddisfazione integrale, della Classe 2 – Debiti previdenziali in transazione privilegiati, per Euro 26.439.083;
 - h) la soddisfazione parziale, della Classe 3 – Debiti previdenziali in transazione degradati, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, 1. fall., dei crediti degli Enti Previdenziali, per Euro 295.226 (pari al 40% del credito);
 - i) la soddisfazione parziale, della Classe 4 – Debiti previdenziali in transazione chirografari, per Euro 221.420 (pari al 30% del credito);
 - j) la soddisfazione integrale, della Classe 5 – Debiti tributari in transazione privilegiati, per Euro 8.907.079;
 - k) la soddisfazione parziale, della Classe 6 – Debiti tributari in transazione degradati al chirografo, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, 1. fall., dei crediti dell'Erario per Euro 33.212.134 (pari al 35% del credito);
 - l) la soddisfazione parziale, della Classe 7 – Altri debiti tributari chirografari, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, 1. fall., dei crediti degli Enti Locali, per Euro 200.738 (pari al 30% del credito);
 - m) la soddisfazione parziale, della Classe 8 – Banche aderenti all'accordo, in ragione dell'accordo banche che prevede l'accollo liberatorio da parte della controllante Biancamano dei crediti degli istituti di credito eccedenti la parte soddisfatta nel presente Piano, per Euro 19.925.386 (pari a circa il 28,5% del credito complessivo);
 - n) la soddisfazione parziale, della Classe 9 – Società di leasing aderenti all'accordo, per Euro 367.437 (pari all'1% del credito complessivo), in ragione dell'accordo leasing che prevede la risoluzione dei contratti di leasing in capo ad Aimeri e la ricollocazione dei

mezzi operativi presso la società controllata e affittuaria dell' azienda Energeticambiente S.r.l.;

- o) la soddisfazione parziale, della Classe 10 – Fornitori e altri creditori chirografari, per Euro 268.369 (pari all'1% del credito complessivo);
- p) la soddisfazione parziale, della Classe 11 – Creditori privilegiati degradati, per Euro 140.330 (pari all'1% del credito complessivo).

La proposta concordataria non considera ai fini della formazione delle classi dei creditori e del calcolo delle maggioranze per l'approvazione della proposta concordataria di Aimeri, i seguenti soggetti creditori:

- i. i dipendenti di Aimeri in relazione ai crediti per T.F.R. maturati anteriormente alla data di efficacia del contratto d'affitto d'azienda (22.6.2016), per complessivi Euro 1.939.555, in quanto tali crediti verranno pagati integralmente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- ii. i crediti vantati dalle altre società del Gruppo Biancamano, per complessivi Euro 1.724.177. Tali crediti non verranno soddisfatti da parte di Aimeri in quanto oggetto di rinuncia. Ai sensi dell'art. 177, ult. comma, l. fall., le società del Gruppo Biancamano sono escluse dal voto e dal computo delle maggioranze;
- iii. i creditori privilegiati per complessivi Euro 9.151.870 pagati entro 12 mesi dall'omologa del concordato, privi del diritto di voto ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2 lett. c) l. fall.

La proposta concordataria si articola su:

- 1) la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente_srl, società controllata al 100% da Aimeri, alla quale con effetto dal 22.06.2016 è stata affittata l'intera azienda di Aimeri per la durata di anni 5. La prosecuzione dell'attività è quindi finalizzata all'incasso dei canoni di locazione con obblighi informativi a favore dell'organo commissariale, nonché specifici covenant negativi in capo ad Energeticambiente srl, come da addendum al contratto di affitto stipulato dalle parti in data 30.11.2016, contratto sospensivamente condizionato all'ammissione di Aimeri alla

procedura di concordato preventivo. Al termine del contratto di locazione la proposta concordataria prevede la realizzazione di un'operazione di fusione inversa tra Aimeri ed Energeticambiente srl;

- 2) la patrimonializzazione di Energeticambiente srl, mediante aumento di capitale da realizzare per mezzo della rinuncia di Aimeri al corrispettivo della cessione ad Energeticambiente srl di crediti;
- 3) l'incasso dei crediti vantati da Aimeri verso clienti privati e Pubbliche Amministrazioni;
- 4) la liquidazione dell'impianto sito nel comune di Mondovì per il trattamento e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettroniche (RAEE), in quanto asset non funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa;
- 5) la stipula di accordi paraconcordatari con creditori aventi privilegio speciale o generale su beni mobili di Aimeri, nello specifico:
 - con organizzazioni sindacali, in riferimento al pagamento integrale di quote di TFR, crediti e spettanze dei lavoratori maturate fino al 4.08.2016 e crediti per quote sindacali, mediante i quali è possibile un pagamento di parte di tali crediti in misura integrale, in via dilazionata ultrannuale;
 - con professionisti e società finanziarie, da soddisfarsi integralmente, in via dilazionata, entro quattro anni dall'omologa;
- 6) la stipula di accordi paraconcordatari con le banche finanziatrici, i quali nello specifico prevedono:
 - il rimborso di una parte dei crediti (€ 19.925.386,00 su complessivi € 69.898.940,00, pari a circa il 28,5%) degli istituti bancari verso Aimeri mediante pagamento in denaro derivante dall'incasso dei crediti da parte di Aimeri;
 - il riscadenziamento in 8 anni e pre-ammortamento di 5 anni, al netto della parte di credito soddisfatta mediante soddisfazione per cassa (di cui al punto a), come indicato nella relazione dell'attestatore, con accollo liberatorio del debito bancario da parte della controllante Biancamano per € 49.935.971,00, da attuarsi mediante

l'attribuzione a ciascuna Banca creditrice della facoltà alternativa della:

- soddisfazione integrale del proprio credito mediante conversione in Strumenti Finanziari Partecipativi ("SFP") di Biancamano (sino alla concorrenza del valore di € 66.000.000,00.= da attribuire alle banche), società controllante Aimeri, liberamente trasferibili e convertibili, senza limitazione di tempo, in azioni ordinarie di Biancamano;
- rinuncia integrale, ora per allora, ai predetti crediti;
- soddisfazione parziale di una quota dei predetti crediti mediante conversione in SFP di Biancamano per un valore corrispondente al valore nominale della suddetta quota dei predetti crediti (da convertire), con contestuale rinuncia alla restante quota non convertita di crediti.

Non essendo stato possibile giungere al perfezionamento degli accordi prima del deposito della proposta, le Banche coinvolte hanno rilasciato diverse comfort letters (l'ultima delle quali in data 20.04.2017) con cui le banche (con esclusione di BNP PARIBAS/BNL) hanno comunicato il completamento dell'iter istruttorio e la prossima presentazione del parere favorevole, laddove altro istituto (BNP PARIBAS) ha espresso tramite il proprio legale (come dà atto anche l'attestatore) della necessità di ottenere ulteriore corredo informativo prima della presentazione dell'operazione ai rispettivi organi deliberativi. L'effettiva stipulazione dei suddetti accordi costituisce condizione di fattibilità del piano concordatario;

7) la stipula di analoghi accordi paraconcordatari con le società di Leasing, i quali prevedono:

- la risoluzione dei contratti di Leasing precedenti, aventi ad oggetto automezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- la soddisfazione parziale dei crediti delle società di Leasing scaduti e a scadere pari a complessivi € 43.515.752,00, per un importo pari all'1% di ciascun credito (dunque per un ammontare complessivo di € 435.157,52);
- la stipula di nuovi contratti di Leasing tra Energetica e le società di Leasing, aventi ad

- oggetto la concessione in leasing dei medesimi automezzi dei precedenti contratti di leasing, per una durata di 5 anni, per un importo pari ad € 13,3 milioni;
- il consenso delle società di Leasing affinché Energetica continui ad utilizzare gli automezzi fino alla stipula dei nuovi contratti e ad utilizzare i cassonetti fino alla data di acquisto della proprietà degli stessi;
 - la corresponsione da parte di Energetica alla società di Leasing di un importo pari ad € 700.000,00, di cui una parte a titolo di corrispettivo per l'acquisto di cassonetti e una parte a saldo e stralcio di ogni pretesa;
 - con riferimento ai rapporti con CreAgricole, lo scioglimento del contratto di Leasing immobiliare; la restituzione a favore di CreAgricole del capannone di Vinovo; la soddisfazione parziale del credito vantato da CreAgricole nei confronti di Aimeri, per un importo pari all'1% della differenza tra l'importo del predetto credito (€ 3.596.254,00) ed il valore del capannone di Vinovo, (determinato in € 2.296.254,00).

Anche in questo caso, non essendo stato possibile giungere al perfezionamento degli accordi, le società di Leasing coinvolte hanno rilasciato delle comfort letters (anche in questo caso l'ultima delle quali in data 20.04.2017) con contenuto analogo a quelle rilasciate dagli istituti bancari coinvolti. Unitamente agli accordi paraconcordatari con le banche, gli accordi con le società di leasing rappresentano analogo condizione di fattibilità del piano concordatario;

8) la stipula di una transazione fiscale (su un montante complessivo di € 108.980.893,71.= alla data del 4.08.2016), la quale prevede il pagamento del debito in transazione di € 43.621.994,00.= così suddiviso:

- a) il pagamento integrale dell'imposta di registro, delle sanzioni, e dei relativi interessi per l'importo complessivo di € 21.511,00.=;
- b) il pagamento integrale di ritenute IRPEF operate e non versate, per l'importo complessivo di € 8.885.568,00.=;
- c) il pagamento dei restanti crediti erariali, aventi ad oggetto le residue ritenute IRPEF, IRES, IRAP, IVA, le sanzioni e gli interessi, degradati al chirografo a causa dell'incapienza dell'attivo, per l'importo complessivo di € 33.212.135,00.=, pari al

- 35% dei relativi crediti;
- d) il pagamento a favore di Equitalia dei compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo per l'importo di € 51.820,00.=, pari all'1% dei relativi crediti;
- e) il pagamento delle suddette somme, per un totale di € 42.446.189,00.=, in complessive n. 40 (quaranta) rate trimestrali, con decorrenza dal 01.01.2018, prioritariamente mediante compensazione dei crediti verso l'Erario periodicamente maturati e maturandi, pari alla data del 4.08.2016 a complessivi € 8.907.079,00.=;
- f) la previsione di una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali in ipotesi di tardivo pagamento (oltre 90 giorni dalla scadenza) degli importi dovuti in base alla proposta;
- 9) la stipula di una Transazione Previdenziale la quale prevede:
- a) il pagamento integrale dei contributi INPS e INAIL di cui è stato omesso il versamento, per complessivi € 26.439.082.=;
- b) il pagamento del 40% degli oneri di natura privilegiata relativi ai contributi INPS e INAIL di cui è stato omesso il versamento, per l'importo complessivo di € 295.226,00.=;
- c) il pagamento nella misura del 30% degli oneri e accessori di natura chirografaria, relativi a contributi INPS e INAIL di cui è stato omesso il versamento per € 221.420,00.=;
- d) il pagamento a favore di Equitalia dei compensi di riscossione sulle somme iscritte a ruolo nella misura dell'1% per l'importo complessivo di € 6.025,00.=;
- e) il pagamento delle suddette somme, per un totale di € 27.057.526,00.= mediante n. 20 (venti) rate trimestrali, con decorrenza dal 01.01.2018;
- f) la previsione di una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali in ipotesi di tardivo pagamento (oltre 90 giorni dalla scadenza) degli importi dovuti in base alla proposta;

6. Il decreto di ammissione e gli adempimenti successivi

La proposta concordataria illustrata nel paragrafo precedente è stata esaminata dal Commissario Giudiziale che ha formulato dettagliate osservazioni al riguardo.

Con decreto in data 18.05.2017 (depositato in data 29.05.2017) il Tribunale di Milano ha ammesso Aimeri Ambiente alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, nominando Giudice Delegato il dott. Filippo D'Aquino, Commissari Giudiziali i sottoscritti estensori della presente relazione e fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 22.11.2017 h 12.00.

Con il decreto di ammissione in Tribunale ha messo in evidenza le seguenti circostanze:

- a. la dilazione annuale dei creditori assistiti da cause di prelazione può trovare ingresso solo in presenza di un assenso negoziale di ciascun creditore, da documentare a cura del debitore prima delle scadenze del deposito della relazione ex art. 172 l. fall.;
- b. l'obbligo per il debitore di documentare in termini di massima celerità la sottoscrizione degli accordi paraconcordatari con i creditori inseriti nelle classi 8 e 9, dai quali dipende la fattibilità della proposta;
- c. l'opportunità di appostare adeguati fondi ai fini della tenuta della proposta concordataria, per ovviare ad eventuali cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro dipendente con conseguente emersione di spettanze di fine rapporto

In base alle disposizioni del decreto di ammissione i Commissari Giudiziali (di seguito anche Il Collegio) in data 26.06.2017 hanno inviato a mezzo pec ai creditori nominativamente individuati la comunicazione prescritta dall'art. 171 l. fall. In pari data i Commissari Giudiziali hanno provveduto ad inviare la predetta documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai creditori sociali risultati privi di indirizzo di posta elettronica certificata.

Copia della comunicazione unitamente a tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente con il ricorso ex art. 161 comma 6 l. fall., con la proposta di concordato e con le successive modificazioni ed integrazioni è stata pure pubblicata in apposita sezione del sito web di Aimeri Ambiente srl. E' stata data notizia ai creditori sociali di tale pubblicazione.

In data 10.07.2017 il Collegio ha provveduto a dare notizia dell'apertura della procedura di concordato preventivo mediante la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica.

Si evidenzia che, essendo la controllante Biancamano Spa società quotata in borsa e pertanto tenuta alle comunicazioni prescritte dalle norme, l'informativa circa l'apertura della procedura

è stata adempiuta anche mediante i comunicati stampa rilasciati dalla controllante e ripresi dagli organi di stampa specializzata.

In data 02.10.2017 il Collegio dei Commissari ha proceduto ad effettuare la trascrizione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari ove risultano iscritti gli immobili di proprietà della ricorrente.

In data 20.06.2017 è stata effettuata la notifica al PRA del decreto di ammissione al fine dell'annotazione ai sensi dell'art. 88 l. fall.

7. L'ulteriore integrazione della proposta e del piano concordatario depositata in data 26.10.2017

Successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo si sono verificati alcuni accadimenti che hanno indotto la ricorrente a depositare una integrazione alla proposta concordataria così come formulata in data 21.04.2017.

Occorre, infatti, evidenziare che in data 23.06.2017 Aimeri ha depositato un'istanza ex art. 167 comma 2 l. fall. chiedendo l'autorizzazione a stipulare un addendum al contratto d'affitto d'azienda con la previsione sia dell'estensione del termine di durata dell'affitto sino al 31.12.2028 sia di un miglior coordinamento tra la gestione di Energeticambiente e la procedura concordataria di Aimeri. A base di tale richiesta la ricorrente ha posto le manifeste difficoltà di Energetica ad aggiudicarsi nuovi contratti d'appalto di durata mediamente pari a 7 anni, dovuta alla circostanza di poter non garantire la disponibilità dell'azienda mediante il contratto d'affitto per tutta la durata dell'affidamento, a causa della durata limitata (5 anni) e non rinnovabile del contratto medesimo.

Con decreto del 10.08.2017 il Giudice Delegato con il parere favorevole dei Commissari Giudiziali ha autorizzato Aimeri a stipulare l'addendum al contratto d'affitto d'azienda a condizione, in particolare, che tale addendum prevedesse un incremento del canone d'affitto con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del termine esteso al 31.12.2028, di un ammontare, calcolato al lordo di eventuali oneri fiscali stimabili a carico di Aimeri, adeguato a consentire alla stessa l'esecuzione integrale di tutti i pagamenti previsti dopo il giorno 01.01.2022 con riferimento alle rate di cui alla transazione fiscale e previdenziale.

Con decreto del 28.09.2017 il Giudice Delegato ha accolto l'istanza di Aimeri formulata per ottenere un rinvio dell'adunanza dei creditori concedendo un differimento al 22.01.2018 h 12,00, al fine di consentire alla ricorrente di integrare la proposta ed il piano concordatario.

Successivamente in data 29.09.2017 la ricorrente ha stipulato gli accordi concordatari con le società di leasing e con gli Istituti di Credito, dandone notizia al Tribunale, accertando, tra l'altro, un maggior debito concordatario di € 1.320.728.= per interessi passivi. Occorre ricordare al riguardo che il Giudice Delegato, sentito il parere dei Commissari Giudiziali, ha ritenuto di non dover provvedere in ordine all'istanza di autorizzazione alla stipulazione degli accordi paraconcordatari all'uopo presentata da Aimeri considerandole operazioni strumentali alla presentazioni della proposta e come tali di esclusiva di competenza del ricorrente.,

Al fine di tenere conto di tutti gli accadimenti sopra evidenziati, di aggiornare le previsioni del piano industriale di Energeticambiente, alla luce dell'andamento gestionale ormai perdurante da oltre un anno e di recepire la dilatazione dei tempi di procedura, in data 26.10.2017 Aimeri ha depositato un'integrazione alla proposta ed al piano concordatario che prevede:

- l'estensione del piano concordatario al 2022, a causa del prolungamento dei tempi di procedura ed al fine di rappresentare gli effetti della nuova data prevista per l'auspicata omologa al 30.06.2018;
- la decorrenza del piano concordatario dalla situazione patrimoniale di riferimento di Aimeri alla data del 31.07.2017, debitamente raccordata con la situazione alla data del 04.08.2016;
- il recepimento degli effetti del secondo addendum al contratto d'affitto d'azienda, con modificazione della durata e dei canoni di locazione;
- la rappresentazione degli accordi paraconcordatari, alla luce delle intervenute modifiche ed integrazioni;
- il recepimento degli effetti dell'aggiornamento del piano industriale di Energeticambiente.

8. L'ulteriore e definitiva integrazione e modificazione della proposta e del piano concordatario depositata in data 05.12.2017

Successivamente al deposito della integrazione della proposta del 26.10.2017 si è avuta notizia che il fondo di previdenza complementare Previambiente, principale creditore privilegiato inserito nella Classe 1, ha formalmente comunicato di non accettare la proposta di pagamento dilazionato dei propri crediti oltre l'anno dal decreto di omologazione.

Tale circostanza è risultata dirimente con riguardo alla fattibilità giuridica della proposta concordataria poiché, come sopra ricordato, il Tribunale di Milano nel decreto di ammissione alla procedura aveva espressamente indicato di poter accettare il pagamento dilazionato ultrannuale solo in presenza di assenso negoziale di ciascun creditore da formalizzare entro il termine di deposito della relazione ex art. 172 l. fall. da parte dei Commissari.

La ricorrente, pertanto, dopo aver verificato la sussistenza della possibilità di apportare al piano concordatario modifiche adeguate a generare flussi finanziari sufficienti a coprire il maggior fabbisogno nel primo anno di piano⁴, ha ritenuto di poter proporre una nuova integrata e modificata versione della proposta concordataria e del piano che, oltre a rispettare l'esigenza di soddisfare il creditore Previambiente entro i termini previsti dall'art. 186 bis comma 2 lett. c) l. fall., prendesse pure in considerazione le variazioni necessarie al fine di superare le osservazioni critiche formulate medio tempore dal Collegio dei Commissari Giudiziali, riguardanti alcune poste dell'attivo concordatario, la quantificazione e la qualificazione di taluni crediti, nonché l'adeguatezza di taluni fondi.

In data 05.12.2017 Aimeri ha pertanto depositato presso il Tribunale di Milano l'integrazione della proposta di concordato, i documenti relativi al piano concordatario e l'integrazione dell'attestazione e l'ha comunicata al Collegio dei Commissari Giudiziali, nonostante l'imminente scadenza del termine di deposito della presente relazione (fissato per il giorno 07.12.17) hanno ritenuto di poterne tenere conto a fini della redazione ex art 172 l. fall. con l'obiettivo di agevolare i creditori sociali

Si evidenzia quindi che tutte le successive analisi, verifiche, rappresentazioni e commenti saranno riferite all'ultima versione della proposta concordataria depositata in data 05.12.2017.

Nella sostanza la proposta concordataria ripropone le medesime condizioni di esecuzione già contenute nelle proposte precedenti avuto riguardo alla continuazione dell'attività aziendale in capo ad Energeticambiente con la relativa capitalizzazione, alla sottoscrizione di accordi

⁴ Si ricorda che l'ammontare dei crediti vantati da Previambiente ammonta ad € 6.968.510,00.=

paraconcordatari con società di leasing e banche, alla stipulazione di transazioni fiscali e previdenziali ai sensi dell'art. 182 ter l. fall., alla cessione di immobilizzazioni ritenute non strategiche per la continuazione dell'attività.

La proposta concordataria ripropone altresì le medesime condizioni e percentuali di soddisfazione previste dall'ultima versione.

Le integrazioni e le modifiche rispetto alla versione depositata in data 26.10.2017 si riferiscono per quanto riguarda l'attivo concordatario:

- all'incremento del fondo svalutazione crediti per un ammontare complessivo di € 1.700.000,00.=, determinato dalla necessità di tenere conto dell'elevato rischio di esigibilità dei crediti vantati nei confronti del Comune di Alassio e del Consorzio Cir 33 sulla scorta delle informazioni ad oggi disponibili;
- all'inserimento nell'attivo concordatario ai fini della liquidazione con un valore complessivo di € 500.000,00.= di due cespiti (terreni) inizialmente considerati funzionali all'attività di Energetica e successivamente reconsiderati quali disponibili per la cessione.

Per ciò che attiene il Passivo Concordatario, invece, le modifiche rispetto alla versione del 26.10.2017 si riferiscono a:

- eliminazione di un debito pari ad € 225.285,00.= riconducibile ad una duplicazione di nominativo peraltro contenuto nella classe dei creditori privilegiati da soddisfare entro l'anno;
- l'incremento dei debiti di natura previdenziale al fine di tenere conto delle ultime precisazioni di credito pervenute e dell'incremento degli interessi previsti dalla transazione previdenziale connessi alla nuova e diversa tempistica di soddisfazione di tali crediti;
- l'incremento di un importo pari ad € 750.000,00.= del Fondo Rischi e Oneri di natura privilegiata al fine di garantire un'adeguata copertura per eventuali maggiori oneri e/o sopravvenienze passive;
- la diminuzione di € 2.959,00.= dei debiti prededucibili al fine di tener conto di variazioni legate al computo degli interessi passivi.

Per quanto riguarda la variazione dei flussi finanziari la versione da ultimo modificata prevede:

- il soddisfacimento del creditore privilegiato Previambiente originariamente inserito nella classe 1 (Creditori Privilegiati Dilazionati) unitamente a tutti gli altri creditori privilegiati da soddisfare entro l'anno dall'omologazione;
- maggiori risorse per € 500.000,00.= derivanti dalla cessione di terreni in precedenza non considerati;
- minori incassi di crediti commerciali per € 1.700.000,00.=
- maggiore liquidità per € 397.281,00.= relativa al credito IVA 2017 da utilizzare in compensazione e non previsto nella versione precedente del piano;
- maggiori esborsi per interessi per € 35.951,00.=
- un minore rimborso del debito concordatario nell'arco di piano per totali € 1.881.861,00.= derivante dallo riscadenziamento dei piani di rimborso previsto dalla transazione previdenziale. La ricorrente, infatti, ha previsto di formulare una nuova proposta di transazione previdenziale ex art 182 ter, nella sostanza coincidente con le precedente, ma con previsione di avvio dei pagamenti differito al 01.01.2019;
- una diversa schedulazione dei pagamenti dei creditori prededucibili.

Di seguito vengono riportati i dati del piano concordatario, raffrontati con la situazione patrimoniale alla data di riferimento del 04.08.2016 e con la versione rilasciata in data 26.10.2017, precisando che le rettifiche effettuate dalla ricorrente sono state contabilizzate dalla medesima con data contabile 31.07.2017.

L'attivo di stato patrimoniale è rappresentato nella tabella seguente:

AIMERI AMBIENTE S.r.l. in Concordato Preventivo - RG 98/2016
Relazione dei Commissari Giudiziali ai sensi ex art. 172 Legge Fallimentare

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Disponibilità liquide | 500.483 | 2.568.451 | 240.005 | 2.808.457 | 2.808.457 | 2.808.457 | - |
| Clienti (→ Crediti commerciali) | 94.881.688 | 96.859.292 | (37.455.455) | 59.403.837 | 61.103.837 | 59.403.837 | (1.700.000) |
| Erario (→ Crediti tributari) | 9.663.322 | 10.006.343 | (737.549) | 9.268.793 | 9.268.793 | 9.268.793 | - |
| Rimanenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Crediti diversi (→ Altre attività) | 137.336.561 | 126.374.930 | (123.559.660) | 2.815.269 | 2.815.269 | 2.815.269 | - |
| Ratei e risconti Attivi | 198.738 | 18.013 | - | 18.013 | 18.013 | 18.013 | - |
| Immobilizzazioni materiali | 6.308.254 | 6.308.254 | (4.447.754) | 1.860.500 | 1.360.500 | 1.860.500 | 500.000 |
| Immobilizzazioni immateriali | - | 9.674.954 | (9.674.954) | - | - | - | - |
| Partecipazioni | 26.514 | 12.514 | 10.934.432 | 10.946.946 | 10.946.946 | 10.946.946 | - |
| Titoli in portafoglio | 131.919 | 152.906 | - | 152.906 | 152.906 | 152.906 | - |
| Crediti infragruppo (*) | - | - | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 | - |
| Crediti per consolidato fiscale (*) | - | - | 6.941.260 | 6.941.260 | 6.941.260 | 6.941.260 | - |
| Crediti per azienda concessa in affitto (*) | - | - | 46.595.041 | 46.595.041 | 47.503.411 | 46.595.041 | (908.370) |
| Totale attivo | 249.047.478 | 251.975.656 | (109.326.117) | 142.649.539 | 144.757.909 | 142.649.539 | (2.108.370) |

Ai fini della individuazione delle risorse finanziarie per soddisfare il fabbisogno l'attivo concordatario è esposto nella tabella seguente:

| Attivo | Totale attivo concordatario (piano 12.2017) | Totale attivo concordatario (piano 10.2017) | Delta |
|---|---|---|--------------------|
| Disponibilità liquide | 2.808.457 | 2.808.457 | - |
| Clienti (→ Crediti commerciali) | 55.338.991 | 57.038.991 | (1.700.000) |
| Erario (→ Crediti tributari) | 9.268.793 | 9.268.793 | - |
| Crediti diversi (→ Altre attività) | 2.815.269 | 2.815.269 | - |
| Immobilizzazioni materiali | 1.860.500 | 1.360.500 | 500.000 |
| Partecipazioni | - | - | - |
| Titoli in portafoglio | 152.906 | 152.906 | - |
| Crediti infragruppo | - | - | - |
| Crediti per consolidato fiscale | 5.983.178 | 5.983.178 | - |
| Crediti per azienda concessa in affitto | - | - | - |
| Ratei e risconti attivi | - | - | - |
| Totale attivo da liquidazione | 78.228.094 | 79.428.094 | (1.200.000) |
| Canoni di locazione azienda a Energeticambiente (lordo iva) | 32.147.000 | 32.147.000 | - |
| Costi gestione Aimeri | - | 16.312.558 | - |
| Totale attivo disponibile | 94.062.536 | 95.262.536 | (1.200.000) |

Per quanto riguarda il passivo risultante dalla situazione patrimoniale i dati esposti dalla ricorrente sono riportati nella tabella seguente:

| Passivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Debiti verso banche | (132.075.938) | (131.455.171) | 12.260.844 | - | (119.194.327) | (119.194.327) | - |
| Debiti verso fornitori | (40.229.965) | (43.570.120) | 7.950.302 | - | (35.845.103) | (35.619.818) | 225.285 |
| Debiti diversi | (13.205.277) | (15.477.194) | 840.713 | - | (14.636.480) | (14.636.480) | - |
| Ratei e risconti passivi | - | - | - | - | - | - | - |
| Debiti tributari | (108.328.386) | (108.327.502) | (34.012.897) | - | (141.361.626) | (142.340.399) | (978.773) |
| Fondi ammortamento Imm.ni Materiali | (1.618.459) | (1.483.992) | 1.483.992 | - | - | - | - |
| Fondi ammortamento Imm.ni Immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondi per rischi ed oneri | (37.570.911) | (37.527.274) | 33.887.274 | - | (2.890.000) | (3.640.000) | (750.000) |
| Fondi rettificativi dell'attivo | (2.978.789) | (2.978.789) | 2.978.789 | - | - | - | - |
| Fondo T.F.R. | (10.325.196) | (10.202.811) | 8.356.005 | (1.846.807) | (1.846.807) | (1.846.807) | - |
| Debiti prededucibili | - | - | (4.201.116) | (7.954.292) | (4.204.075) | (4.201.116) | 2.959 |
| Debito concordatario | - | - | - | (311.677.848) | (310.174.360) | (311.677.848) | (1.503.488) |
| Totale passivo | (346.332.920) | (351.022.853) | 29.543.906 | (321.478.946) | (319.978.417) | (321.478.947) | (1.500.530) |

Il passivo concordatario suddiviso nelle classi individuate dalla ricorrente con evidenziazione della falcidia prevista è riportato nella tabella seguente:

| Passivo | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Situazione 31.07.2017 post falcidia | % |
|--|--|---|-------------|
| Fondo T.F.R. | -1.846.807 | -1.846.807 | 100% |
| Debiti prededucibili | -7.954.292 | -7.954.292 | 100% |
| Classe 1 - Creditori privilegiati dilazionati | -2.413.560 | -2.413.560 | 100% |
| Classe 2 - Debiti previdenziali in transazione privilegiati | -26.906.173 | -26.906.173 | 100% |
| Classe 3 - Debiti previdenziali in transazione degradati | -446.355 | -178.541 | 40% |
| Classe 4 - Debiti previdenziali in transazione chirografari | -446.402 | -133.920 | 30% |
| Classe 5 - Debiti tributari in transazione privilegiati | -8.907.079 | -8.907.079 | 100% |
| Classe 6 - Debiti tributari in transazione degradati al chirografari | -94.891.814 | -33.212.134 | 35% |
| Classe 7 - Altri debiti tributari chirografari | -664.044 | -199.213 | 30% |
| Classe 8 - Banche aderenti all'accordo | -69.955.379 | -19.925.386 | 28% |
| Classe 9 - Società di leasing aderenti all'accordo | -38.106.680 | -381.067 | 1% |
| Classe 10 - Fornitori e altri creditori chirografari | -28.342.674 | -283.427 | 1% |
| Classe 11 - Creditori privilegiati degradati | -14.068.561 | -140.686 | 1% |
| Creditori privilegiati | -16.916.015 | -16.916.015 | 100% |
| Debiti verso banche ipotecarie | -1.360.500 | -1.360.500 | 100% |
| Fornitori prededucibili | -2.888.435 | -2.888.435 | 100% |
| Debiti infragruppo | -1.724.177 | - | 0% |
| Fondi rischi privilegiati | -2.740.000 | -2.740.000 | 100% |
| Fondi rischi chirografari | -900.000 | -9.000 | 1% |
| Totale passivo | -321.478.946 | -126.396.235 | |

La soddisfazione dei creditori durante l'arco di piano è evidenziata dalle tabelle seguenti, nelle quali sono riportati i flussi previsti in ingresso ed in uscita:

| Cash in | BP 2017 | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | TOTALE PIANO 12.2017 | TOTALE PIANO 10.2017 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Incaassi | | | | | | | | |
| Ricavi | 1.750.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 7.800.000 | 26.350.000 | 26.350.000 |
| IVA vendite | 385.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 1.716.000 | 5.797.000 | 5.797.000 |
| Ricavi lordi | 2.135.000 | 5.124.000 | 5.124.000 | 5.124.000 | 5.124.000 | 9.516.000 | 32.147.000 | 32.147.000 |
| Cessione assets | - | - | 500.000 | 1.360.500 | - | - | 1.860.500 | 1.360.500 |
| Cessione titoli | - | 152.906 | - | - | - | - | 152.906 | 152.906 |
| Crediti commerciali | 1.022.141 | 8.606.917 | 10.826.513 | 4.955.890 | 6.758.825 | 23.168.706 | 55.338.991 | 57.038.991 |
| Crediti tributari | 397.281 | - | 2.287.103 | 2.668.794 | 3.915.616 | - | 9.268.793 | 9.268.793 |
| Utilizzo crediti per consolidato fiscale | 844.778 | 825.427 | 861.427 | 861.427 | 863.059 | 1.727.059 | 5.983.178 | 5.983.178 |
| Utilizzo crediti IVA corrente | - | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 226.134 | - | 2.326.134 | 2.326.134 |
| Altre attività | - | 241.045 | 1.168.188 | - | - | 1.345.275 | 2.754.508 | 2.754.508 |
| Arrotondamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale incassi | 4.399.200 | 15.650.295 | 21.467.231 | 15.670.611 | 16.887.634 | 35.757.040 | 109.832.011 | 111.032.011 |
| Pagamenti oneri operativi e prededucibili | | | | | | | | |
| Costi per servizi | (259.284) | (654.320) | (504.320) | (504.320) | (504.320) | (504.320) | (2.930.884) | (2.930.884) |
| IVA acquisti | (57.042) | (143.950) | (110.950) | (110.950) | (110.950) | (110.950) | (644.794) | (644.794) |
| Costi per servizi lordi | (316.326) | (798.270) | (615.270) | (615.270) | (615.270) | (615.270) | (3.575.678) | (3.575.678) |
| Altri (oneri) proventi operativi | (94.338) | (133.600) | (133.600) | (133.600) | (99.600) | (99.600) | (694.338) | (694.338) |
| IRAP | (71.372) | (134.397) | (140.247) | (140.247) | (140.247) | (280.647) | (907.157) | (907.157) |
| IRES | (844.778) | (825.427) | (861.427) | (861.427) | (863.059) | (1.727.059) | (5.983.178) | (5.983.178) |
| IVA corrente | (327.958) | (780.050) | (813.050) | (813.050) | (813.050) | (1.605.050) | (5.152.206) | (5.152.206) |
| Totale oneri operativi | (1.654.772) | (2.671.744) | (2.563.594) | (2.563.594) | (2.531.226) | (4.327.626) | (16.312.558) | (16.312.558) |
| Spese di procedura | - | (1.563.225) | - | - | - | - | (1.563.225) | (1.563.225) |
| Spese professionali prededucibili | (637.780) | (1.482.400) | - | - | - | - | (2.120.180) | (2.120.180) |
| Fondo debiti commerciali prededucibili | - | (2.326.134) | - | - | - | - | (2.326.134) | (2.326.134) |
| Interessi creditori privilegiati | - | - | (9.070) | (51.427) | (48.404) | (39.333) | (148.234) | (110.852) |
| Interessi transazione previdenziale | - | - | (48.025) | (19.800) | (14.297) | (8.851) | (90.973) | (92.405) |
| Interessi transazione fiscale | - | - | (80.362) | (38.875) | (35.727) | (31.284) | (186.248) | (186.248) |
| Debiti tributari prededucibili | (69.323) | (583.734) | (734.271) | (336.116) | (458.394) | (1.571.337) | (3.753.176) | (3.753.176) |
| Totale oneri prededucibili | (707.103) | (5.955.494) | (871.728) | (446.218) | (556.822) | (1.650.806) | (10.188.170) | (10.152.220) |
| Totale pagamenti oneri operativi | (2.361.875) | (8.627.238) | (3.435.322) | (3.009.812) | (3.088.048) | (5.978.432) | (26.500.728) | (26.464.777) |
| Flusso di cassa netto afflito azienda | 480.228 | 2.452.256 | 2.560.406 | 2.560.406 | 2.592.774 | 5.188.374 | 15.834.442 | 15.834.442 |
| Flusso di cassa al netto degli oneri operativi e pre-deducibili | 2.037.324 | 7.023.057 | 18.031.909 | 12.660.798 | 13.799.586 | 29.778.608 | 83.331.283 | 84.567.233 |
| Cash out | | | | | | | | |
| Pagamenti onere concordatario | | | | | | | | |
| Classe 1 - Creditori privilegiati dilazionati | - | - | (147.684) | (837.339) | (788.111) | (640.427) | (2.413.561) | (6.943.092) |
| Classe 2 - Debiti previdenziali in transazione privilegiati | - | - | (5.381.235) | (5.381.235) | (5.381.235) | (5.381.235) | (21.524.939) | (23.795.174) |
| Classe 3 - Debiti previdenziali in transazione degradati | - | - | (35.708) | (35.708) | (35.708) | (35.708) | (142.833) | (265.703) |
| Classe 4 - Debiti previdenziali in transazione chirografari | - | - | (26.784) | (26.784) | (26.784) | (26.784) | (107.136) | (199.278) |
| Classe 5 - Debiti tributari in transazione privilegiati | - | - | (483.661) | (564.378) | (687.248) | (967.965) | (2.903.252) | (3.403.571) |
| Classe 6 - Debiti tributari in transazione degradati al chirografari | - | - | (1.803.442) | (2.104.416) | (3.308.313) | (3.609.287) | (10.825.458) | (12.691.014) |
| Classe 7 - Altri debiti tributari chirografari | - | - | - | - | - | (199.213) | (199.213) | (199.213) |
| Classe 8 - Banche aderenti all'accordo | - | - | - | - | - | (19.925.386) | (19.925.386) | (19,925,386) |
| Classe 9 - Società di leasing aderenti all'accordo | - | - | - | - | - | (381.067) | (381.067) | (381,067) |
| Classe 10 - Fornitori e altri creditori chirografari | - | - | (8.577) | (8.577) | (8,577) | (223,209) | (248,940) | (243,373) |
| Classe 11 - Creditori privilegiati degradati | - | - | - | - | - | (140,686) | (140,686) | (140,686) |
| Creditori privilegiati | - | (3.383.203) | (13.532.812) | - | - | - | (16.916.015) | (10.172.790) |
| Debiti verso banche ipotecarie | - | - | - | (1.360.500) | - | - | (1,360,500) | (1,360,500) |
| Fornitori prededucibili | - | (1.812.555) | - | (1,075,881) | - | - | (2,888,435) | (2,888,435) |
| Debiti infragruppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondi rischi privilegiati | - | (2.740.000) | - | - | - | - | (2.740.000) | (1.990.000) |
| Fondi rischi chirografari | - | - | - | - | - | (9.000) | (9.000) | (9.000) |
| Totale pagamenti onere concordatario | - | (7.935.758) | (21.419.903) | (11.394.817) | (10.435.976) | (31.539.966) | (82.726.420) | (84.608.282) |
| Totale flusso di cassa | 2.037.324 | (912.700) | (3.387.995) | 1.265.981 | 3.363.610 | (1.761.358) | 604.863 | (41.048) |
| Disponibilità liquide | | | | | | | | |
| Disponibilità liquide iniziali | 2.808.457 | 4.845.781 | 3.933.081 | 545.086 | 1.811.067 | 5.174.677 | 2.808.457 | 2.808.457 |
| Disponibilità liquide finali | 4.845.781 | 3.933.081 | 545.086 | 1.811.067 | 5.174.677 | 3.413.319 | 3.413.319 | 2.767.408 |
| Variazione disponibilità liquide | 2.037.324 | (912.700) | (3.387.995) | 1.265.981 | 3.363.610 | (1.761.358) | 604.863 | (41.048) |

E' importante evidenziare che la ricorrente prevede di soddisfare i creditori in base alle percentuali offerte in un arco di piano di 5 anni, con la precisazione che al termine del predetto periodo residueranno ancora da soddisfare creditori per un ammontare complessivo di € 35.807.778.= corrispondenti sostanzialmente al residuo dei debiti previdenziali e fiscali previsti nelle transazioni rispettive.

E' parimenti importante sottolineare che la necessità di dover soddisfare entro i 12 mesi dall'omologazione l'intero credito privilegiato Previambiente è assicurata dalla differente

combinazione, rispetto alla versione precedente, dei flussi finanziari in ingresso ed in uscita ed in particolare:

- la ricorrente considera che l'arco temporale di 12 mesi previsti dalla norma sia distribuito sulle annualità 2018 e 2019, partendo dal presupposto che l'omologazione intervenga entro il 30.06.2018. In sostanza il flusso in uscita risulta ripartito su due annualità di piano, che sono individuate come anno solare;
- una parte consistente delle risorse finanziarie (circa € 1.800,000.=) proviene dalla posticipazione dei pagamenti previsti dalle transazioni ex art. 182 ter l. fall. con avvio dal 01.01.2019 anziché dal 01.01.2018;
- ulteriore finanzia (€ 500.000,00.=) è prevista nell'anno 2019 dall'alienazione dei terreni di Mondovì e Como, originariamente non considerati;
- la restante parte della finanzia (€ 2.800.000,00.= circa) è stata reperita considerando di utilizzare la maggior parte del surplus di cassa previsto dall'originario piano finanziario. Al riguardo occorre evidenziare che il piano finanziario prevedeva di non utilizzare le liquidità disponibile all'inizio del piano (€ 2.800.000,00.= circa).

II. LA SOCIETÀ

III Gruppo Biancamano

Il Gruppo Biancamano è uno dei principali operatori nel settore dei servizi ambientali in Italia ed è stato costituito a seguito dell'acquisizione, da parte di Biancamano spa, di Aimeri Ambiente srl, storica società operante nel settore dei servizi di igiene urbana, che, a sua volta aveva acquistato, nel 2004, l'azienda della Ponticelli srl di Imperia, operante nella gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti, e, nel dicembre del 2009, l'azienda di Manutencoop Servizi Ambientali di Bologna, che si occupava della raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade per conto di ex municipalizzate dell'Emilia Romagna.

Il Gruppo Biancamano ha quindi integrato progressivamente la propria attività al fine di realizzare e completare l'intero ciclo dei rifiuti fornendo un servizio integrato di igiene urbana (Waste-management), di trattamento e di recupero finalizzato al riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in gran parte delle regioni italiane.

I clienti principali del Gruppo sono rappresentati da enti della Pubblica Amministrazione.

2 Biancamano spa

Biancamano spa (CF 013620220081) è la capogruppo, cui fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, direzione, coordinamento e controllo ed è una pura holding di partecipazioni. Costituita il 24.2.2004, è stata iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano in data 18.10.2006, proveniente da Imperia.

Il capitale sociale, di euro 1.700.000,00 è suddiviso in 34 mila azioni ordinarie prive di valore nominale. Dal 2007 la Società è quotata in borsa nel segmento FTSE Italia e dal 2010 è passata al segmento STAR del mercato MTA.

Biancamano, possiede il 100% del capitale di Aimeri Ambiente srl, il 20% del capitale sociale di Acqua Azzurra società consortile a r.l. in liquidazione ed il 100% di Biancamano Utilities srl. E' gestita da un Consiglio di amministrazione composto da:

- Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente, nato a Savona il 4.5.1966 (CF: PZZGNN66E04I480Z);
- Massimo Delbecchi, Amministratore delegato, nato ad Imperia il 9.10.1963 (CF: DBLMSM63R09E290Q);
- Enrico Maria Bignami, Consigliere, nato a Milano il 7.5.1957 (CF: BGNNCM57E07F205V);
- Giovanni Maria Conte, Consigliere, nato a Milano il 4.10.1964 (CF: CNTGNN64R04F205A);
- Maria Luisa Mosconi, Consigliere, nata a Varese il 18.5.1962 (CF: MSCMLS62E58L682I);
- Barbara Biassoni, Consigliere, nata a Milano il 21.10.1972 (CF: BSSBBR72R61F205A)

E' controllata da un Collegio sindacale composto da:

- Roberto Mazzei, presidente; nato a Lamezia Terme il 16.8.1962 (CF: MZZRRT62M16M208P);
- Sara Anita Speranza, Consigliere, nata a Luino il 12.1.1972 (CF: SPRSNT72A52E734Z);
- Mario Signani, Consigliere, nato a La Spezia il 24.9.1953 (CF: SGNMRA53P24E463K);
- Leonardo Debrassi, Consigliere supplente, nato a Brescia l'8.11.1946 (CF: DBRLRD46S08B157D).

E' sottoposta alla revisione contabile di Kreston GV Italy Audit srl di Milano.

3 Aimeri Ambiente srl

L'attuale società, che deriva il nome dalla storica Aimeri di Mondovì, costituita nel 1973 nella provincia di Cuneo e poi attiva in diverse regioni del nord Italia, è stata costituita ad Imperia in data 1.8.1989 con la denominazione sociale di "S.E.L. Servizi Ecologici Liguri S.r.l."

(poi modificata in "Aimeri Ambiente S.r.l." nel 2004), allo scopo prevalente di esercitare l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani civili ed industriali o speciali.

Il capitale sociale, pari ad euro 1.250.000,00.= è interamente posseduto da Biancamano spa e, allo stato, risulta costituito in pegno a favore della Banca Nazionale del Lavoro.

La Società ha sede in Rozzano, Strada 4, Palazzo Q6 ed è stata iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano in data 12.1.2005; il codice fiscale è 00991830084.

Nel 2004 è entrata a far parte del Gruppo Biancamano e con una serie di operazioni intervenute sul capitale sociale, ha acquisito, nel 2004 da "C.E.P.A. - Consorzio Ecologico Ponticelli l'Arciere", e da Ponticelli srl, le relative aziende aventi per oggetto i contratti relativi alla gestione dei servizi di igiene urbana svolti prevalentemente nella Regione Liguria, nonché automezzi e attrezzature varie .

Nel 2009 Aimeri ha acquistato l'azienda di MSA -Manutencoop Servizi Ambientali di Bologna, facendo così diventare il Gruppo Biancamano il primo gruppo privato italiano del settore di igiene ambientale.

Nell'ambito di una razionalizzazione della struttura del Gruppo, nel novembre del 2012, Aimeri Ambiente ha incorporato, con una operazione di fusione, la Ponticelli srl acquisendone così l'impianto RAEE, per la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'immobile dove lo stesso è sito in Mondovì, via Aosta 4/B.

Al momento della presentazione della domanda di concordato, e a decorrere dal 22.6.2016, le attività di Aimeri sono svolte da Energeticambientesrl, società interamente controllata da Aimeri, in qualità di affittuaria dell'azienda in forza del contratto stipulato con atto a rogito Notaio Paola Casali di Milano del 19.5.2016.

Aimeri possiede, oltre il 100% del capitale sociale di Energetica, anche altre partecipazioni, meglio descritte nella parte relativa all'attivo, in società aventi ad oggetto attività sempre connesse e complementari alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

Alla data di presentazione della domanda di preconcordato la Società contava (anche attraverso l'affittuaria della propria azienda Energetica) 1.300 dipendenti (di cui n. 1.274 sono stati trasferiti ad Energetica in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda) e serviva 176 Comuni in 10 regioni italiane, per una popolazione equivalente pari a circa un milione di abitanti.

Ad oggi tutta l'azienda, comprensiva quindi di tutti i rapporti di lavoro e le commesse è gestita in affitto da Energetica.

Aimeri è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tremembri:

- Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970 (CF MTLFNC70S16A662L9), Presidente e Amministratore Delegato;
- Alessandra De Andreis, nata ad Albenga (SV) il 7.2.1969 (CF DNDLSN69B47A145V), Amministratore Delegato;
- Giuseppe Caruso, nato a Milano il 10.8.1965, Consigliere.

Il Collegio Sindacale di Aimeri è composto dai seguenti membri, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017:

- Marco Ciocca, nato a Vercelli l'8.3.1946 (CF CCCMRC46C08L750D), Presidente;
- Nicolo Rosazza Giangros, nato a Vercelli il 27.11.1975 (CF RSZNCL75S27L750J), Sindaco Effettivo;
- Ezio Porro, nato ad Albisola Superiore (SV) (CF PRRZEI48C29A166G) il 29.3.1948, Sindaco Effettivo;
- Laura Guazzoni, nata a Milano il 21.4.1965 (CF GZZLRA65D61F205I), Sindaco Supplente;
- Dott. Mario Signani, nato a La Spezia il 24.9.1953, Sindaco Supplente.

La società di revisione incaricata della certificazione dei bilanci e del controllo contabile è la Kreston GV Italy Audit S.r.l. di Milano.

Esaminando i libri sociali della ricorrente degli ultimi 5 anni, il Collegio ha potuto verificare che negli anni 2012 e 2013, la società, verificato lo stato di crisi, ha iniziato a procedere allo studio e all'esame delle soluzioni più efficaci da adottare per determinarne il superamento, attraverso la ristrutturazione dell'azienda e dell'indebitamento bancario e lo smobilizzo dei crediti commerciali.

Relativamente a quest'ultima problematica si è ravvisata la necessità incombente di certificare i crediti verso le pubbliche amministrazioni al fine di poter cedere i medesimi al ceto bancario ed ottenere quindi, oltre il consolidamento dei debiti anche nuove linee di finanziamento.

Nel 2013 la società aveva maturato crediti non ancora certificati nei confronti delle ATO (acronimo di “ambito territoriale ottimale” che indica un territorio definito dalla Regione secondo i criteri indicati dal D.Lgs.152/2006 nel cui ambito sono gestiti, da uno o più soggetti, alcuni servizi integrati tra i quali quelli dei rifiuti) siciliane Joniambiente, Kalat Ambiente e Terra dei Fenici per un ammontare di circa 35 milioni di euro per i quali la Regione Sicilia, con circolare n. 2 del 10.11.2012 aveva introdotto una speciale procedura per lo smobilizzo.

La società ha inoltre proceduto ad una ristrutturazione aziendale, mediante la fusione per incorporazione della Ponticelli srl, la riduzione del personale, nonché a rinforzare le procedure di controllo dei costi e della circolarizzazione dei crediti.

Leggendo i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del CDA, il Collegio ha potuto verificare il progressivo lavoro svolto per la risoluzione della crisi.

Si è potuto constatare una lunga trattativa con il ceto bancario sullo strumento giuridico più idoneo da adottare e, tra le sole due ipotesi considerate - accordo ex art. 182 bis LF oppure piano di risanamento attestato ex art. 67 comma 3 lettera d) – è stato ritenuto adeguato il secondo, con il parere favorevole dei professionisti della società, considerati i tempi più lunghi per un accordo di ristrutturazione e, conseguentemente, la necessità di richiedere alle banche una maggiore concessione di nuova finanza per far fronte ai debiti scaduti.

Con delibera del 9.12.2013, il CDA di Aimeri provvedeva così ad approvare l'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 67 comma 3 lettera d) da proporre alle banche e alle società di leasing, e che in sintesi prevedeva:

- l'erogazione di nuova finanza per circa 24 milioni di euro in una o più tranches in misura direttamente proporzionale a quella dei crediti certificati che sarebbero stati ceduti progressivamente al sistema bancario;
- il consolidamento e la contestuale trasformazione in finanziamento chirografario delle linee per anticipo fatture, dei factor pro solvendo e degli scoperti di cassa di Aimeri;
- il consolidamento dei canoni scaduti al 31.3.2013
- una moratoria fino al 31.12.2013 delle quote capitali dei leasing correnti;
- una moratoria fino al 31.12.2014 delle quote capitali dei finanziamenti bancari di MPS, BNL e Carige;
- la concessione di una nuova linea pro solvendo in pool per 12,5 milioni di euro con scadenza al 31.12.2019.

Contestualmente, nella stessa assemblea, veniva deliberata l'approvazione dell'accordo transattivo con Joniambiente, già sottoscritto in data 9.11.2013 e integrato con un addendum del 22.11.2013, che permetteva così di certificare il parziale credito di euro 17.963.168,10 da cedere al ceto bancario.

In data 20.1.2014, veniva così sottoscritto da Biancamano ed Aimeri, da un lato, e le società di leasing e gli istituti di credito (indicati nel medesimo atto allegato alla domanda di concordato con riserva -doc. 6- cui si rimanda), dall'altro, nonché da Loan Agency Services srl e Biancamano Holding s.a. (socio di diritto lussemburghese di Biancamano spa) il complesso accordo come sopra delineato in ordine al quale il Presidente del CDA, alla assemblea tenutasi in data 11.2.2014, ha riferito quanto segue:

“Lo scorso 20 gennaio è stato sottoscritto l'accordo di ristrutturazione ex art. 67 L.F.; a partire da tale data il contratto è pienamente efficace tra le parti. In data 27 gennaio 2014, è stato perfezionato l'atto notarile di cessione della prima tranche dei crediti certificati per un importo complessivo di 50mln di euro; successivamente si è provveduto a notificare l'intervenuta cessione del credito ai debitori ceduti....

.... in ottemperanza alle previsioni contrattuali, gli istituti di credito hanno provveduto ad erogare le somme previste a titolo di 2Nuova Finanza” in proporzione all'ammontare dei crediti ceduti; è stato dunque versato sul conto corrente all'uopo dedicato un importo di Euro 17.890.000, già al netto dell'imposta sostitutiva ammontante a circa 44.000 euro....

..... dal punto di vista finanziario il piano prevede che le scadenze mensili di pagamento siano onorate attraverso i flussi di cassa originati dai crediti ceduti che, si ribadisce, ad oggi ammontano a circa 50 milioni di euro; i relativi incassi, che saranno gestiti direttamente da Ifitalia(mandataria degli istituti di credito e delle società di leasing), confluiranno su un conto corrente intestato alla stessa e saranno destinati esclusivamente al rimborso della nuova finanza, dei debiti consolidati e dei leasing correnti..... il Gruppo si è impegnato a garantire che sul predetto conto vi siano sempre disponibilità sufficienti a coprire le scadenze del mese corrente e di quello successivo. Laddove l'incasso dei crediti ceduti non garantisca la liquidità necessaria ad onorare le predette scadenze, il Gruppo dovrà comunque onorare i pagamenti attingendo alle proprie risorse finanziarie derivanti dalla normale operatività. Al verificarsi di tale fattispecie, tuttavia, il Gruppo avrà il diritto di vedersi restituire le somme precedentemente anticipate a condizione che la giacenza sul conto della Capofila sia

sufficiente a coprire i pagamenti da effettuare agli Istituti Finanziatori nel mese corrente ed in quello successivo...”.

Il Collegio segnala che alla stipulazione dell'accordo l'indebitamento finanziario del Gruppo ammontava ad € 158.916.795,75, di cui in capo Aimeri per euro 156.700.000.= circa.

Il Piano di risanamento, evidentemente, non si è rivelato efficace a raggiungere lo scopo e, di conseguenza, la ricorrente si è trovata ancora una volta ad affrontare la perdurante crisi mediante il ricorso allo strumento concordatario non prima di aver provveduto a stipulare un contratto di affitto di azienda, in data 22.6.2016, con la controllata Energeticambiente, e di aver svolto trattative con il ceto bancario e le società di leasing che sono sfociate negli accordi paraconcordatari, come meglio illustrato all'inizio di questa relazione.

III. LECAUSE E LE CIRCOSTANZE DELLA CRISI

Nel presente paragrafo verranno esaminate ed illustrate le cause dello stato di crisi di Aimeri, secondo le prospettazioni della società ricorrente ed in base alle valutazioni critiche compiute dal Collegio.

Si ritiene utile, in via preliminare, riportare i dati sintetici di bilancio di Aimeri per il triennio 2012 – 2014, in quanto costituiscono le annualità caratterizzanti le dinamiche di crisi.

La semplice lettura sinottica dei bilanci consente ad un lettore di media preparazione di individuare con facilità i punti di maggiore criticità.

| Stato patrimoniale | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Attività non correnti : | | | |
| Immobilizzazioni materiali | 124.963.831 | 134.038.707 | 143.303.464 |
| <i>di cui di proprietà</i> | 28.174.346 | 33.233.534 | 35.305.606 |
| <i>di cui in leasing</i> | 96.789.488 | 100.805.175 | 107.997.855 |
| Avviamento | 9.674.954 | 9.674.954 | 9.674.954 |
| Altre attività immateriali | 1.242.366 | 1.746.108 | 3.009.632 |
| <i>di cui di proprietà</i> | 1.242.366 | 1.746.108 | 3.009.632 |
| <i>di cui in leasing</i> | 0 | 0 | 0 |
| Partecipazioni | 56.835 | 915.647 | 915.647 |
| Attività finanziarie non correnti | 0 | 0 | 0 |
| Crediti ed altre attività non correnti | 752.853 | 2.595.191 | 4.112.596 |
| Imposte anticipate | 2.684.678 | 5.434.165 | 2.423.529 |
| Totale attività non correnti | 139.375.517 | 154.404.771 | 163.439.821 |
| Attività correnti: | | | |
| Rimanenze | 882.474 | 1.131.850 | 1.241.961 |
| Crediti commerciali | 138.712.672 | 164.510.733 | 178.733.533 |
| Altre attività correnti | 22.604.847 | 12.523.075 | 12.617.037 |
| Crediti tributari | 588.876 | 1.184.357 | 4.574.862 |
| Attività finanziarie correnti | 7.706.378 | 500.208 | 667.105 |
| Disponibilità liquide | 3.126.774 | 4.602.617 | 789.684 |
| Totale attività correnti | 173.622.021 | 184.452.841 | 198.624.181 |
| Attività destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 |
| Totale attivo | 312.997.538 | 338.857.612 | 362.064.003 |

| Stato patrimoniale | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Patrimonio netto: | | | |
| Capitale | 18.500.000 | 18.500.000 | 18.500.000 |
| Riserva da rivalutazione | 23.825 | 18.086 | 614.195 |
| Altre riserve | (1.619.399) | 16.761.802 | 3.179.705 |
| Avanzo (disavanzo) da fusione | (66.812) | (66.812) | (66.811) |
| Utili a Nuovo | (5.377.119) | (2.047.437) | (237.597) |
| Utili (perdita) d'esercizio | (9.259.127) | (21.686.276) | (7.524.721) |
| Totale patrimonio netto | 2.201.367 | 11.479.363 | 14.464.770 |
| Passività non correnti: | | | |
| Finanziamenti a medio / lungo termine | 67.819.021 | 23.656.501 | 42.463.320 |
| Strumenti finanziari derivati a lungo termine | 196.214 | 400.791 | 758.833 |
| Fondo rischi e oneri | 1.832.887 | 1.891.496 | 2.849.213 |
| Benefici ai dipendenti | 3.280.290 | 3.998.800 | 6.518.350 |
| Imposte differite | 5.339.397 | 6.622.569 | 6.182.655 |
| Passività finanziarie non correnti | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Altri debiti e passività non correnti | 20.880.163 | 11.915.520 | 0 |
| Totale passività non correnti | 100.347.972 | 49.485.677 | 58.772.370 |
| Passività correnti: | | | |
| Finanziamenti a breve termine | 49.917.853 | 104.947.049 | 87.494.607 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 0 | 0 | 0 |
| Passività finanziarie correnti | 2.720.893 | 5.316.715 | 35.610.895 |
| Debiti commerciali | 56.734.170 | 67.118.330 | 81.257.448 |
| Debiti tributari | 73.368.270 | 65.427.506 | 42.368.263 |
| Altri debiti e passività correnti | 27.707.013 | 35.082.971 | 42.095.650 |
| Totale passività correnti | 210.448.199 | 277.892.572 | 288.826.863 |
| Passività collegate ad attività da dismettere | 0 | 0 | 0 |
| Totale passività e patrimonio netto | 312.997.538 | 338.857.612 | 362.064.003 |

| Conto economico | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ricavi totali | 137.709.251 | 178.658.992 | 247.124.644 |
| Variazione rimanenze | (249.376) | (110.111) | (752.293) |
| Costi per materie di consumo | (13.302.804) | (18.047.825) | (27.661.042) |
| Costi per servizi | (36.503.565) | (39.276.480) | (55.342.419) |
| Costi per godimento beni di terzi | (4.161.518) | (4.681.277) | (5.109.518) |
| Costi per il personale | (71.860.324) | (95.246.275) | (131.371.590) |
| Altri (oneri) proventi operativi | (4.677.352) | (6.204.967) | (1.656.337) |
| Altri (oneri) proventi | 1.590.517 | (1.294.061) | (3.039.876) |
| Totale costi | (129.164.422) | (164.860.995) | (224.933.074) |
| Risultato operativo lordo | 8.544.829 | 13.797.998 | 22.191.570 |
| Accantonamenti e svalutazioni | (8.621.667) | (17.821.287) | (3.637.322) |
| Ammortamenti | (8.449.647) | (10.627.907) | (14.876.015) |
| Rettifiche di valore su immobilizzazioni | 0 | 0 | (14.570) |
| Risultato operativo netto | (8.526.485) | (14.651.197) | 3.663.663 |
| Valutazione a patrimonio netto delle collegate | - | - | - |
| (Oneri) finanziari | (7.800.704) | (12.224.857) | (12.102.660) |
| Proventi finanziari | 2.088.435 | 2.096.175 | 4.461.536 |
| Risultato ante imposte | (14.238.754) | (24.779.879) | (3.977.462) |
| Imposte | 1.709.812 | 3.093.603 | (3.547.259) |
| Risultato delle attività in funzionamento | (12.528.942) | (21.686.276) | (7.524.721) |
| Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione | 3.269.815 | - | - |
| Risultato netto di esercizio | (9.259.127) | (21.686.276) | (7.524.721) |

1. La prospettazione del debitore

Aimeri opera nel settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e ha per oggetto “ *L’assunzione, sotto qualsiasi forma, di appalti e/o concessioni di costruzione e gestione e/o convenzioni per la progettazione, gestione ed erogazione di servizi e la fornitura di beni, per conto di pubbliche amministrazioni dello Stato Italiano e degli Stati membri della Comunità Economica Europea e di qualsiasi Stato del mondo, nonché di persone ed enti privati e relativi principalmente all’attività di progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse.*”

Per quanto concerne i contratti di appalto stipulati con le Pubbliche Amministrazioni (in particolare con Enti Locali), l'affidamento dell'appalto ha luogo mediante procedure ad evidenza pubblica regolate dalla normativa sugli appalti.

La crisi finanziaria ed economica che ha colpito l’Italia nell’ultimo decennio ha avuto ripercussioni anche sulla società Aimeri a partire dall’esercizio di quest’ultima del 2012 determinando una riduzione degli affidamenti bancari e un considerevole e strutturale ritardo dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Aimeri ha tentato di fronteggiare la situazione venutasi a creare, in special modo riguardo alla crescente perdita di liquidità legata al forte rallentamento del ciclo di incassi, tramite la cessione pro soluto o pro solvendo dei propri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni a favore degli istituti finanziatori e la stipula di contratti di factoring e di leasing finanziari.

Tali operazioni hanno comportato extra-costi di natura finanziaria, che la società è riuscita a coprire solo parzialmente in quanto il sistema creditizio si è mostrato riluttante a consentire l'anticipato smobilizzo dei crediti verso le P.A., essendo stato riconosciuto a quest'ultime scarso merito creditizio.

La crisi di liquidità generatasi per le sopracitate cause ha determinato una posticipazione del pagamento dei debiti della società Aimeri e l'assoggettamento di quest'ultima ad azioni giudiziali da parte dei propri creditori, finalizzate al recupero coattivo dei crediti vantati nei confronti della società.

Il management di Aimeri ha pertanto avviato iniziative per individuare una soluzione alla crisi di liquidità di cui sopra, nominando consulenti al fine di individuare lo strumento giuridico più appropriato e la predisposizione di un piano volto al superamento dello stato di tensione finanziaria; ha altresì avviato una serie di contrattazioni con le banche e le società di leasing creditrici al fine di addivenire ad un accordo avente ad oggetto la ristrutturazione del debito nonché interventi volti al risanamento della società.

In particolare nel Gennaio 2013 è stato elaborato dal management di Aimeri un piano economico-finanziario, per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016, volto al risanamento della società, che comprendeva:

- il riscadenziamento delle linee di credito a medio-lungo termine
- il riscadenziamento dei canoni di leasing
- la rimodulazione delle linee chirografarie a breve termine e dei contratti di factoring
- la cessione pro solvendo di crediti di Aimeri verso le P.A. a favore degli istituti finanziatori

Lo stato di crisi di Aimeri si è acuito nel corso dell'esercizio 2013 in quanto è sopravvenuta l'impossibilità di partecipare a nuove gare pubbliche di appalto, stante l'indisponibilità degli istituti di credito a rilasciare le necessarie referenze bancarie.

Inoltre, essendo fortemente discontinuo il supporto finanziario ricevuto dal ceto bancario, la società difettava di una positiva attestazione della regolarità contributiva (DURC) senza soluzione di continuità; requisito fondamentale ai fini delle dichiarazioni da rilasciare in sede di

gara di appalto: si richiede infatti, ai fini della possibile partecipazione, l'attestazione di regolarità contributiva per tutta la durata della procedura di gara ovvero per il periodo che intercorre tra la presentazione dell'offerta e l'eventuale stipula del contratto.

Il peggioramento dello stato economico-finanziario della società Aimeri si è ripercosso sulla capogruppo Biancamano comportando così la predisposizione da parte dei C.d.A. di Biancamano e di Aimeri all'approvazione di un nuovo piano di risanamento delle posizioni debitorie per il periodo 2013-2019, con la prospettiva di una nuova ristrutturazione del debito di Biancamano e di Aimeri.

Al fine di incrementare la redditività del business è stato quindi adottato un criterio selettivo di aggiudicazione dei nuovi appalti, basato prevalentemente sulla tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti; inoltre vi è stata una forte riduzione del budget destinato agli investimenti oltre che un taglio di costi strutturali e operativi.

In data 20.01.2014 è stato sottoscritto un accordo di ristrutturazione da Biancamano Holding S.A. (detentrica del 50,294% del capitale sociale di Biancamano), Biancamano, gli istituti finanziatori e Loan Agency S.r.l. finalizzato alla ristrutturazione dell'indebitamento di Biancamano e di Aimeri e all'erogazione di nuovo credito finanziario.

Nel corso del 2014 si è registrato un forte ritardo nell'implementazione del piano proposto.

In particolare, a fronte di una previsione di crescita del fatturato, l'esercizio 2014 ha registrato una perdita netta di oltre 9 milioni di euro (con un calo del circa 23% dei ricavi); tale circostanza è dovuta a fattori esogeni e di mercato, ma anche e soprattutto alla già citata assenza della regolarità contributiva senza soluzione di continuità.

Alla luce di quanto sopra, Aimeri ha pertanto ritenuto di procedere ad un aggiornamento del piano di cui si è dato atto, approvando in data 07.04.2015 un nuovo piano industriale per il periodo 2015-2020, avviando una serie di nuove trattative con gli istituti creditori.

Nelle more di tali trattative, stante il progressivo deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale, la società ha ravvisato la necessità di avviare un nuovo percorso di risanamento che ha portato al deposito di un nuovo piano di ristrutturazione per il periodo 2017-2021.

Detto piano, volto al risanamento dell'azienda attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art 186-bis l.fall. , avrebbe costituito la base del futuro piano di concordato.

2. Le considerazioni dei Commissari Giudiziali

Il Collegio dei Commissari, visionando i bilanci e le relazioni allegate, rilevano come, stante la crisi già verificatasi sin dal 2012, la società abbia messo in essere azioni finalizzate al tentativo di risanamento aziendale che sono risultate di scarso successo.

I diversi piani proposti non hanno sortito gli effetti sperati, di talché si è assistito ad una continua rivisitazione degli stessi.

I negativi risultati conseguiti negli anni, che hanno portato ad un forte calo dei ricavi, sono da ricondurre certamente a fattori esogeni quali la contrazione del mercato, la difficoltà di far fronte ai propri obblighi da parte delle Pubbliche Amministrazioni nel pagamento delle debenze a favore di Aimeri ed anche le riforme normative del settore merceologico ove la debitrice opera, ma è altrettanto evidente come alcune condizioni endogene (in primis la mancanza di DURC positivi) abbiano reso impossibile la partecipazione a bandi di appalto con conseguente diminuzione dei flussi di ricavi ed anche il regolare incasso dei crediti commerciali, stante il divieto per i soggetti pubblici di erogare pagamenti in favore di aziende non in regola con gli obblighi contributivi.

Anche talune operazioni societarie si sono dimostrate poco lungimiranti, e – ancorché compiute con l'intento di sviluppare nuove sinergie di mercato – hanno prodotto risultati neutri se non addirittura peggiorativi, portando l'azienda a destinare risorse finanziarie verso operazioni che non hanno creato flussi positivi anziché verso azioni maggiormente funzionali al risanamento.

In particolare, il Collegio ha approfondito verifiche e controlli sulle seguenti operazioni:

Manutencoop Servizi Ambientali

L'operazione di fusione fra le società, perfezionatasi nel 2009, ha permesso di fatto di creare un gruppo importante presente in oltre 20 regioni, con una previsione – in allora – di raggiungere raccolte di rifiuti per oltre 1,2 milioni di tonnellate all'anno.

L'operazione è stata finanziata in parte ricorrendo all'indebitamento bancario a lungo termine ed in parte con mezzi propri di Biancamano.

Obiettivo dell'operazione era quello di permettere al gruppo di estendere la propria attività anche nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ospedalieri (settore ove Manutencoop risultava leader da oltre vent'anni).

E' doveroso segnalare che l'Antitrust ha regolarmente vigilato sull'operazione, e che gli analisti delle SIM di maggior rilievo ritenevano valida l'operazione e pagata ad un multiplo ragionevole.

Di fatto l'incremento sperato nei ricavi non si è manifestato nel lungo periodo, non riuscendo pertanto a portare quel maggior indotto originariamente individuato come raggiungibile.

A parere del Collegio tale operazione ha avuto effetti di natura durevole sulla struttura patrimoniale della società e pure sulla redditività della medesima.

Infatti, a seguito della fusione, si è registrato un importante incremento del numero dei dipendenti con un corrispondente aumento dei costi fissi e degli oneri previdenziali e fiscali relativi, che non hanno trovato integrale copertura in un corrispondente incremento del fatturato e dei margini operativi. In sostanza è ragionevole ritenere che in questo periodo della vita di Aimeri hanno iniziato a crearsi i presupposti dell'incremento dell'indebitamento che poi è deflagrato in termini insostenibili negli esercizi successivi.

Acquisizione Terreno Como

Aimeri nell'anno 2011 ha proceduto ad effettuare un'operazione di acquisto per un appezzamento di terreno con sovrastante edificio rurale sito in Como per la somma di oltre € 900.000,00.=.

Tale operazione, secondo quanto dichiarato dagli amministratori di Aimeri, si sarebbe resa necessaria in quanto finalizzata alla possibilità di partecipare ad un bando per un appalto nella zona per oltre 82milioni distribuiti in 7 anni: uno dei requisiti necessari per la partecipazione a detta gara consisteva proprio nella dimostrazione di poter disporre tra l'altro un sito in zona da destinare a piattaforma ecologica per il conferimento diretto dei rifiuti da parte degli utenti.

A seguito della mancata aggiudicazione della gara, il risultato dell'operazione si è dimostrato economicamente improduttivo, con un esborso importante per l'acquisto di un terreno il cui controvalore commerciale risulta alla data odierna assai modesto.

A.T.O Joniambiente

Aimeri risulta creditrice nei confronti di Joniambiente di somme impagate fin dal 2006.

Nel bilancio al 31.12.2013 si dava atto dell'accordo sottoscritto con Joniambiente con la previsione di incasso della somma complessiva di € 17.963.000,00= a fronte di un monte crediti incagliati di € 34.495.000,00.=

Tale accordo transattivo, siglato in data 9.11.2013, prevedeva un pagamento in linea con le disposizioni della Circolare della Regione Sicilia n. 2 del 2012 che disciplina la concessione di anticipazioni finanziarie ai comuni finalizzate all'abbattimento dei debiti delle A.T.O. concernenti il ciclo dei rifiuti. Gli amministratori al fine di rappresentare gli effetti economici netti complessivi relativi alla definizione del contenzioso, hanno incrementato il fondo svalutazioni crediti per un importo pari ad € 11.943.000,00.=

Per il residuo credito pari ad € 9.738.000,00.= relativo alle prestazioni del periodo 01/08/2011-31/07/2013 gli amministratori – nelle relazioni predisposte anche negli anni successivi - non hanno ritenuto sussistente alcun rischio di insolvenza da parte di Joniambiente, giustificando il ritardo nell'incasso alla esigenza di definire preliminarmente l'accordo di cui sopra.

Alcun ulteriore accantonamento al fondo è stato pertanto fatto.

Il Collegio, valutata la criticità della posizione e l'evoluzione storica dei pagamenti incassati, ritiene l'operazione sostanzialmente neutra per gli effetti dello sviluppo e della stabilità del concordato, pur riservandosi il monitoraggio attento e puntuale degli incassi del credito ancora in essere.

Con riguardo alla posizione esaminata occorre evidenziare che il mancato prolungato incasso di crediti di rilevante entità ha avuto un significativo effetto negativo sulla gestione finanziaria della società.

Ancorché si sia pertanto assistito ad una rinuncia di oltre 17 milioni, è plausibile ritenere che le motivazioni che hanno condotto Aimeri a stipulare la transazione nel 2013 si fondassero sulla necessità di disporre di un credito certo e certificato da utilizzare per la sistemazione della propria posizione debitoria nei confronti delle banche.

In conclusione, il Collegio deve rilevare che l'azienda ha messo in essere operazioni che risultano evidentemente compiute con errori valutativi che hanno di fatto impoverito l'azienda stante il mancato conseguimento degli obbiettivi che le stesse si prefiggevano di raggiungere.

L'indebitamento bancario cui si è ricorso per permettere il perfezionamento delle stesse è certamente atto censurabile e probabilmente una analisi maggiormente approfondita delle effettive probabilità di successo di ogni singola operazione avrebbe dovuto e potuto indurre il

management (amministratori e sindaci) di Aimeri ad evitarle ovvero a creare dei “paracaduti” sufficienti a garantire una migliore situazione finanziaria globale.

Il successivo indirizzamento dell’attenzione verso operazioni transattive con i maggiori creditori societari privati (banche e società di leasing in primis) se da un lato hanno forse permesso di proseguire nell’attività societaria dall’altro hanno altrettanto probabilmente distratto l’attenzione dalle esigenze erariali portando l’indebitamento societario a livelli importanti e insostenibili.

Le transazioni fiscali e previdenziali poste in essere, ancorché legittime alla luce delle normative vigenti, così come gli accordi raggiunti con i maggiori creditori di cui sopra, rappresentano certamente operazioni che possono portare alla ristrutturazione della debitrice, ma interventi preventivi avrebbero potuto creare situazioni migliorative ed evitare, se non escludere, alcune criticità sopravvenute.

IV. I VALORI PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ DEBITRICE: GLI ACCERTAMENTI DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

La ricorrente il 26.10.2017 ha depositato un’integrazione del piano concordatario nella quale ha dato evidenza della situazione patrimoniale al 31.07.2017 che tiene conto delle registrazioni contabili effettuate successivamente al 04.08.2016 (data di riferimento della proposta).

In data 05.12.2017 la ricorrente, come già descritto, ha depositato un’ulteriore integrazione del piano concordatario apportando le conseguenti rettifiche contabili alla situazione patrimoniale al 31.07.2017.

1 Le attività del concordato

L’attivo concordatario definitivo così come rappresentato dalla ricorrente, individuato nella colonna “Piano 12.2017” e basato sulla situazione patrimoniale al 31.07.2017 aggiornata e rettificata è sintetizzato nella tabella seguente che contiene per memoria e confronto anche i dati della versione del piano precedente “Piano 10.2017”:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione rettificata 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| Disponibilità liquide | 500.483 | 2.568.451 | 240.005 | 2.808.457 | 2.808.457 | 2.808.457 |
| Clienti (--> Crediti commerciali) | 94.881.688 | 96.859.292 | (37.455.455) | 59.403.837 | 61.103.837 | 59.403.837 |
| Erario (--> Crediti tributari) | 9.663.322 | 10.006.343 | (737.549) | 9.268.793 | 9.268.793 | 9.268.793 |
| Rimanenze | - | - | - | - | - | - |
| Crediti diversi (--> Altre attività) | 137.336.561 | 126.374.930 | (123.559.660) | 2.815.269 | 2.815.269 | 2.815.269 |
| Ratei e risconti Attivi | 198.738 | 18.013 | - | 18.013 | 18.013 | 18.013 |
| Immobilizzazioni materiali | 6.308.254 | 6.308.254 | (4.447.754) | 1.860.500 | 1.360.500 | 1.860.500 |
| Immobilizzazioni immateriali | - | 9.674.954 | (9.674.954) | - | - | - |
| Partecipazioni | 26.514 | 12.514 | 10.934.432 | 10.946.946 | 10.946.946 | 10.946.946 |
| Titoli in portafoglio | 131.919 | 152.906 | - | 152.906 | 152.906 | 152.906 |
| Crediti infragruppo (*) | - | - | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 |
| Crediti per consolidato fiscale (*) | - | - | 6.941.260 | 6.941.260 | 6.941.260 | 6.941.260 |
| Crediti per azienda concessa in affitto (*) | - | - | 46.595.041 | 46.595.041 | 47.503.411 | 46.595.041 |
| Totale attivo | 249.047.478 | 251.975.656 | (109.326.117) | 142.649.539 | 144.757.909 | 142.649.539 |

Il Collegio ha effettuato le verifiche che sono state ritenute necessarie ed opportune in relazione alla esistenza, consistenza e corretta valutazione delle poste di attivo patrimoniale il cui realizzo è offerto quale fonte finanziaria per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario nelle percentuali previste nel piano.

Di seguito sono commentate le voci che compongono l'attivo concordatario con le eventuali rettifiche proposte dai Commissari Giudiziali.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide considerate nell'attivo concordatario sono evidenziate dalla ricorrente nella seguente tabella:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|--|------------------|------------------|----------|
| C/TRANS BANC.C/O TODISCO | 3.710 | 3.710 | (3.710) | - | - | - | |
| BCC B.GAROLFO c/c 801406 | 59.219 | 1.743.761 | - | 1.743.761 | 1.743.761 | | |
| B.POP MILANO c/c FRVS | 242.120 | 231.566 | - | 231.566 | 231.566 | | |
| M.P.S. C/C 52040 tfr | 478 | 394 | - | 394 | 394 | | |
| BCC C/C 802375 | 163.958 | 115.104 | - | 115.104 | 115.104 | | |
| BANCO DI SARDEGNA | 10.028 | 7.592 | - | 7.592 | 7.592 | | |
| BANCO POSTA | 7.476 | 20.330 | - | 20.330 | 20.330 | | |
| BANCA D'ALBA | 13.152 | 12.739 | - | 12.739 | 12.739 | | |
| BANCA MARCA C/2511372 | 344 | 129.185 | - | 129.185 | 129.185 | | |
| BCC SEN. PIETRO GRAMMATICO | - | 29.030 | - | 29.030 | 29.030 | | |
| BP SONDRIO CON.PREV.98/16 | - | 275.039 | - | 275.039 | 275.039 | | |
| CASSA CONTANTI SEDE | - | - | - | - | - | | |
| CASSE GESTION | - | - | - | - | - | | |
| TRANSITORIO TESORERIA | - | - | 243.715 | 243.715 | 243.715 | | |
| Disponibilità liquide | 500.483 | 2.568.451 | 240.005 | 2.808.457 | 2.808.457 | 2.808.457 | - |

Il Collegio ha riscontrato le consistenze dei saldi dei conti correnti evidenziati con le risultanze degli estratti conto bancari. Alla data del 05.12.2017 le disponibilità liquide complessive ammontano ad € 4.592.767,56=.

Per quanto concerne le disponibilità liquide relative al conto “Transitorio Tesoreria”, pari ad € 243.715,00.= occorre rilevare che si tratta di somme depositate presso Istituti di Credito ed oggetto di pignoramenti presso terzi eseguiti da creditori in epoca antecedente il deposito del ricorso ex art. 161 6 co. 1. fall., non ancora assegnati.

Dette somme risulteranno disponibili per l’esecuzione del piano in conformità e nei tempi con cui saranno rilasciati i provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive da parte delle Autorità Giudiziarie che le hanno disposte.

Nelle disponibilità liquide è compreso il conto corrente acceso dagli organi della procedura sul quale la ricorrente ha depositato i fondi per le spese di giustizia disposti dal Tribunale di Milano con il provvedimento di ammissione.

Crediti commerciali

La ricorrente ha considerato ai fini del piano di disporre di crediti commerciali liquidi, certi ed esigibili per un ammontare complessivo di € 59.403.837,00.=, dopo aver effettuato rettifiche dei valori nominali iscritti in contabilità per compensazioni di posizioni creditorie verso fornitori, per anticipi fatture, per note credito da emettere e al netto di un fondo svalutazione analiticamentedeterminato ed ammontante ad € 5.200.000,00.=.

Il dettaglio è riportato nella tabella seguente:

| Attivo | Bilancio 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|---|------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| CLIENTI ORDINARI | 61.080.285 | 63.058.500 | (9.348.070) | 53.710.429 | 55.410.429 | 53.710.429 | (1.700.000) |
| CREDITI COMM. IMM.RIVIERA | 163.706 | 163.706 | - | 163.706 | 163.706 | 163.706 | - |
| CREDITI BIANCAMANO (CONS.FISCALE) | 6.941.260 | 6.941.260 | (6.941.260) | - | - | - | - |
| CREDITI VERSO IFITALIA PRO SOL EX ART.67 | 54.796.525 | 54.796.525 | (54.796.525) | - | - | - | - |
| CREDITI VERSO IFITALIA PRO > LEASING | (34.871.139) | (34.871.139) | 34.871.139 | - | - | - | - |
| CLIENTI ORD.FT.DA EMETT. | 1.484.908 | 1.464.000 | - | 1.464.000 | 1.464.000 | 1.464.000 | - |
| CLIENTI ORD.NCR DA EMETT. | (20.575) | (278) | - | (278) | (278) | (278) | - |
| FATTURE DA EMETTERE | 3.985.606 | 3.985.606 | - | 3.985.606 | 3.985.606 | 3.985.606 | - |
| FATTURE DA EMETTERE ONERI POST GESTIONE | 80.374 | 80.374 | - | 80.374 | 80.374 | 80.374 | - |
| IFITALIA PROSOLUTO | 1.240.739 | 1.240.739 | (1.240.739) | - | - | - | - |
| CREDITI COMM. BIANCAMANO | - | - | - | - | - | - | - |
| FATTURE DA EMETTERE VS BCM | - | - | - | - | - | - | - |
| CREDITI CEDUTI ENERGETICAMBIENTE DINIEGO CESSIONE | - | - | - | - | - | - | - |
| Clienti (-> Crediti commerciali) | 94.881.688 | 96.859.292 | (37.455.455) | 59.403.837 | 61.103.837 | 59.403.837 | (1.700.000) |

Ai fini del piano concordatario la ricorrente ha ritenuto di considerare effettivamente disponibili i suddetti crediti nel minor ammontare di € 55.338.991,00.=, in considerazione di

rettifiche derivanti dalla incerta esigibilità di crediti, con particolare riferimento a quelli vantati nei confronti della Provincia di Imperia anche relativi alla gestione della società incorporata Ponticelli Srl (€ 4.064.847,00.=).

Il Collegio ha effettuato approfondite verifiche sulla effettiva consistenza ed esigibilità di crediti, anche in relazione alle tempistiche di incasso riportate nel piano finanziario, di cui si dà contezza di seguito.

In primo luogo il Collegio ha individuato le principali posizioni creditorie selezionando quelle di maggiore consistenza e per le quali le informazioni a disposizione hanno evidenziato le principali criticità, che rappresentano in valore il 96,51 % di tutti i crediti considerati nell'attivo realizzabile.

Le posizioni esaminate sono riportate nella tabella seguente:

| CREDITI COMMERCIALI DA ANALIZZARE | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|----|--------------------------------|---------------------|
| 1 | JONIAMBIENTE SPA IN LIQ. | € 24.478.283 | 18 | COMUNE DI SAN CESAREO | € 459.194 |
| 2 | COMUNE DI ALCAMO | € 4.709.125 | 19 | COMUNE DI BRINDISI | € 400.000 |
| 3 | TERRA DEI FENICI SPA | € 4.679.000 | 20 | EDERAMBIENTE S.C. | € 365.782 |
| 4 | KALAT AMBIENTE SPA IN LIQ. | € 4.504.313 | 21 | COMUNE DI RAPALLO | € 303.598 |
| 5 | COMUNE DI ALASSIO | € 2.143.310 | 22 | COMUNE DI ROCCA DI PAPA | € 290.113 |
| 6 | CEM AMBIENTE SPA | € 1.922.810 | 23 | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE | € 275.408 |
| 7 | COMUNE DI ALGHERO | € 1.716.512 | 24 | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL | € 247.630 |
| 8 | COMUNE DI MARSALA | € 1.242.684 | 25 | ATENA SPA | € 247.095 |
| 9 | ENERGETICAMBIENTE | € 947.734 | 26 | COMUNE DI CERIALE | € 243.716 |
| 10 | COMUNE DI RODI GARGANICO | € 945.525 | 27 | HERA SPA | € 222.518 |
| 11 | COMUNE DI CALTAGIRONE | € 710.504 | 28 | CITTA' METROPOLITANA DI ROMA | € 202.390 |
| 12 | C.O.V.E.V.A.R. | € 558.044 | 29 | COMUNE DI CAMOGLI | € 160.614 |
| 13 | AZ. CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE | € 527.732 | 30 | COMUNE DI SAN VITO LO CAPO | € 138.302 |
| 14 | COMUNE DI CASTELLAMARE DEL GOLFO | € 514.080 | 31 | COMUNE DI FAVIGNANA | € 132.831 |
| 15 | CIR 33 | € 500.000 | 32 | COMUNE DI CUSANO MILANINO | € 123.221 |
| 16 | DE VIZIA TRASFER SPA | € 493.385 | 33 | CSEA | € 166.180 |
| 17 | COMUNE DI DORGALI | € 478.864 | | TOTALE | € 55.050.477 |

Il Collegio, all'esito delle verifiche effettuate, condotte sui documenti a disposizione e tenuto conto dei pareri espressi dai legali che assistono Aimeri nel plurimo contenzioso che caratterizza talune delle posizioni creditorie evidenziate, aveva ritenuto che, per le considerazioni che verranno di seguito illustrate, avrebbero dovuto essere apportate rettifiche ulteriori in diminuzione per un ammontare complessivo di € 3.045.525,00.=

La società, preso atto delle criticità rilevate dai Commissari, con l'integrazione del piano "12.2017" ha recepito solo parzialmente le rettifiche in diminuzione segnalate, incrementando il fondo svalutazione crediti per il minor importo di € 1.700.000,00.=

Le posizioni in merito alle quali il Collegio ha segnalato le principali criticità sono commentate di seguito.

- **A.T.O. Joniambiente Spa in liq.ne**

Si tratta della principale posizione creditoria di Aimeri, vantata nei confronti di un A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) che raggruppava i principali comuni della provincia di Catania e che si trova attualmente in liquidazione.

Il credito € 24.478.283 è indicato già al netto dei fondi di svalutazione crediti accantonati dalla società in passato.

In occasione della redazione del piano attestato del 2014, una parte del credito pari ad € 16.123.831,70 è stato certificato e ceduto pro solvendo ad Ifitalia spa, quale mandataria degli istituti di credito aderenti all'accordo. Il Collegio ha verificato che il suddetto importo coincide con le risultanze contabili di Ifitalia.

La certificazione è avvenuta mediante il rilascio di una dichiarazione di debito da parte di Joniambiente, anche a seguito di complessi accordi transattivi, ed è stata supportata da confort letter rilasciate da studi legali e dall'attestazione del piano ex art. 67 comma 2 lett. d) l. fall..

Occorre rilevare che gli accordi transattivi che hanno dato origine alla dichiarazione di debito prevedono, in caso di inadempimento da parte delle Amministrazioni Comunali, l'intervento della Regione Sicilia in base alle previsioni della circolare regionale n. 2 del 10.11.2012.

La ricorrente ha previsto di utilizzare l'incasso dell'intero credito certificato per il soddisfacimento della classe 8 – Banche aderenti all'accordo, tenuto conto della cessione del credito effettuata.

Al riguardo occorre ricordare che la previsione di incasso nell'ultimo anno di piano costituisce una previsione prudenziale, tenuto conto che gli accordi paraconcordatari prevedono un pagamento dilazionato in 3 anni a partire dal sesto anno successivo all'omologazione della proposta concordataria.

Il Collegio ritiene di non rilevare particolari criticità in merito alla posizione creditoria per la parte certificata, tenuto conto dell'esistenza della dichiarazione di debito, della previsione di intervento sussidiario della Regione Sicilia, nonché della circostanza che gli Istituti di Credito dovrebbero essere a conoscenza delle peculiarità di esigibilità del credito di cui dovrebbero aver tenuto conto, aderendo prima al piano di ristrutturazione nel 2014 e successivamente all'accordo paraconcordatario connesso all'attuale proposta concordataria.

Il residuo credito pari ad € 9.093.585,50 e relativo al contratto d'appalto in proroga per il periodo dal novembre 2011 al luglio 2013 è indicato nel piano al netto di un fondo svalutazione

di € 700.000, accantonato su indicazione dell'attestatore che corrisponde al 10% del valore del contratto di appalto, considerando quale rischio potenziale l'applicazione di penale contrattuale nella misura massima applicabile in base al contratto d'appalto.

Per questo credito la ricorrente aveva agito in sede monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo di € 9.526.538,57, al quale Joniambiente si è opposta eccependo l'esistenza di suoicrediti per penali contrattuali ed altro.

Occorre ricordare che Joniambiente ha, nel contempo, convenuto in giudizio Aimeri per ottenere un risarcimento per presunto danno d'immagine connesso ad asseriti disservizi, giudizio che è stato riunito con quello riguardante l'opposizione a decreto ingiuntivo. Le richieste di Joniambiente compenserebbero integralmente il credito di Aimeri.

La ricorrente, sulla base delle relazioni rilasciate dai legali che l'assistono nel contenzioso tutt'ora in corso, ha ritenuto esigibile il credito sopra riportato in ragione delle seguenti argomentazioni:

- a) Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe avere esito positivo, salvo l'eventuale applicazione di penali nella misura già coperta dal fondo svalutazione indicato dall'attestatore, con ciò anche in definizione del contenzioso relativo alle penali applicate;
- b) Il giudizio relativo al risarcimento per danno d'immagine dovrebbe avere esito positivo in quanto le ragioni della controparte non appaiono particolarmente fondate ed essa Aimeri ha formulato debite eccezioni;

Il Collegio, esaminata attentamente la posizione creditoria, la documentazione a supporto, gli atti relativi al contenzioso, le relazioni del legale che assiste la società, con il quale si è pure confrontato in diverse riunioni, rileva che l'esigibilità del credito è connotata da profili di criticità, connessi sia alla effettiva tempistica di incasso del credito certificato, sia all'alea del giudizio in corso per la restante parte del credito. Tuttavia il Collegio, tenuto conto della natura e delle circostanze fattuali del credito e del contenzioso in essere, ritiene di non disporre di elementi oggettivi e non arbitrari per poter stimare un differente accantonamento al fondo svalutazione crediti rispetto a quello già appostato dalla ricorrente.

• **Comune di Alassio**

Il credito nominale vantato da Aimeri nei confronti del Comune di Alassio iscritto in contabilità ammonta ad € 2.883.310,00.=.

La ricorrente, nella versione precedente del piano, aveva appostato un fondo svalutazione del credito ammontante ad € 740.000,00.=.

Il Collegio, nell'esaminare la documentazione relativa, con particolare riferimento al contenzioso in essere, aveva ritenuto tale fondo non adeguato a coprire i rischi oggettivi di esistenza parziale del credito.

Occorre, infatti, evidenziare che la ricorrente aveva convenuto in giudizio il Comune di Alassio, avanti:

- il Tribunale di Savona, promuovendo un'azione di arricchimento indebito per revisione prezzi non corrisposta negli anni dal 1998 al 2008, quantificata in € 2.684.415,62. Il contenzioso si è concluso con la sentenza 776/2016 che ha dichiarato inammissibile la domanda di Aimeri, la quale ha proposto appello;
- il TAR di Liguria promuovendo azione di recupero del credito pari ad euro 376.145,20 a titolo di revisione del prezzo per il periodo 2009-2013; il giudizio è appena iniziato;
- il Tribunale di Savona ove è stata convenuta in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per € 497.899,49.

Il Collegio, sulla base dell'esame delle relazioni del legale che assiste Aimeri e degli atti di causa, si è formato il convincimento di una prognosi sostanzialmente positiva degli ultimi due giudizi, anche tenuto conto dei riconoscimenti di debito da parte del Comune di Alassio, mentre ha ritenuto il primo giudizio connotato da pregnanti profili di criticità tali da non poter confermare un esito positivo da cui poter desumere l'esistenza e l'esigibilità del credito.

In conseguenza delle criticità evidenziate dal Collegio, la ricorrente ha ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore adeguamento del fondo svalutazione di € 1.200.000,00.=

• **Comune di Rodi Garganico**

La ricorrente ha in corso un contenzioso derivante da opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per € 1.142.484,13.=, per fatture relative a servizi contrattuali ed aggiuntivi.

L'opposizione promossa dal Comune è basata essenzialmente su un'eccezione di inammissibilità fondata sul disposto dell'art. 248 secondo comma D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale "Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione".

Il Comune di Rodi Garganico ha dichiarato lo stato di dissesto in data 29.06.2017, ma la circostanza non impedisce alla ricorrente di munirsi di un titolo esecutivo, ragion per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo formulata dal Comune, sotto questo profilo, appare al Collegio priva di fondamento.

Parimenti le eccezioni di merito formulate dalla controparte, anche sentite anche il legale della società, non appaiono particolarmente pregnanti e supportate da elementi probatori.

In considerazione degli approfondimenti effettuati, il Collegio ha quindi ritenuto di convenire con le valutazioni della ricorrente.

- **CIR 33**

Il credito ammonta ad € 500.000,00.= ed è vantato nei confronti di un Consorzio marchigiano per maggiori servizi resi rispetto a quelli previsti nel contratto di appalto concluso nel 2013.

Il contratto era incluso nel ramo d'azienda acquistato da Manutencoop, la quale, in passato, aveva già vinto un contenzioso con CIR 33 per il riconoscimento di crediti per maggiori utenze.

Le fatture emesse nel 2013 ammontano a € 1.029.471,00.= ed il credito residuo corrisponde a quello originario al netto di un fondo stanziato negli anni passati, tenuto conto dei parametri di riconoscimento del credito a Manutencoop.

Il Collegio, esaminata la posizione anche in contraddittorio con i legali che assistono Aimeri, ha ritenuto che il mancato azionamento del credito in giudizio nonché le condizioni di appalto costituiscano elementi che conducono a ritenere il credito di difficile esigibilità.

La società, con l'ultima integrazione al piano, recependo le osservazioni del Collegio ha completamente svalutato il credito.

• **Comune di Brindisi**

La ricorrente ha esposto a piano un credito nei confronti del Comune di Brindisi pari ad € 400.000,00= a fronte del maggior importo di € 8.342.799,50 richiesto con atto di citazione notificato nel corso del 2015 ed introduttivo di un giudizio tuttora pendente.

L'azione ha per oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca di una procedura negoziata, vinta da Aimeri nel 2013, in forza della sentenza del TAR Puglia che aveva accertato la irregolarità del procedimento di aggiudicazione come svolto dal Comune di Brindisi ed il credito indicato a piano, di € 400.000,00, è pari a quanto sostenuto da Aimeri per costi sostenuti sia per la partecipazione della negoziazione, sia per l'approntamento del cantiere.

Il Collegio ha esaminato gli atti ed i documenti di causa chiedendo chiarimenti al legale della società il quale ha tenuto a ribadire la correttezza dell'impostazione della causa, adita avanti il giudice ordinario, e la efficacia probatoria della documentazione prodotta.

Considerata la svalutazione operata dalla ricorrente in ordine alle voci di credito connesse al lucro cessante ed il danno emergente, in concreto difficili da confermare in sede concordataria, il Collegio ritiene di non dover apportare alcun'altra modifica.

Crediti tributari

La ricorrente ha considerato ai fini concordatari di disporre di crediti erariali per un ammontare complessivo di € 9.268.793,00.= dettagliati nella tabella seguente:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|----------|
| RITEN.FISC.SU INTER.ATTIV | 1.134 | 1.191 | - | 1.191 | 1.191 | | |
| RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT | 3.008.914 | 3.008.914 | - | 3.008.914 | 3.008.914 | | |
| ERARIO C/RIT. CONDOMINI | 5.777 | 5.777 | - | 5.777 | 5.777 | | |
| RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT 2016 | 2.601.308 | 2.601.308 | - | 2.601.308 | 2.601.308 | | |
| CRED.D'IMP.CARBON TAX | 91.734 | 91.734 | - | 91.734 | 91.734 | | |
| CRED.V/EQUITALIA CART.SOSPESA | 675.325 | 675.325 | - | 675.325 | 675.325 | | |
| IVA C/ERARIO | 1.998.423 | 2.346.599 | - | 2.346.599 | 2.346.599 | | |
| ERARIO C/ IMP. SOST. TFR | 84.954 | 84.954 | - | 84.954 | 84.954 | | |
| CRED. X IMPOSTE ANTICIPATE | 1.195.752 | 1.190.540 | (1.190.540) | - | - | | |
| CREDITI V/INAIL | - | - | - | - | - | | |
| IVA C/VENDITE | - | - | - | - | - | | |
| CREDITI V/DIPENDENTI | - | - | 452.991 | 452.991 | 452.991 | | |
| Erario (-> Crediti tributari) | 9.663.322 | 10.006.343 | (737.549) | 9.268.793 | 9.268.793 | 9.268.793 | - |

E' importante precisare che la parte più consistente di tale credito deriva da credito IVA generatosi nei periodi di imposta precedenti anche a seguito dell'introduzione della normativa

che prevede il cosiddetto “regime di split payment” per le prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione in senso lato.

La ricorrente ha previsto di realizzare tale posta attiva mediante l’uso della compensazione sia con i debiti IVA connessi alle liquidazioni periodiche correnti, sia con i debiti tributari regolati dalla transazione fiscale ed inseriti nelle classi 5,6 e 7.

Il Collegio ha provveduto a verificare la documentazione fiscale presentata agli Uffici competenti nonché la documentazione sottostante l’elaborazione dei modelli di riferimento non riscontrando alcuna anomalia evidente.

E’ opportuno evidenziare che i crediti IVA esposti nelle dichiarazioni fiscali dei periodi di imposta antecedenti sono risultate fornite di regolare visto di conformità rilasciato da professionista autorizzato.

Crediti diversi

La ricorrente ai fini del piano concordatario ha considerato l’esigibilità di crediti diversi così come esposti dalla seguente tabella:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|----------|
| CAUZIONI DEFINITIVE A FRN | 130.403 | 120.342 | (120.342) | - | - | - | - |
| CAUZIONI DEFINIT.AFFITTI | 169.648 | 169.648 | (169.648) | - | - | - | - |
| DEPOS. CAUZIONALI DIVERSI | 135.910 | 135.910 | (75.149) | 60.761 | 60.761 | - | - |
| DEPOS. CAUZIONALI DIVERSI MSA | 4.800 | 4.800 | (4.800) | - | - | - | - |
| CAPARRE CONFIRMATORIE | 1.838.517 | 1.838.517 | (1.838.517) | - | - | - | - |
| CREDITI TFR TESORERIA | 8.385.641 | 8.356.005 | (8.356.005) | - | - | - | - |
| INAIL C/ ANTICIPATO DIPENDENTI | 111.004 | 93.322 | - | 93.322 | 93.322 | - | - |
| CRED V/ENERGET PAGAM FORN | 13.301 | 27.718 | (27.718) | - | - | - | - |
| ENERGETICA C/FINANZ. SOCIO | 500.000 | 500.000 | (500.000) | - | - | - | - |
| CREDITI DIVERSI VERSO ENERGETICA | - | 53.785 | (53.785) | - | - | - | - |
| CREDITI V/DIPENDENTI | 2.578.005 | 2.578.005 | (2.578.005) | - | - | - | - |
| CREDITI DIPENDENTI COGEI | 264.265 | 264.265 | (264.265) | - | - | - | - |
| CREDITI VERSO FORNITORI DIVERSI | 393.353 | 300.208 | (300.208) | - | - | - | - |
| ENERGETICA C/CESSIONE | 10.989.599 | 10.435.568 | (10.435.568) | - | - | - | - |
| CREDITI V/DIP. POST 4 AGOSTO | - | 51.710 | - | 51.710 | 51.710 | - | - |
| AMBIENTE 33 APERCREDITO | 6.690 | 6.690 | (6.690) | - | - | - | - |
| PIANETA AMBIENTE APERCREDITO | 243 | 243 | (243) | - | - | - | - |
| BIANCAMANO UTILITIES APERCR. | 40.000 | 40.000 | (40.000) | - | - | - | - |
| AMBIENTE 2.0 APERCREDITO | 16.032 | 16.032 | (16.032) | - | - | - | - |
| CREDITI PER AZIENDA CONCESSA IN AFFITTO | 111.759.151 | 101.382.163 | (101.382.163) | - | - | - | - |
| CREDITI VERSO IFITALIA PRO SOL EX ART.67 | - | - | 54.796.525 | 54.796.525 | 54.796.525 | - | - |
| CREDITI VERSO IFITALIA PRO > LEASING | - | - | (34.871.139) | (34.871.139) | (34.871.139) | - | - |
| DEBITI VERSO IFITALIA PRO SOLVENDO EX ART.67 | - | - | (18.580.111) | (18.580.111) | (18.580.111) | - | - |
| IFITALIA PRO SOLUTO | - | - | 1.240.739 | 1.240.739 | 1.240.739 | - | - |
| DEBITI VS IFITALIA | - | - | (77.182) | (77.182) | (77.182) | - | - |
| TRANS DELEGAZIONI PAGAMENTO | - | - | 96.934 | 96.934 | 96.934 | - | - |
| C/TRANS BANC.C/O TODISCO | - | - | 3.710 | 3.710 | 3.710 | - | - |
| Crediti diversi (-> Altre attività) | 137.336.561 | 126.374.930 | (123.559.660) | 2.815.269 | 2.815.269 | 2.815.269 | - |

Il Collegio ritiene doveroso segnalare che in sostanza il credito esigibile si limita ad essere riferibili alle posizioni Ifitalia per crediti ceduti pro solvendo e pro soluto che devono ancora essere distribuiti.

Ratei e Risconti

Si tratta dell'appostazione contabile di costi sospesi in ossequio al principio della competenza economica.

Poiché ovviamente non costituiscono attivo realizzabile ai fini concordatari non sono commentati nella presente relazione.

Immobilizzazioni materiali

La ricorrente, ai fini concordatari, ha ritenuto di considerare liquidabili alcuni cespiti come da tabella seguente:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| VINOVO | 2.911.752 | 2.911.752 | (2.911.752) | - | - | - | - |
| TERRENI RAEE | 135.096 | 135.096 | (85.096) | 50.000 | 1.360.500 | 50.000 | (1.310.500) |
| FABBRICATI RAEE | 1.651.534 | 1.651.534 | (291.034) | 1.360.500 | - | 1.360.500 | 1.360.500 |
| IMPIANTO RAEE | 1.537.562 | 1.537.562 | (1.537.562) | - | - | - | - |
| ATTREZZATURA RAEE | 47.256 | 47.256 | (47.256) | - | - | - | - |
| MOBILI ARREDI RAEE | 25.052 | 25.052 | (25.052) | - | - | - | - |
| TERRENO COMO | - | - | 450.000 | 450.000 | - | 450.000 | 450.000 |
| TERRENI | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilizzazioni materiali | 6.308.254 | 6.308.254 | (4.447.754) | 1.860.500 | 1.360.500 | 1.860.500 | 500.000 |

Il piano depositato il 5.12.2017, rispetto alle versioni precedenti, prevede la cessione, oltre che dell'immobile sito in Mondovì nel quale è presente l'impianto RAEE, anche di un appezzamento di terreno limitrofo a detto impianto e pure di un terreno con annesso edificio rurale sito in Como, cespiti originariamente contenuti nell'azienda affittata ad Energeticambiente e di conseguenza non destinata all'alienazione.

Per quanto concerne l'immobile e l'impianto RAEE di Mondovì la ricorrente ha fatto eseguire una perizia di stima del più probabile valore di cessione che è stata posta a base della relazione ex art 160 comma 2 l. fall. redatta dall'attestatore dott. Sandro Aceto il quale ha dichiarato che il valore di € 1.360.500,00.= consente la migliore soddisfazione dei creditori privilegiati ipotecari rispetto al ricavato in caso di liquidazione.

Sull'immobile gravano ipoteche di primo e di secondo grado a favore di MPS Capital Service e Banca Ifis Spa; tenuto conto del valore di stima indicato dalla ricorrente, la proposta concordataria prevede il soddisfacimento parziale del credito assistito da garanzia ipotecaria vantato da MPS CS, e con la corrispondente degradazione al chirografo del residuo credito della stessa e di Banca Ifis a causa dell'incapienza del bene.

Il Collegio, dopo aver esaminato la documentazione relativa alle garanzie ipotecarie gravanti sull'immobile, preso atto che l'ammontare complessivo dei crediti ipotecari è pari ad circa € 5 milioni ritiene che qualora il mercato dovesse riscontrare un maggior interesse sul bene, l'eventuale maggior ricavato verrebbe completamente assorbito dai creditori ipotecari.

E' altresì necessario evidenziare che l'immobile è stato costruito nell'anno 2011 ed è iscritto in contabilità a lordo degli ammortamento per un importo complessivo di circa € 1.800.000,00.=

Per quanto concerne gli altri cespiti di cui si prevede l'alienazione, è necessario evidenziare che nelle versioni precedenti della proposta la ricorrente non ne aveva previsto la liquidazione in quanto contenuti nel contratto di locazione d'azienda. Il Collegio, dopo aver chiesto chiarimenti alla ricorrente in ordine alla effettiva necessità di tali beni alla continuazione d'azienda, ha invitato la ricorrente a mettere a disposizione del ceto creditorio i beni in parola.

Aderendo alla richiesta dei Commissari Aimeri ha fatto eseguire una valutazione del più probabile valore di realizzo dei cespiti in questione, tenuto conto della necessità di addivenire al realizzo entro l'anno 2019, in base alle previsioni del piano concordatario.

Il valore indicato è stato stimato da un perito all'uopo incaricato che ha fatto pervenire una confort letter in attesa del deposito definitivo della perizia.

Immobilizzazioni immateriali

La ricorrente ha previsto nel piano concordatario di non realizzare alcun attivo immateriale essendo l'unico bene riconducibile a tale voce l'avviamento iscritto in occasione dell'acquisto d'azienda con Manutencoop MSA.

Il dettaglio è riportato nella tabella seguente:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|-------|
| AVVIAMENTO MSA | - | 9.674.954 | (9.674.954) | - | - | - | - |
| Immobilizzazioni immateriali | - | 9.674.954 | (9.674.954) | - | - | - | - |

Partecipazioni

Le partecipazioni possedute da Aimeri sono riportate nella tabella seguente:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| PARTECIPAZIONI EX SEL | 1.136 | 1.136 | (1.136) | - | - | - | - |
| PARTECIPAZIONI BCC | 1.378 | 1.378 | - | 1.378 | 1.378 | 1.378 | - |
| PARTECIPAZIONE ENERGETICAMBIENTE | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - |
| PARTECIPAZIONE AMBIENTE 2.0 | 14.000 | - | - | - | - | - | - |
| AUCAP ENERGETICAMBIENTE | - | - | 10.935.568 | 10.935.568 | 10.935.568 | 10.935.568 | - |
| Partecipazioni | 26.514 | 12.514 | 10.934.432 | 10.946.946 | 10.946.946 | 10.946.946 | - |

Per quanto concerne la partecipazione in Energeticambiente, Aimeri nella situazione contabile ha già iscritto il corrispondente valore dei crediti derivanti dei contratti di cessione dei crediti certificati stipulati nel corso del 2016 che dovranno essere convertiti in capitale sociale in base alle previsioni della proposta.

Nel piano concordatario, la ricorrente non ha attribuito alcun valore di realizzo a tale partecipazione in quanto, come ampiamente illustrato, non è prevista l'alienazione a terzi, ma la fusione con la stessa controllata.

Titoli in portafoglio

La ricorrente possiede n. 999.384 azioni ordinarie della controllante Biancamano Spa, società che risulta quotata al MTA dal 2010, pari al 2,94% del Capitale Sociale.

Il dettaglio è riportato nella tabella seguente.

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|--|----------------|----------------|----------|
| AZIONI BIANCAMANO SPA | 131.919 | 152.906 | - | 152.906 | 152.906 | 152.906 | - |
| Titoli in portafoglio | 131.919 | 152.906 | - | 152.906 | 152.906 | 152.906 | - |

La ricorrente ha previsto l'alienazione dell'intero pacchetto azionario posseduto ed ha valorizzato i titoli in base alla quotazione di borsa del giorno 31.07.2017

Il Collegio ritiene utile evidenziare che alla data di redazione della presente relazione la quotazione di borsa del titolo di Biancamano è pari a 0,33 € per azione, cui corrisponde un controvalore teorico di € 329.796,72.=

Il Collegio ha segnalato alla ricorrente di valutare l'opportunità di procedere con il monitoraggio del mercato di borsa alla luce delle probabili ulteriori fluttuazioni che il titolo potrebbe avere in funzione delle vicende di risanamento delle aziende del gruppo Biancamano al fine di alienare al miglior prezzo i titoli.

Crediti infragruppo

La ricorrente espone in contabilità crediti infragruppo per oltre € 1.800.000,00.= come risulta dalla tabella seguente:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|--|---------------|---------------|-------|
| CAPARRE CONFIRMATORIE | | | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 | | |
| Crediti infragruppo (*) | - | - | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 | - |

La caparra confirmatoria riguarda un contratto preliminare stipulato da Aimeri come promissaria acquirente con Immobiliare Riviera Srl per l'acquisto di immobili siti in Milano, Via Ortles.

La ricorrente considera realizzabile il predetto credito ma in forza di accordi intercorsi tra le parti ne prevede il realizzo mediante la stipulazione di un contratto definitivo in epoca successiva alla prevista fusione con Energeticambiente (2023).

Il Collegio, dopo aver esaminato il contratto preliminare sopra menzionato, contratto con una parte correlata nell'anno 2011, ha evidenziato profili di criticità in ordine alle valide ragioni economiche poste a base dell'operazione e alla esigibilità del credito, anche alla luce della situazione patrimoniale attuale di Immobiliare Riviera Srl.

Il Collegio rinvia per l'approfondimento dell'operazione al capitolo "Considerazioni in ordine alla condotta del debitore".

Crediti per consolidato fiscale

La ricorrente espone nello stato patrimoniale crediti per consolidato fiscale nei confronti della controllante Biancamano come da tabella seguente:

| Attivo | Bilancio verifica 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|--|---------------|---------------|-------|
| Crediti infragruppo (*) | - | - | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 | 1.838.517 | - |
| CREDITI BIANCAMANO (CONS.FISCALE) | | | 6.941.260 | 6.941.260 | 6.941.260 | | |
| Crediti per consolidato fiscale (*) | - | - | 6.941.260 | 6.941.260 | 6.941.260 | 6.941.260 | - |

Il credito deriva dalle pattuizioni del contratto del consolidato fiscale in essere con la controllante ed è relativo alla valorizzazione del trasferimento di imposte alla controllante avvenute in precedenti periodi di imposta.

Aimeri nel piano concordatario ha previsto il realizzo di tale credito nell'ammontare corrispondente all'Ires anno per anno dovuta, tenuto conto che la società prevede di esporre un reddito fiscale imponibile per ciascun esercizio.

Il Collegio, esaminata la documentazione corrispondente, non ha ritenuto di segnalare particolari criticità.

Crediti per azienda concessa in affitto

La ricorrente apposta nel piano concordatario crediti per l'affitto d'azienda come da tabella seguente:

| Attivo | Bilancio 04.08.2016 | Bilancio verifica 31.07.2017 | Rettifiche | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Piano 10.2017 | Piano 12.2017 | Delta |
|---|------------------------|---------------------------------|------------|--|---------------|---------------|-----------|
| Crediti per azienda concessa in affitto (*) | - | - | 46.595.041 | 46.595.041 | 47.503.411 | 46.595.041 | (908.370) |

Si tratta della rappresentazione contabile del netto patrimoniale dell'azienda affittata che non ha alcun valore di realizzo ai fini del piano in quanto è prevista la fusione con la società affittuaria e comunque verrebbe a cessare in occasione dell'eventuale retrocessione dell'azienda che comporterebbe il ripristino dei valori contabili delle attività e delle passività ad essa inerenti.

Occorre, altresì evidenziare che la ricorrente considera nell'attivo concordatario a disposizione dei creditori sociali i flussi finanziari derivanti dai canoni di locazione dell'azienda concessa in affitto ad Energeticambiente.

Questi flussi tengono conto delle condizioni previste dal contratto di affitto di azienda come integrato dall'addendum sottoscritto in data 10.08.2017, recependo le osservazioni mosse dal Collegio dei Commissari, che ha incrementato l'entità dei suddetti canoni rispetto alla versione originaria e pure ha previsto la possibilità che detta entità possa essere adeguata ed ulteriormente incrementata al fine di tenere conto delle eventuali esigenze finanziarie di Aimeri per l'esecuzione degli adempimenti del concordato.

E' necessario a questo punto sottolineare che le risorse finanziarie provenienti dall'incasso dei canoni di locazione, in base alle previsioni del piano, non sono destinate integralmente alla soddisfazione del fabbisogno concordatario poiché se ne prevede prioritariamente l'utilizzo per la copertura dei costi di gestione di Aimeri per il periodo coincidente con la durata del piano concordatario.

La dinamica dei flussi in entrata ed in uscita è esposta nella tabella successiva:

| Rendiconto finanziario | BP 2017 | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | TOTALE PIANO 12.2017 | TOTALE PIANO 10.2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Incessi | | | | | | | | |
| Ricavi | 1.750.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 7.800.000 | 26.350.000 | 26.350.000 |
| IVA vendite | 385.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 1.716.000 | 5.797.000 | 5.797.000 |
| Ricavi lordi | 2.135.000 | 5.124.000 | 5.124.000 | 5.124.000 | 5.124.000 | 9.516.000 | 32.147.000 | 32.147.000 |
| Costi per servizi | (259.284) | (654.320) | (504.320) | (504.320) | (504.320) | (504.320) | (2.930.884) | (2.930.884) |
| IVA acquisti | (57.042) | (143.950) | (110.950) | (110.950) | (110.950) | (110.950) | (644.794) | (644.794) |
| Costi per servizi lordi | (316.326) | (798.270) | (615.270) | (615.270) | (615.270) | (615.270) | (3.575.678) | (3.575.678) |
| Altri (oneri) proventi operativi | (94.338) | (133.600) | (133.600) | (133.600) | (99.600) | (99.600) | (694.338) | (694.338) |
| IRAP | (71.372) | (134.397) | (140.247) | (140.247) | (140.247) | (280.647) | (907.157) | (907.157) |
| IRES | (844.778) | (825.427) | (861.427) | (861.427) | (863.059) | (1.727.059) | (5.983.178) | (5.983.178) |
| IVA corrente | (327.958) | (780.050) | (813.050) | (813.050) | (813.050) | (1.605.050) | (5.152.206) | (5.152.206) |
| Totale oneri operativi | (1.654.772) | (2.671.744) | (2.563.594) | (2.563.594) | (2.531.226) | (4.327.626) | (16.312.558) | (16.312.558) |
| Flusso di cassa netto affitto azienda | 480.228 | 2.452.256 | 2.560.406 | 2.560.406 | 2.592.774 | 5.188.374 | 15.834.442 | 15.834.442 |

Il Collegio dei commissari osserva che una consistente quota dei ricavi è destinata a coprire il fabbisogno per imposte dirette, poiché si prevede un reddito imponibile costantemente positivo nel periodo e a coprire i costi di gestione.

Dall'esame di tali costi si evince che la ricorrente ha previsto di riconoscere alla controllante Biancamano oneri per servizi infragruppo ammontanti ad € 300.000,00.= in ragione d'anno e spese legali (compreso il compenso pattuito in passato con Ifitalia) di € 150.000,00.= su base annua.

Il Collegio ritiene che l'entità di tali dovrebbe essere attentamente valutata da parte della ricorrente al fine di evidenziare possibili contenimenti, allo stato non quantificabili, ma che andrebbero a diretto vantaggio dei creditori chirografari.

Nel successivo capitolo V "L'affitto d'azienda ad Energeticambiente ed il piano industriale" verranno illustrate le analisi condotte sulla gestione della controllata e sul piano industriale e commentati i risultati ottenuti.

2 LE PASSIVITÀ DEL CONCORDATO

Il piano di Aimeri indica un passivo patrimoniale pari ad € 321.478.947,00.= cui corrisponde un passivo concordatario post falcidia pari ad € 126.396.235.=

Il Collegio ritiene più confacente alle esigenze di chiarezza espositiva illustrare le poste del passivo concordatario già suddivise nelle classi previste dalla ricorrente, come da tabella seguente.

| Passivo | Situazione proforma concordato 31.07.2017 | Situazione 31.07.2017 post falcidia | % |
|--|--|---|-------------|
| Fondo T.F.R. | -1.846.807 | -1.846.807 | 100% |
| Debiti prededucibili | -7.954.292 | -7.954.292 | 100% |
| Classe 1 - Creditori privilegiati dilazionati | -2.413.560 | -2.413.560 | 100% |
| Classe 2 - Debiti previdenziali in transazione privilegiati | -26.906.173 | -26.906.173 | 100% |
| Classe 3 - Debiti previdenziali in transazione degradati | -446.355 | -178.541 | 40% |
| Classe 4 - Debiti previdenziali in transazione chirografari | -446.402 | -133.920 | 30% |
| Classe 5 - Debiti tributari in transazione privilegiati | -8.907.079 | -8.907.079 | 100% |
| Classe 6 - Debiti tributari in transazione degradati al chirografari | -94.891.814 | -33.212.134 | 35% |
| Classe 7 - Altri debiti tributari chirografari | -664.044 | -199.213 | 30% |
| Classe 8 - Banche aderenti all'accordo | -69.955.379 | -19.925.386 | 28% |
| Classe 9 - Società di leasing aderenti all'accordo | -38.106.680 | -381.067 | 1% |
| Classe 10 - Fornitori e altri creditori chirografari | -28.342.674 | -283.427 | 1% |
| Classe 11 - Creditori privilegiati degradati | -14.068.561 | -140.686 | 1% |
| Creditori privilegiati | -16.916.015 | -16.916.015 | 100% |
| Debiti verso banche ipotecarie | -1.360.500 | -1.360.500 | 100% |
| Fornitori prededucibili | -2.888.435 | -2.888.435 | 100% |
| Debiti infragruppo | -1.724.177 | - | 0% |
| Fondi rischi privilegiati | -2.740.000 | -2.740.000 | 100% |
| Fondi rischi chirografari | -900.000 | -9.000 | 1% |
| Totale passivo | -321.478.946 | -126.396.235 | |

Il Collegio ha analizzato le diverse classi di creditori verificandone la corrispondenza degli importi in contabilità, confrontandoli con le precisazioni pervenute e valutandone la legittimità di appartenenza ai ranghi di privilegio assegnati dalla debitrice.

In particolare si rileva quanto segue:

Fondo TFR

La società espone un debito per il Trattamento di Fine Rapporto di lavoratori dipendenti ammontante ad € 1.846.807,00.=. Si tratta delle quote di TFR rimaste in azienda maturate dai lavoratori dipendenti in epoca antecedente l'introduzione delle disposizioni di cui alla legge 296/2006.

La ricorrente prevede, correttamente, che il debito sia assistito da privilegio di cui all' art. 2751 bis n. 1 cod. civ. ma non prevede il soddisfacimento nell'arco di piano, in quanto i lavoratori dipendenti titolari del credito sono stati in toto trasferiti alla società Energetica in forza del contratto di affitto d'azienda di cui si è già data notizia e la società non prevede che vi siano cessazioni dei rapporti di lavoro (circostanza che determinerebbe l'esigibilità del credito per Tfr) nel predetto periodo. E' bene ricordare che il contratto medesimo ha escluso il trasferimento in capo all'affittuaria dei debiti di Aimeri, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori dipendenti maturati anteriormente l'affitto d'azienda. Occorre, altresì, evidenziare che in sede di esperimento delle procedure previste dall'art. 47 legge 428/90 Energetica si è accollata il pagamento delle quote di Tfr di competenza di Aimeri in occasione della eventuale successiva cessazione del rapporto di lavoro, acollo successivamente riferito alla sola quota di Tfr presso il Fondo di Tesoreria Inps, sulla scorta dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 21.02.2017. Al riguardo bisogna rilevare che il debito per TFR si è ridotto successivamente alla data del 04.08.16 in virtù dei pagamenti medio tempore effettuati da Energetica nei confronti di lavoratori dipendenti effettivamente cessati nel periodo e che hanno richiesto l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2112 cod. civ.

Tali pagamenti sono considerati nei debiti di Aimeri nei confronti di Energetica che la ricorrente ha ricompreso tra i fornitori di rango prededucibile.

In conclusione il Collegio ritiene che le previsioni della società siano condivisibili e che non sia necessario procedere ad appostazione di particolari rettifiche né all'accantonamento di particolari fondi considerato che il piano industriale di Energeticambiente prevede uno sviluppo costante e tale da escludere cessazioni di rapporto di lavoro in misura critica e non assorbibile da Energetica stessa con le proprie risorse.

Debiti prededucibili

I debiti prededucibili ammontanti ad € 7.957.251,00.= risultano così composti:

| Passivo | Situazione 31.07.2017 post falcidia |
|---|--|
| IVA A DEBITO DIFFERITA | (3.666.676) |
| IVA esigibilità differita | (70.701) |
| ERARIO C/RIT.FISC.AUTON. | (15.799) |
| IRES | |
| IRAP | |
| Debiti tributari prededucibili | (3.753.176) |
| Debiti/Crediti per IVA prededucibili | 2.326.134 |
| Fondo debiti commerciali prededucibili | (2.326.134) |
| Fondo spese di procedura | (1.563.225) |
| Fondo spese professionali prededucibili | (2.120.180) |
| Fondo interessi transazione previdenziale | (94.373) |
| Fondo interessi transazione fiscale | (275.104) |
| Fondo interessi creditori privilegiati | (148.234) |
| Debiti prededucibili | (7.954.292) |

Per quanto attiene le voci relative all'Iva a debito differita (€ 3.666.676,00.= ed € 70.701,00.=) si specifica che si riferiscono all'iva indicata nelle fatture già emesse nei confronti di stazioni appaltanti e non ancora pagate, iva che costituirà un debito al momento dell'incasso.

Il Collegio ritiene che tale importo potrà essere ridotto nella misura in cui saranno accertati crediti definitivamente inesigibili e pertanto oggetto di emissione di note credito: tale surplus, ad oggi non quantificabile, costituirà una sopravvenienza a vantaggio della classe dei creditori chirografari.

Le voci "Debiti/Crediti per Iva prededucibile" e "Fondo per debiti commerciali prededucibili" ammontanti ciascuno ad € 2.326.134,00.=costituiscono partite reciprocamente compensate, trattandosi del debito iva che maturerà nel corso del piano quinquennale concordatario in relazione alle fatture dei canoni di locazione dell'azienda che verrà compensato con l'iva a credito di pari importo che maturerà sulle fatture passive nel medesimo periodo.

La voce Fondo spese di Procedurasi riferisce all'importo dei compensi previsti per il Collegio dei Commissari Giudiziali (€ 1.600.000,00.=) al netto del compenso già corrisposto al Commissario Giudiziale per la fase anteriore all'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo.

L'importo indicato dalla ricorrente risulta coerente con l'applicazione dei criteri previsti dal D.M. 25.01.2012 n. 30, fermo restando che la liquidazione dei compensi al Collegio verrà in concreto determinata dal Tribunale di Milano.

La voce Fondo spese professionali, appostata per € 2.120.180,00.= riguarda i compensi dei professionisti che hanno assistito la debitrice nella redazione della proposta e del piano concordatario, determinati in base alle previsioni degli incarichi conferiti.

Occorre evidenziare che parte di tali compensi (€ 900.000,00.=) essendo previsti quale commissione di successo, verrà corrisposta solo in caso di omologazione della proposta di concordato.

Il Collegio evidenzia che la congruità dei compensi richiesti dai professionisti sarà oggetto di analisi e verifiche anche alla luce di considerazioni già rappresentate alla Società sulle quali non si ritiene di doversi soffermare in questa sede.

Per ciò che attiene le voci “Interessi creditori privilegiati” appostati per € 148.234,00.=, “Interessi transazione previdenziali (2018-2023)” pari ad € 94.373,00.= e “Interessi transazione fiscale (2018-2028)” pari ad € 275.104,00.= appostate fra i debiti prededucibili il Collegio rileva che, trattandosi di interessi maturati successivamente la data di deposito del ricorso, gli stessi trovano collocazione con la medesima causa di prelazione del credito cui si riferiscono. Nel caso specifico la ricorrente ha inserito tali interessi nella voce “debiti prededucibili”, salvo poi in concreto prevederne il pagamento in corrispondenza al rimborso del credito privilegiato cui si riferiscono.

Classe 1 –Creditori Privilegiati Dilazionati

| Dettaglio classe 1 - creditori privilegiati dilazionati | Situazione profoma concordato 04.08.2016 | Situazione profoma concordato 31.07.2017 | Privilegio |
|---|--|--|--------------------|
| Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti e differite, TFR da versare a fondi e quote sindacali | (9.396.898) | (1.197.958) | 2751 bis c.c. n. 1 |
| Debiti verso professionisti | (1.215.602) | (1.215.602) | 2751 bis c.c. n. 2 |
| Totale | (10.612.500) | (2.413.560) | - |

La classe è composta da creditori assistiti da privilegio generale per i quali la ricorrente prevede la soddisfazione integrale, ma con dilazione nei pagamenti in un arco temporale successivo a quello previsto dall’art. 186 bis comma 2 lett. c) l. fall., vale a dire oltre i 12 mesi dall’omologazione della proposta.

Tenuto conto che la disposizione sopra riportata sancisce un obbligo (il pagamento integrale entro l’anno) che la società dichiara di non poter rispettare, il Tribunale, nel decreto di ammissione alla procedura ha espressamente riconosciuto la legittimità della proposta

concordataria subordinatamente alla prova che i singoli creditori inseriti in tale classe abbiano espresso il loro consenso al pagamento dilazionato con comunicazione da formalizzare entro il termine previsto per il deposito della presente relazione.

Occorre evidenziare che la ricorrente, in contropartita al compressione del diritto al pagamento entro l'anno, ha offerto ai creditori inseriti nella classe il diritto di voto della proposta, senza che ciò faccia venir meno la causa di prelazione che assistiti i crediti medesimi.

Il Collegio ha preventivamente verificato l'esistenza e la consistenza dei crediti inseriti nella classe e la sussistenza della cause di prelazione indicate. Al riguardo non si è ritenuto di dover apportare rettifiche rispetto a quanto previsto dalla ricorrente.

Il Collegio, quindi, ha esaminato le comunicazioni di consenso espresso al pagamento dilazionato ultrannuale pervenute fino alla data di deposito della presente relazione; nelle tabelle successive sono riportati nominativamente i creditori inseriti nella classe unitamente all'evidenza della presenza del consenso sopra indicato.

| Professionisti firmatari dell'accordo di dilazione | Importo contabile 04.08.2016 | Importo da Piano 31.07.2017 | Consenso espresso |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| AVV.SAVERIO PROFETA | (94.448) | (228.253) | Si |
| BONELLI EREDE PAPPALARDO | (82.194) | (70.060) | Si |
| PROF.AVV.GIOVANNI GRASSO | (20.090) | (71.000) | Si |
| ACQUA BARRALIS STUDIO LEGALE ASS.TO | (81.522) | (89.617) | Si |
| AVV. TODISCO | (103.742) | (139.429) | Si |
| ICHINO - BRUGNATELLI ASSOCIATI | (59.389) | (75.503) | Si |
| K STUDIO ASSOCIATO | (136.247) | (130.920) | Si |
| NATALINI DR. FRANCESCO | (58.538) | (56.287) | Si |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIARO | (116.766) | (290.084) | Si |
| STUDIO LEGALE PERLA SCIRETTI | (36.077) | (64.450) | Si |
| Totale | (789.013) | (1.215.602) | |

Analoghi accordi sono stati conclusi con le società finanziarie cessionarie del quinto dello stipendio dei dipendenti riportate nello schema sottostante i cui importi sono contenuti nella voce "Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti e differite, TFR da versare a fondi e quote sindacali"

| Società finanziarie firmatarie dell'accordo di dilazione | Importo da Piano 04.08.2016 | Importo da Piano 31.07.2017 | Consenso espresso |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| APULIA PRONTOPRESTITO SPA | (120.218) | (120.218) | Si |
| BANCA 24-7 | (170.965) | (170.965) | Si |
| ITALCREDI | (82.086) | (82.086) | Si |
| PITAGORA | (153.468) | (153.468) | Si |
| PRESTITITALIA | (178.938) | (178.938) | Si |
| Totale | (705.677) | (705.677) | |

La medesima voce *“Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti e differite, TFR da versare a fondi e quote sindacali”* comprende pure debiti verso le organizzazioni sindacali per quote sindacali ammontanti ad € 492.281,13.= in relazione alle quali le stesse organizzazioni sindacali hanno espresso il consenso al pagamento dilazionato con un verbale di accordo sottoscritto con la ricorrente in data 21.02.2017.

Occorre a questo punto evidenziare che il residuo della voce *“Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti e differite, TFR da versare a fondi e quote sindacali”*, ammontante ad € 6.968.509,74.= corrisponde al debito di Aimeri nei confronti del Fondo di Previdenza Complementare Previambiente, per quote di TFR e quote azienda maturate in passato.

Per quanto riguarda l'ammontare del debito esposto il Collegio ha riscontrato discrepanze tra le risultanze della contabilità e dei documenti a disposizione della società e gli importi contenuti nelle comunicazioni pervenute da Previambiente anche in epoca recente.

Tali discrepanze consistono principalmente in differenze di calcoli riguardanti gli interessi di mora, oltre che il riconoscimento di pagamenti effettuati in passato da Aimeri o da terzi pignorati e asseritamente non considerati dal Fondo Previdenziale.

Il Collegio, all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che l'importo del debito indicato dalla ricorrente possa essere confermato, anche tenuto conto dell'appostazione tra i fondi rischi di uno specifico accantonamento di € 550.000,00.=, assistito dal medesimo privilegio accordato al credito, che può essere ritenuto congruo anche in ragione del fatto che una parte del medesimo potrebbe essere degradato al chirografo poiché relativo ad interessi maturati oltre il biennio di cui all'art. 2749 cod. civ.

Per quanto concerne la previsione di pagamento dilazionato ultrannuale il Collegio segnala che il Fondo di Previdenza Complementare Previambiente con comunicazione del 21.11.2017 ha dichiarato di non aderire alla proposta.

In conseguenza del diniego espresso da Previambiente il Collegio mette in evidenza che il relativo credito deve essere integralmente corrisposto entro il termine di 12 mesi dal decreto di omologazione, come previsto dall'art. 186 bis comma 2 lett. c) l. fall.. Poiché la circostanza testé evidenziata integra la fattispecie di illegittimità della proposta, alla luce della attuale normativa vigente, la ricorrente, resa edotta della circostanza, ha provveduto a modificare la proposta prevedendo il pagamento integrale dei debiti nei confronti di Previambiente entro il termine di 12 mesi dall'omologazione, rimuovendo quindi la predetta causa di illegittimità.

La previsione di pagamento integrale entro l'anno del debito per quote di TFR da corrispondere al Fondo Previdenza Complementare risolve, inoltre, alla radice la problematica connessa alla individuazione dell'effettivo titolare del credito, tenuto conto che, in ultima analisi, si tratta di componenti della retribuzione da corrispondere ai singoli lavoratori dipendenti che di conseguenza sarebbero, a giudizio del Collegio, gli effettivi ed unici titolati ad esprimere un consenso o un diniego.

Si rinvia al paragrafo dedicato all'ulteriore integrazione della proposta per i maggiori dettagli.

Classe 2– Debiti previdenziali in transazione previdenziale

Classe 3– Debiti previdenziali degradati

Classe 4– Debiti previdenziali in transazione chirografari

Le classe evidenziate sono trattate congiuntamente in quanto formate a seguito della previsione di soddisfacimento dei debiti previdenziali attraverso lo strumento della transazione previdenziale in conformità dell'art. 182 ter l. fall. che la società, contestualmente al deposito della proposta, ha inviato agli enti di previdenza competenti.

La ricorrente, in sede di deposito della proposta e del piano in data 01.12.2016 aveva avanzato una proposta di transazione previdenziale basata sulla formulazione dell'art. 182 ter l. fall. all'epoca vigente e successivamente ha modificato, seppur in modo non sostanziale, la proposta di transazione al fine di considerare le modifiche introdotte all'art. 182 ter l. fall. dalla legge 232/2016.

La proposta di transazione prevedeva il soddisfacimento in n. 20 rate trimestrali, la prima a decorrere dal 01.01.2018.

Con l'ulteriore integrazione della proposta e del piano depositata in data 05.12.2017, la ricorrente ha previsto di far decorrere la prima rata di pagamento della transazione previdenziale dal 01.01.2019 e, a tal fine, ha redatto ed inviato agli enti creditori una nuova e finale versione della proposta medesima.

I debiti previdenziali ammontano a complessivi € 27.798.929 nei confronti di Inps ed Inail comprensivi di interessi e sanzioni stimati sino alla data del 04.08.2016.

La composizione delle classi è, nel piano, prevista come segue:

| Riepilogo transazione previdenziale | Debito | Importo soddisfatto | % |
|---|-------------------|---------------------|-----|
| | Piano 12.2017 | Piano 12.2017 | |
| Debiti previdenziali privilegiati ab origine – Classe 2 | 26.906.173 | 26.906.173 | 100 |
| Debiti previdenziali degradati al chirografo – Classe 3 | 446.355 | 178.541 | 40 |
| Debiti previdenziali chirografari ab origine – Classe 4 | 446.402 | 133.920 | 30 |
| Totale debiti previdenziali in transazione | 27.798.929 | 27.218.635 | |

In sintesi la proposta di transazione previdenziale, predisposta dal prof. Giulio Andreani, prevede quanto segue:

- (i) il pagamento integrale della quota capitale dei contributi previdenziali e assistenziali,
- (ii) il pagamento del 40% degli accessori privilegiati ex lege (pari al 50% degli accessori totali), degradati al chirografo in forza della Perizia 161, comma 2 l. fall. redatta dal Dott. Sandro Aceto;
- (iii) il pagamento del 30% degli accessori chirografari (pari al 50% degli accessori totali),
- (iv) il pagamento del 1% del compenso di riscossione.

Nel piano il suddetto debito è così rappresentato:

- quanto ad € 26.906.173 pari all'intero credito di natura privilegiata, nella Classe 2 – Debiti previdenziali in transazione privilegiati; tale importo limitatamente alla quota di sanzioni ed interessi privilegiati, pari ad € 446.355, è oggetto di degrado al rango di chirografario, in ragione della relazione 160, comma 2 l. fall. resa dal Dott. Sandro Aceto, e allocato nella Classe 3 – Debiti previdenziali in transazione degradati;
- quanto ad € 446.402 pari alla quota di crediti chirografari *ab origine*, nella Classe 4 – Debiti previdenziali in transazione chirografari;

Il Collegio ha esaminato il testo della transazione previdenziale e può confermare che quanto in essa contenuto è trasposto fedelmente nel piano ed adeguatamente illustrato e commentato nella relazione dell'attestatore. La documentazione a supporto della transazione appare corretta e completa ed inoltre la proposta di transazione prevede il consolidamento del debito previdenziale oltre che il rispetto delle previsioni di cui al D.M. 04.08.09 con il quale sono state disciplinate le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi; non si ravvisano, pertanto, motivi formali per i quali gli enti destinatari non dovrebbero accogliere la proposta, tenuto pure conto che, nel merito, la medesima appare conveniente per gli stessi enti, come illustrato diffusamente nella relazione dell'attestatore.

Classe 5 – Debiti tributari in transazione privilegiati

Classe 6 – Debiti tributari in transazione degradati al chirografari

Classe 7 – Altri debiti tributari chirografari

Le classe evidenziate sono trattate congiuntamente in quanto formate a seguito della previsione di soddisfacimento dei debiti tributari attraverso lo strumento della transazione fiscale in conformità dell'art. 182 ter l. fall. che la società, contestualmente al deposito della proposta, ha inviato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia ed a Equitalia Spa.

La ricorrente, in sede di deposito della proposta e del piano in data 01.12.2016 aveva avanzato una proposta di transazione fiscale basata sulla formulazione dell'art. 182 ter l. fall. all'epoca vigente e successivamente ha modificato, in modo sostanziale, la proposta di transazione al fine di considerare le modifiche introdotte all'art. 182 ter l. fall. dalla legge 232/2016.

I debiti tributari ammontano a complessivi € 103.798.893,00.=per Ires, Irap, Iva, imposta di registro e ritenute fiscali comprensivi di interessi e sanzioni stimati sino alla data del 04.08.2016.

La composizione delle classi è, nel piano, prevista come segue:

| Riepilogo transazione fiscale | Importo oggetto di transazione | Importo soddisfatto | % |
|--|--------------------------------|---------------------|------|
| Debiti tributari privilegiati ad origine | 8.907.079 | 8.907.079 | 100% |
| Debiti tributari privilegiati degradati al chirografario | 94.891.814 | 33.212.134 | 35% |
| Totale debiti tributari in transazione | 103.798.893 | 42.119.213 | |

In sintesi la proposta di transazione fiscale predisposta dal prof. Giulio Andreani prevede:

- A. *“il pagamento dell'imposta di registro di cui è stato omesso il versamento, nonché delle relative sanzioni e dei relativi interessi, per l'importo complessivo di € 21.511,00, pari al 100% dei relativi crediti;*
- B. *il pagamento integrale di ritenute IRPEF operate e non versate per l'importo complessivo di € 8.885.568,00;*
- C. *il pagamento dei restanti crediti erariali, aventi ad oggetto le residue ritenute IRPEF, l'IRES, l'IRAP e l'IVA, le sanzioni e gli interessi, degradati in chirografari a causa*

dell'incapienza dell'attivo, per l'importo complessivo di € 33.212.135,00, pari al 35% dei relativi crediti;

D. il pagamento dei compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo per l'importo di € 51.820,00, pari al 1% dei relativi crediti;

[..omissis..]

E. il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) in complessive n. 40 (quaranta) rate trimestrali, con decorrenza dall'1 gennaio 2018 e comunque da una data non anteriore a quella di definitività del decreto omologativo del concordato preventivo;

F. il pagamento di cui alla lett. E) avverrà prioritariamente mediante compensazione dei crediti verso l'Erario periodicamente maturati e maturandi dalla ricorrente verso l'Erario, pari alla data del 4 agosto 2016 a complessivi € 8.907.079,00, per effetto – come detto – dell'applicazione del regime dello “split payment” (oltre che, eventualmente, ad altro titolo), dei quali questa abbia richiesto il rimborso anteriormente alla scadenza della rata oggetto di compensazione; “

Nel Piano la proposta di transazione fiscale, anzi descritta, è così rappresentata:

- quanto ad € 103.798.893, pari all'ammontare del credito privilegiato, nella Classe 5 – Debiti tributari in transazione privilegiati; in forza dell'incapienza dell'attivo patrimoniale nell'ipotesi fallimentare formulata nella Perizia 160, comma 2 l. fall., resa dal Dott. Sandro Aceto, una parte dei crediti tributari privilegiati (pari ad € 94.891.814) sono stati degradati al rango di chirografario e sono ipotizzati soddisfatti in misura pari al 35% (€ 33.212.134). Tali debiti nel Piano sono rappresentati nella Classe 6 – Debiti tributari in transazione degradati al chirografo.
- quanto ad € 5.182.001, pari all'ammontare del compenso di riscossione di Equitalia, nella Classe 10 – Fornitori e altri creditori chirografari.

Il Collegio ha esaminato il testo della transazione fiscale e può confermare che quanto in essa contenuto è trasposto fedelmente nel piano ed adeguatamente illustrato e commentato nella relazione dell'attestatore. La documentazione a supporto della transazione appare corretta e completa ed inoltre la proposta di transazione prevede il consolidamento del debito fiscale; non si ravvisano, pertanto, motivi formali per i quali gli enti destinatari non dovrebbero accogliere

la proposta, tenuto pure conto che, nel merito, la medesima appare conveniente per gli stessi enti, come illustrato diffusamente nella relazione dell'attestatore.

E' importante evidenziare che la proposta di transazione prevede il soddisfacimento in n. 60 rate trimestrali, la prima a decorrere dal 01.01.2018 ovvero in data immediatamente successiva all'omologazione della proposta.

La transazione fiscale, rispetto alla precedente versione formulata in ossequio al previgente testo dell'art. 182 ter l. fall. prevede una diversa percentuale di soddisfacimento con particolare riferimento alla soddisfazione parziale dei debiti per Iva e per ritenute d'acconto precedentemente non consentito dalla normativa. E' bene evidenziare che il minor fabbisogno non corrisponde ad un incremento delle percentuali di soddisfacimento degli altri creditori concorsuali, come già segnalato nelle osservazioni del Commissario Giudiziale, ma rimane confuso nel patrimonio della società risultante dalla fusione e in via indiretta supporta, *coeteris paribus*, le prospettive di mantenimento della continuità aziendale.

Si ritiene importante evidenziare che il pagamento delle somme previste dalla transazione avverrà prioritariamente per € 8.907.079,00.= mediante compensazione dei crediti tributari rilevati nell'attivo concordatario.

Classe 8–Banche aderenti all'accordo

La classe comprende i debiti di natura chirografaria nei confronti di Istituti di credito ed è composta come evidenziato nella tabella seguente:

| Creditore/debitore | Categoria | Privilegio | Importo 04.08.2016 piano | Importo 31.07.2017 piano |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANCA CARIGE SPA | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 3.737.703,07 | - 3.737.703,00 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 13.649.583,40 | - 13.649.583,29 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 18.683.742,27 | - 18.683.742,00 |
| BANCA POPOLARE DI MILANO SC | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 8.314.396,03 | - 8.307.374,96 |
| BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 1.080.124,70 | - 1.094.209,00 |
| BANCA SAI SPA | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 2.299.434,54 | - 2.299.435,00 |
| CARIPARMA SPA | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 1.110.681,00 | - 1.160.057,00 |
| INTESA SAN PAOLO SPA | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 11.953.803,67 | - 11.953.804,00 |
| UNICREDIT SPA | CLASSE - BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 9.069.471,04 | - 9.069.471,00 |
| | | | - 69.898.939,72 | - 69.955.379,25 |

Occorre evidenziare che la ricorrente nella propria domanda ha dato notizia di avere in corso la stipulazione degli accordi paraconcordatari già descritti nel capitolo dedicato alla illustrazione della proposta con gli Istituti di Credito sopra evidenziati ed il decreto di ammissione alla procedura ha evidenziato la circostanza che il completamento della procedura di sottoscrizione sia esiziale ai fini della fattibilità della proposta concordataria.

Con la memoria di integrazione della proposta depositata in data 26.10.2017 la ricorrente ha dato notizia che la sottoscrizione degli accordi con tutte le banche predette è stata perfezionata in data 29.09.2017 (entro il termine contrattualmente previsto del 30.09.2017) e di aver depositato presso il Tribunale la documentazione relativa.

La proposta concordataria, in aderenza agli accordi sottoscritti, prevede il soddisfacimento della classe per un importo complessivamente pari ad € 19.925.386, corrispondente a circa il 28,5% del credito complessivo, mentre il residuo debito è collocato nella classe comune dei creditori chirografari con soddisfazione pari all'1%.

Per quanto concerne le tempistiche di soddisfazione della classe la proposta prevede il pagamento complessivo dell'importo sopra indicato nell'ultimo anno (2022) di piano.

A tale riguardo il Collegio fa osservare che:

- ❖ le risorse finanziarie dedicate al soddisfacimento della classe derivano sostanzialmente dall'incasso dei crediti certificati oggetto di cessione pro solvendo alla società Ifitalia Spa, in prosecuzione sostanziale degli accordi stipulati in occasione della procedura ex art. 67 comma 2 lett. d) avviata da Aimeri nell'anno 2014;
- ❖ i suddetti crediti certificati destinati al soddisfacimento della classe corrispondono in via quasi totalitaria ai crediti vantanti nei confronti di Joniambiente, come già illustrato in commento alla voce "crediti commerciali" dell'attivo concordatario;
- ❖ la collocazione temporale del soddisfacimento integrale della classe nel quinto anno di piano costituisce una ipotesi prudenziale adottata dalla ricorrente, rispetto alle tempistiche previste dall'accordo paraconcordatario che contemplano, invece, un periodo di preammortamento di 5 anni a partire dall'omologazione del concordato ed un soddisfacimento in un periodo temporale nei tre anni successivi

Il Collegio ritiene, altresì, importante evidenziare che l'efficacia dell'accordo paraconcordatario è subordinato alla condizione sospensiva dell'intervenuta omologa del concordato preventivo di Aimeri e della contestuale intervenuta omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. che la controllante Biancamano Spa ha proposto ai propri debitori e che sono ancora in corso di formalizzazione.

Classe 9 – Società di leasing aderenti all'accordo

La classe comprende i debiti di natura chirografaria nei confronti di società di leasing per canoni leasing scaduti e a scadere ed è composta come evidenziato nella tabella seguente:

| Creditore/debitore | Categoria | Privilegio | Importo 04.08.2016 piano | Importo 31.07.2017 piano |
|------------------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| BANCA CARIGE SPA | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 443.668,02 | - 443.668,02 |
| BIELLA LEASING SPA | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 495.080,89 | - 495.080,59 |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 1.436.680,40 | - 1.436.680,40 |
| CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 2.296.254,43 | - 3.056.507,04 |
| IVECO FINANZIARIA SPA | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 5.084.350,86 | - 5.084.350,86 |
| MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 17.356.983,59 | - 17.356.983,59 |
| MPS LEASING & FACTORING SPA | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 6.956.673,48 | - 6.956.673,48 |
| SELMABIEMME LEASING SPA | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 652.216,87 | - 652.216,87 |
| UNICREDIT LEASING SPA | CLASSE - SOCIETA' LEASING ADERENTI ALL'ACCORDO | chirografario | - 2.021.816,34 | - 2.624.519,39 |
| | | | - 36.743.724,88 | - 38.106.680,24 |

L'importo del debito è indicato al netto dell'iva il cui importo è ricompreso nella classe 11 e non comprende i debiti nei confronti di SG Leasing (€ 13.672,00.=) e Mercantile Leasing (€ 1.352,00.=), che non hanno aderito all'accordo ed i cui crediti sono collocati nella classe 10 e nella classe 11 (per l'iva di rivalsa).

Occorre evidenziare che la ricorrente nella propria domanda ha dato notizia di avere in corso la stipulazione degli accordi paraconcordatari già descritti nel capitolo dedicato alla illustrazione della proposta con le società di leasing sopra evidenziate ed il decreto di ammissione alla procedura ha evidenziato la circostanza che il completamento della procedura di sottoscrizione sia esiziale ai fini della fattibilità della proposta concordataria.

La proposta concordataria, in aderenza agli accordi sottoscritti, prevede il soddisfacimento della classe per un importo complessivo pari ad € 381.067,00.=, corrispondente a circa il 1% del credito complessivo.

Per quanto concerne le tempistiche di soddisfazione della classe la proposta prevede il pagamento complessivo dell'importo sopra indicato nell'ultimo anno di piano. La proposta concordataria, in aderenza agli accordi sottoscritti, prevede il soddisfacimento della classe per un importo complessivo pari ad € 19.925.386.=, corrispondente a circa il 28,5% del credito complessivo, mentre il residuo debito è collocato nella classe comune dei creditori chirografari con soddisfazione pari all'1%.

Per quanto concerne le tempistiche di soddisfazione della classe la proposta prevede il pagamento complessivo dell'importo sopra indicato nell'ultimo anno (2022) di piano.

Con la memoria di integrazione della proposta depositata in data 26.10.2017 la ricorrente ha dato notizia che la sottoscrizione degli accordi con tutte le banche predette è stata perfezionata in data 29.09.2017 (entro il termine contrattualmente previsto del 30.09.2017) e di aver depositato presso il Tribunale la documentazione relativa.

Il Collegio fa altresì osservare che:

- ❖ l'efficacia dell'accordo paraconcordatario con le società di leasing è sospensivamente condizionata all'intervenuta omologazione del concordato preventivo entro il 30.06.2018;
- ❖ l'efficacia dell'accordo paraconcordatario è anche sospensivamente condizionata al rilascio da parte degli organi amministrativi di Biancamano S.A., Biancamano Spa ed Energeticambiente srl di dichiarazioni attestanti l'assenza di eventi pregiudizievoli riguardanti le medesime, tra cui l'assoggettamento a qualsiasi tipologia di procedura concorsuale (ivi compresa l'amministrazione straordinaria);
- ❖ che l'accordo paraconcordatario prevede la risoluzione dei contratti di leasing esistenti con Aimeri Ambiente e la contestuale stipulazione di nuovo contratti di leasing con Energeticambiente;

Classe 10 – Fornitori e altri creditori chirografari

La classe comprende tutti i crediti non assistiti da prelazione ed ammontanti ad € 28.342.674.=, a seguito delle variazioni introdotte con l'ultima versione del piano.

Il piano concordatario prevede una soddisfazione nella misura dell'1%, vale a dire pari a € 283.427.=, distribuita nell'intero arco di piano.

Il Collegio rinvia all'elenco dei creditori predisposto per la votazione per il dettaglio delle singole voci che compongono la classe.

Classe 11 – Creditori privilegiati degradati

La classe comprende tutti i creditori privilegiati per la quota del relativo credito assistito da differenti cause di prelazione che non trova soddisfacimento nell'attivo.

L'ammontare complessivo di tali crediti ammonta ad € 14.068.561,00.= , con una soddisfazione prevista dell'1%, pari ad € 140.686,10.=.

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha inserito in tale classe anche alcuni creditori che, in base alla verifiche effettuate, non risulterebbero titolari di crediti effettivamente assistiti da privilegio e pertanto dovrebbero essere appostati nella classe 10 dei creditori chirografari. Il Collegio, tuttavia, ritenuto che la percentuale di soddisfazione prevista per la Classe 11 corrisponde a quella di soddisfazione dei creditori chirografari, di talché la rettifica non comporterebbe alcuna variazione di valori, considera che l'imprecisione rilevata non comporta alcun sostanziale pregiudizio per gli altri creditori partecipanti al concorso.

Creditori privilegiati

I crediti privilegiati sono quei crediti a cui la legge, in considerazione della loro causa, attribuisce, rispetto ad altri, un grado di preferenza di soddisfazione sui beni del debitore.

Il privilegio può estendersi sulla generalità dei beni mobili del debitore, oppure su determinati beni mobili o immobili; in questo caso il privilegio è definito dalla legge "speciale".

Nel rango privilegiato, rientrano le somme dovute per le prestazioni e gli interessi degli ultimi due anni, ai sensi dell'art. 2749 cod.civ.

La ricorrente ha indicato crediti privilegiati, da pagare integralmente entro l'anno dall'omologa del concordato, per complessivi euro 16.916.015,00.=

Il Collegio ha chiesto alla ricorrente, con riferimento ai crediti indicati come muniti di privilegio ex art. 2764 cc, a quali beni dovesse estendersi la prelazione, posto che tale privilegio, che la legge ha accordato al locatore è previsto "*sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato*".

La ricorrente ha riferito al Collegio che si tratta degli automezzi che si trovano nei cantieri condotti in locazione, tuttavia trasferiti ad Energeticambiente con il contratto di affitto di azienda.

Trattandosi per altro di beni necessari all'esercizio dell'impresa e quindi impignorabili, il Collegio, considerata la continuità, seppur indiretta, dell'attività, dubita della natura privilegiata di detti crediti che ammontano a complessivi € 1.586.003,54.= ritenendola anzi destinata alla degradazione al chirografo.

Ai soli fini di voto, e in via puramente precauzionale, il Collegio mantiene la classificazione di detti creditori al privilegio, pur ribadendo che la loro effettiva e corretta collocazione avverrà in un momento successivo.

E' appena il caso di far rilevare ai creditori che tale rettifica ove dovesse essere effettuata comporterà un aumento del passivo chirografario e una diminuzione del fabbisogno di grado privilegiato, il cui nuovo flusso verrà usato per alimentare ulteriormente il soddisfacimento del ceto chirografario.

Il Collegio ha altresì analizzato i requisiti necessari per attribuire la qualifica artigiana ai creditori indicati dalla società, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ..

Anche in detto caso sono emerse alcune posizioni che paiono criticabili nella loro appostazione a tale rango, ancorché si tratti di valutazioni allo stato soggettive e non supportate allo stato da documentazione completa ed adeguata.

In via precauzionale, e solo ai fini dell'espressione del voto, il Collegio ritiene di mantenere l'appostazione in detta classe di tutti i creditori così come inseriti dalla debitrice, riservando i definitivi controlli e le rettifiche in momenti successivi, se del caso anche in contraddittorio con gli stessi creditori.

Il Collegio, inoltre, segnala che nelle voci considerate dalla ricorrente sono stati ricompresi importi riferiti a componenti (quali per esempio spese legali per azioni monitorie, interessi ultrabiennali, prestazioni professionali ultrabiennali, etc.), non assistite da privilegio, la cui numerosità non ha ancora permesso una completa disamina.

Da ultimo occorre evidenziare che la Classe ha subito un'importante variazione in aumento rispetto alla versione del piano depositata in data 26.10.2017 a seguito dell'inserimento dei debiti nei confronti del fondo di previdenza complementare Previambiente, precedentemente inseriti nella Classe 1, come già ampiamente illustrato.

Fornitori prededucibili

Sono stati inseriti dalla società fornitori ritenuti "strategici" per un ammontare complessivo di € 2.888.435,00.=

Il Collegio segnala che la presenza di tali fornitori era già stata segnalata nel primo piano depositato ed il Tribunale con il Decreto di Ammissione aveva dato atto della funzionalità dei

medesimi alla realizzazione del piano ai sensi dell'art. 111 l.f. e la società pertanto si è ritenuta esonerata dal presentare apposite istanze ai sensi dell'art. 182 *quinquies* n 5 l.f.

E' comunque opportuno evidenziare che in tale voce sono ricompresi debiti sorti nei confronti della controllante Biancamano Spa per € 390.246,50.= per oneri ed anticipazioni ed € 685.634,00.= nei confronti della controllata Energeticambiente per oneri ed anticipazioni di spese da questa sostenuti.

Fondi rischi e oneri

La ricorrente ha appostato fondi rischi ed oneri al fine di tenere conto di passività potenziali non espresse nei debiti determinati.

Per quanto riguarda i fondi rischi privilegiati la ricorrente ha previsto le seguenti appostazioni:

| Dettaglio fondi rischi privilegiati | Situazione profoma concordato 31.07.2017 |
|---|---|
| Fondo rischi contenzioso dipendenti | (700.000) |
| Fondo rischi e interessi PREVIAMBIENTE | (550.000) |
| Fondo rischi e interessi CONAFI | (140.000) |
| Fondo rischi e interessi fornitori privilegiati | (100.000) |
| Fondo rischi altri debiti tributari per ruoli di enti diversi | (500.000) |
| Fondo rischi ulteriore appostato 05.12.17 | (750.000) |
| Totale | (2.740.000) |

Come già menzionato, la ricorrente ha previsto un ulteriore fondo rischi privilegiato di € 750.000,00.=, recependo le indicazioni del Collegio, al fine di incrementare il grado di sicurezza nel concreto sostenimento della proposta concordataria.

La ricorrente ha stanziato, inoltre, un fondo rischi chirografario di € 900.000,00.= da utilizzarsi anche al fine di tenere conto delle eventuali rettifiche di valore connesse a contestazioni a seguito delle precisazioni di credito.

Il Collegio, dopo aver esaminato le appostazioni effettuate ritiene sostanzialmente condivisibili i fondi appostati nelle misure indicati. Rileva tuttavia che per quanto riguarda il contenzioso pendente particolarmente rilevante negli importi e nel numero delle cause la ricorrente non ha provveduto ad indicare alcun fondo rischi specifico; tuttavia, in considerazione del fatto che l'eventuale omologa del concordato renderà inutile la prosecuzione di molte cause passive con contestuale riduzione dei costi ad esse connesse l'incidenza di tali costi gli effetti della mancata

apostazione del fondo dovrebbero essere comunque limitati e gestibili attraverso l'utilizzo dei fondi generici esistenti.

3 Osservazioni dei Commissari Giudiziali

Il Collegio, al termine della disamina delle voci che compongono l'attivo ed il passivo concordatario, in base alle analisi effettuate, non ravvisa motivazioni per effettuare particolari rettifiche alle stesse, tenuto conto che la ricorrente, recependo "in tempo reale" le critiche dei Commissari ha già provveduto ad apportare significative variazioni alla proposta ed al piano con l'ultima versione depositata in data 05.12.2017.

Il Collegio, inoltre, precisa che, ancorché siano pervenute precisazioni di credito che risultano di ammontare superiore alle risultanze contabili indicate dal debitore, ha ritenuto di non procedere ad alcuna rettifica dei valori del piano, in quanto l'eccedenza risulta assorbita dalla consistenza dei fondi rischi, appostati ed ulteriormente integrati dalla debitrice, su invito dei Commissari, che peraltro risultano ancora capienti.

Occorre evidenziare che la verifica compiuta dai Commissari sulle voci del passivo concordatario ha permesso di individuare alcune fattispecie che, al termine degli approfondimenti di indagine in corso, potrebbero dare luogo a delle riduzioni di valori nelle poste prededucibili e privilegiate, con degradazione al chirografo, con contestuale liberazioni di risorse da destinare al soddisfacimento delle classi di rango inferiore, come descritto in precedenza.

Ci si riferisce in particolare:

- ai crediti assistiti da privilegio ex art. 2764 cod. civ.;
- ai crediti assistiti da privilegio generale;
- ai creditori prededucibili;

V. L'AFFITTO D'AZIENDA AD ENERGETICAMBIENTE ED IL PIANO INDUSTRIALE

Come esposto in precedenza in epoca immediatamente antecedente al deposito del ricorso prenotativo Aimeri ha concesso in affitto l'intera azienda alla controllata Energeticambiente Srl al fine di garantire la prosecuzione dell'attività aziendale.

Il contratto di affitto è stato successivamente modificato mediante la stipulazione di due addenda che hanno regolato le condizioni di monitoraggio e controllo dell'attività aziendale, la durata del contratto, l'entità del canone di locazione.

Al fine di non appesantire la presente relazione si rinvia ai documenti allegati alla proposta concordataria e a disposizione dei creditori tutti sul sito www.aimeriambiente.it per una cognizione completa di tutte le condizioni contrattuali pattuite.

In estrema sintesi il contratto d'affitto prevede:

- una durata estesa sino a tutto il 31.12.2028, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 79 l. fall. in caso di eventuale assoggettamento di una o entrambe le parti ad una procedura fallimentare o analoga;

- il seguente canone di locazione:

(a) Euro 60.000,00.= oltre ad IVA, per il periodo decorrente dalla Data di efficacia fino al 31.12.2016 da corrispondersi in un'unica soluzione in via posticipata entro e non oltre il 31.12.2016;

(b) Euro 350.000,00.=, oltre ad IVA, mensili per il periodo decorrente dal giorno 1.01.2017 al 31.12.2021 da corrispondersi in via posticipata entro la fine di ciascun mese;

(c) Euro 650.000,00.= oltre ad IVA, mensili per il periodo decorrente dal giorno 1.12.2022 alla prima data tra (i) la data di efficacia della fusione e (ii) il 31.12.2022;

(d) Euro 570.000,00.= oltre ad IVA, mensili per il periodo decorrente dal giorno 1.01.2023 alla prima data tra (i) la data di efficacia della Fusione e (ii) il 31.12.2028 fermo restando che le Parti si impegnano fin da ora a rivedere e eventualmente adeguare l'ammontare del Canone onde consentire ad Aimeri di disporre di flussi finanziari sufficienti per adempiere alla proposta di concordato preventivo di cui in premesse.

- alcuni obblighi informativi e di monitoraggio in capo ad Energeticambiente;

- specifici covenant negativi in capo ad Energeticambiente per il periodo compreso fino all'integrale esecuzione del Piano (stimata entro il 31.12.2022) al fine di assicurare che determinati atti e operazioni siano eventualmente compiuti da parte di Energeticambiente.

Poiché il piano concordatario di Aimeri poggia la propria fattibilità anche sulle entrate derivanti dai canoni di locazione dell'affitto di azienda, il Collegio ha ritenuto necessario sottoporre il piano industriale di Energeticambiente ad una approfondita verifica ed analisi al fine di

verificarne l'attendibilità e la tenuta in un'ottica di prudente apprezzamento in chiave prospettica.

A tale riguardo il Collegio è stato autorizzato dal Giudice Delegato a nominare quale consulente della procedura il Dott. Luciano Crafa, professionista di consolidata esperienza in materia di supervisione e verifica di piani industriali.

Il Dottor Crafa, nelle more del perfezionamento del suo complesso elaborato, ha anticipato al Collegio le conclusioni cui è pervenuto che di seguito vengono sinteticamente illustrate.

Si precisa sin d'ora che il Collegio ritiene opportuno tenere agli atti della procedura, mantenendolo riservato, il documento conclusivo delle indagini effettuate, in considerazione del fatto che il medesimo contiene informazioni di dettaglio del business di Energetica, che per esigenze di riservatezza non possono essere divulgate.

Il lavoro svolto si è concentrato sull'analisi approfondita delle specifiche assunzioni del piano industriale, non solo in base alle informazioni ricevute dal management, ma anche attraverso l'esame della documentazione a supporto delle ipotesi previste, con particolare riferimento ai budget predisposti sia per le gare a cui Energeticambiente ha partecipato nel corso degli ultimi mesi, sia a quelli in corso di partecipazione.

Sono state verificate le differenze dei dati del piano industriale riferiti all'anno 2017 rispetto a quelli consuntivate, al fine di individuare gli elementi di controllo da utilizzare nella verifica degli anni successivi di piano.

L'analisi condotta ha permesso, attraverso la predisposizione del budget dettaglio dell'anno 2018, di giungere alla conclusione che in tale anno si registreranno flussi positivi di cassa, anche considerando le ipotesi più conservative rispetto ai parametri di riferimento.

In assenza di eventi esogeni tali da modificare sostanzialmente il framework di riferimento del piano industriale, le risultanze positive del 2018 possono ragionevolmente essere confermate negli anni successivi di piano, confermando il raggiungimento degli obiettivi di piano industriale, così come assunti da Energeticambiente nel documento posto a base della proposta concordataria.

VI. LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DELL'IPOTESI DI FALLIMENTO RISPETTO ALLA PROPOSTA CONCORDATARIA

La valutazione della convenienza dell'ipotesi di una procedura concorsuale fallimentare rispetto alla proposta concordataria non può prescindere dall'esame delle conseguenze di tale evento con particolare riferimento alla prosecuzione dell'azienda, tenuto conto che la continuità aziendale costituisce uno degli elementi fondamentali della proposta concordataria.

In considerazione del particolare settore in cui l'azienda opera, basato sull'aggiudicazione di appalti pubblici, è doveroso in primo luogo domandarsi se in caso di fallimento possa essere concretamente esperito un esercizio provvisorio.

La risposta positiva a questo quesito non è di immediata evidenza tenuto conto che le attuali norme che regolano l'assegnazione di appalti pubblici prevedono il caso della partecipazione a gare pubbliche da parte di società fallite ma in concreto appaiono di difficile applicazione anche solo per quanto concerne l'incompatibilità della durata media di tali appalti con i tempi previsti per l'esercizio provvisorio.

In secondo luogo è necessario valutare se vi sia la possibilità per Energeticambiente di continuare l'attività nell'ambito del contratto di affitto di azienda, ivi compresa la partecipazione ad ulteriori gare, pur in presenza di fallimento riguardante la controllante Aimeri Ambiente.

Anche in questo caso non è possibile giungere ad una conclusione definitiva tenuto conto che comunque Energeticambiente potrebbe esporsi, in caso di aggiudicazione di una gara, a reclami da parte dei concorrenti che potrebbero lamentare la carenza di requisiti patrimoniali connessi all'incapacità di Aimeri di supportare economicamente la controllata.

In sostanza Energeticambiente potrebbe, in via teorica, proseguire la conduzione dell'azienda affittata ma si troverebbe ad operare in condizioni sfavorevoli nei confronti della concorrenza che di fatto potrebbero portarla ad una rapida incapacità ad operare e quindi alla dispersione dell'avviamento.

Va inoltre considerato che l'obiettivo dichiarato del fallimento di Aimeri Ambiente sarebbe quello di alienare l'azienda (direttamente o mediante la cessione della controllata Energeticambiente) alle migliori condizioni, obiettivo che potrebbe rivelarsi particolarmente difficile da raggiungere ed in conflitto di interesse con i potenziali soggetti acquirenti che, in

ragione della particolarità del settore di mercato, possono essere plausibilmente individuati solo nelle aziende concorrenti.

Quanto sopra espresso è necessario procedere a valutare quali potrebbero essere gli effetti dell'accesso di Aimeri Ambiente ad una procedura fallimentare sulla gestione dell'azienda e sulla controllata Energeticambiente.

Effetti che, come si illustrerà di seguito, si presentano quali particolarmente negativi.

In primo luogo il fallimento di Aimeri Ambiente determinerebbe il venir meno dell'accordo paraconcordatario con le società di leasing, con la conseguenza che, oltre a rivivere in capo ad Aimeri l'intero debito pregresso o maturato in precedenza nei confronti delle stesse società, Energeticambiente verrebbe privata della possibilità di stipulare i nuovi contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli strumenti essenziali della propria attività, vale a dire i cassonetti e i mezzi d'opera.

E' pur vero che in astratto Energeticambiente potrebbe stipulare nuovi contratti con altre società di leasing, ma ciò appare quantomeno problematico, tenuto conto dell'elevato numero dei mezzi d'opera necessari distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale e delle presumibilmente penalizzanti condizioni contrattuali cui sarebbe sottoposta.

Ulteriormente occorre considerare che il fallimento di Aimeri significherebbe la cancellazione di questa dall'albo dei trasportatori conto terzi di cui attualmente si avvale Energeticambiente, con la conseguente oggettiva impossibilità di proseguire l'esercizio dell'attività.

Un ulteriore elemento negativo che si potrebbe verificare in caso di fallimento di Aimeri è costituito dalla probabile difficoltà che la procedura concorsuale avrebbe nell'incassare i crediti vantati nei confronti delle stazioni appaltanti, a causa delle plausibili rivendicazioni di queste per compensazioni con possibili penali contrattuali ovvero per richieste di risarcimento danni generate dalle prevedibili difficoltà gestionali di Energeticambiente e dalle connesse conseguenti inefficienze.

In ultimo, non bisogna dimenticare che Aimeri Ambiente risulta ancora proprietaria della discarica rifiuti denominata Ponticelli nel Comune di San Lorenzo al Mare (IM), di cui deve garantire la gestione relativa alla fase di "post discarica".

Si ritiene utile ricordare che la discarica in parola ha cessato la propria attività nell'anno 2009 e che successivamente è stata avviata la fase di "post discarica" che, attraverso un accordo di programma con le autorità competenti, prevede lo smaltimento del percolato, la gestione del biogas, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manti di copertura (capping). Tali attività

dovranno essere garantite ancora per un periodo piuttosto lungo (circa una decina d'anni) con un costo annuo stimabile in circa 400 mila euro. E' il caso di evidenziare che qualora la procedura fallimentare non fosse in grado di adempiere alle obbligazioni sopra descritte, gli organi competenti vi provvederebbero in via sussidiaria ma con diritto alla ripetizione degli oneri sostenuti in via prededucibile.

In conclusione sembra di poter affermare che la gestione della fase conclusiva della discarica Ponticelli, in un ambito fallimentare, appare quantomeno problematica, onerosa e sostanzialmente priva di utilità per i creditori sociali; senza tener conto del fatto che, trattandosi di un sito soggetto alle specifiche norme di tutela ambientale, non può essere agevolmente derelitto da parte della curatela ai sensi dell'art. 104 ter comma 8 l. fall..

Un ulteriore elemento di riflessione, che deve essere compiuto in ordine agli effetti di un eventuale fallimento di Aimeri Ambiente, è la possibile retrocessione dell'azienda affittata ad Energeticambiente, a causa della impossibilità da parte di quest'ultima di proseguire l'attività per i motivi sopra esposti.

In considerazione del fatto che il contratto di affitto di azienda è stato stipulato in data anteriore l'apertura del concorso, è opinione del Collegio che, indipendentemente dalla possibilità di effettuare l'esercizio provvisorio, Aimeri Ambiente risponderebbe in via solidale ex art. 2112 cod. civ. dei debiti contratti da Energeticambiente nel periodo di vigenza del contratto di affitto, salvo rivalersi nei confronti dell'affittuaria con facilmente prevedibili esiti infruttuosi.

Peraltro, tali debiti potrebbero essere ritenuti prededucibili con aggravio della massa passiva e conseguente penalizzazione dei creditori concorsuali anteriori di Aimeri.

Per quanto concerne gli effetti di un'ipotesi fallimentare di Aimeri Ambiente sulle passività della società, si ritiene importante evidenziare che la mancata omologazione della proposta di concordato preventivo determinerebbe il venir meno degli accordi paraconcordatari stipulati con le società di leasing (di cui si è già trattato) e con gli istituti di credito, con la conseguenza che verrebbe meno l'accollo liberatorio di Biancamano in essi previsto e conseguentemente lo stralcio dei crediti da parte del ceto bancario.

Occorre tuttavia precisare che le cessioni dei crediti certificati a favore delle banche e delle società di leasing, effettuate in esecuzione del piano di risanamento del 2014, non verrebbero meno, per cui, la banche e le società di leasing troverebbero comunque un soddisfacimento adeguato (nella misura di € 19.925.386,00.=) e a fronte di un incremento del passivo

chirografario non corrisponderebbe alcun incremento della disponibilità di risorse attive da distribuire agli altri creditori chirografari.

Ulteriore conseguenza negativa dell'assoggettamento di Aimeri ad una procedura fallimentare è da ricercare nel venir meno degli effetti delle transazioni fiscali e previdenziali sui quali si basa la proposta concordataria, ovviamente qualora accettate dagli Enti competenti.

Infatti, le predette transazioni, soprattutto quella fiscale, consentono alla società ricorrente di beneficiare di un consistente stralcio dei debiti tributari e previdenziali che verrebbe del tutto meno in caso di fallimento con corrispondente insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali per un ammontare pari ai crediti complessivi peraltro in gran parte assistiti da cause di prelazione.

L'ammontare di tali crediti è di entità tale da escludere qualsiasi previsione di soddisfacimento a favore dei creditori di rango posteriore.

Peraltro occorre evidenziare che l'ipotesi di assoggettamento di Aimeri a fallimento non risulterebbe di tutta probabilità neppure conveniente per l'Erario, poiché l'attivo realizzabile prudenzialmente stimabile consentirebbe il soddisfacimento, peraltro parziale, solo dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati fino a quelli assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 cod. civ.

Per quanto concerne gli effetti del fallimento di Aimeri sul realizzo dell'attivo occorre evidenziare che l'esitazione atomistica delle attività materiali di proprietà non potrà che riverberarsi in una penalizzazione dei valori di realizzo, mentre il recupero dei crediti, come già esposto, potrebbe essere reso problematico a causa delle contestazioni da parte dei clienti.

Il Collegio sul punto ritiene che le analisi condotte al riguardo da parte dell'attestatore possono essere sostanzialmente condivise anche in ordine alla circostanza che una parte dei crediti ceduta ad Ifitalia dovrebbe essere esclusa dall'attivo realizzabile in quanto destinata al soddisfacimento del ceto bancario e delle società di leasing, come sopra accennato.

Per quanto riguarda la partecipazione in Energeticambiente, le motivazioni sopra descritte circa l'impossibilità di proseguire l'attività aziendale conducono a ritenere che la stessa risulterebbe di difficile alienazione e comunque con valore di realizzo stimati pressoché nulli.

Analoghe considerazioni devono essere svolte anche in relazione agli eventuali crediti che Aimeri vanterebbe nei confronti di Energeticambiente anch'essi presumibilmente incipienti rispetto al loro ammontare.

A fronte degli effetti negativi sopradescritti, l'assoggettamento di Aimeri alla procedura fallimentare potrebbe comportare l'insorgenza di poste attive non contemplate e non compatibili con la procedura concordataria.

Ci si riferisce in particolare alle eventuali azioni revocatorie che potrebbero essere esperite in relazione a pagamenti effettuati da Aimeri nel semestre antecedente alla presentazione di concordato con riserva e che il Collegio, dopo averne esaminato le caratteristiche e le condizioni, ritiene di poter confermare nell'importo indicato dall'attestatore (€ 7.502.000,00.=).

Per quanto concerne le eventuali azioni risarcitorie nei confronti degli organi sociali e di terzi, riconducibili alle operazioni connotate da profili di criticità descritte nel paragrafo "Considerazioni in ordine alla condotta del debitore", il Collegio evidenzia che, alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è possibile effettuare una prognosi oggettiva sull'effettiva esperibilità di azioni legali in caso di fallimento e/o sulle concrete possibilità di conseguire benefici economici dalle medesime, e quindi ritiene che non sussistano le condizioni per una quantificazione, seppure di stima, da utilizzare quale parametro di riferimento al fine di individuare in astratto le utilità per il ceto creditorio.

L'effetto numerico delle analisi sopra condotte è sintetizzato di seguito:

| Attivo in ipotesi fallimentare | |
|--|-------------------|
| Valore di liquidazione dei beni di proprietà | 5.662.350 |
| Partecipazioni BCC | 1.378 |
| Immobile Mondovì | 1.360.500 |
| Terreni di Mondovì e Albiate | 500.000 |
| Crediti diversi | 1.469.994 |
| Crediti commerciali | 39.032.677 |
| Crediti tributari | - |
| Disponibilità liquide | 2.808.457 |
| Azioni revocatorie | 7.502.000 |
| Totale attivo | 58.337.356 |

| Ipotesi riparto fallimentare | | Importo debito | Importo soddisfatto | Attivo residuo | % soddisfazione |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Attivo fallimentare | | | | 58.337.356 | |
| Spese giustizia | 111 L.F. | 1.563.225 | 1.563.225 | 56.774.131 | 100% |
| Stima costi gestione procedura fallimentare | 111 L.F. | 2.500.000 | 2.500.000 | 54.274.131 | 100% |
| Spese professionali prededucibili | 111 L.F. | 637.780 | 637.780 | 53.636.351 | 100% |
| Debiti ipotecari | 2784 c.c. | 1.360.500 | 1.360.500 | 52.275.851 | 100% |
| Fondo TFR c/o azienda | 2751 bis n.1 c.c. | 1.846.807 | 1.846.807 | 50.429.044 | 100% |
| Fondo TFR c/o tesoreria INPS | 2751 bis n.1 c.c. | 8.356.005 | 8.356.005 | 42.073.039 | 100% |
| Debiti verso dipendenti | 2751 bis n.1 c.c. | 17.661.617 | 17.661.617 | 24.411.422 | 100% |
| Debiti verso professionisti | 2751 bis n.2 c.c. | 1.785.908 | 1.785.908 | 22.625.514 | 100% |
| Debiti verso imprese agricole | 2751 bis n.4 c.c. | 5.684 | 5.684 | 22.619.830 | 100% |
| Debiti verso artigiani e cooperative | 2751 bis n.5 c.c. | 1.337.238 | 1.337.238 | 21.282.592 | 100% |
| Debiti verso locatori | 2764 c.c. | 1.579.240 | 1.579.240 | 19.703.352 | 100% |
| Debiti verso fornitori strategici | 2751 bis n.5 c.c. | 2.888.435 | 2.888.435 | 16.814.917 | 100% |
| Debiti verso Previdai e Fasi | 2753 c.c. | 148.496 | 148.496 | 16.666.421 | 100% |
| Debiti verso Inps (quota privilegiata) (al netto fondo tesoreria) | 2753 c.c. | 18.996.523 | 16.666.421 | - | 88% |
| Totale | | | 58.337.356 | | |

Dalle tabelle sopra riportate si evince con chiarezza che, pur considerando l'ipotesi di poter esperire con successo significative azioni revocatorie, l'attivo fallimentare nella migliore ipotesi realizzativa sarebbe verosimilmente sufficiente solo per soddisfare integralmente le spese di giustizia e tutti i creditori fino al privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 cod. civ. e parzialmente il privilegio ex art. 2753 cod. civ., non residuando alcun attivo per la soddisfazione dei creditori privilegiati successivi e dei creditori chirografari.

VII. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA CONDOTTA DEL DEBITORE

Occorre ricordare che, pur essendo stato da tempo espunto dalla norma fallimentare il criterio di meritevolezza del debitore al fine di poter accedere alla procedura di concordato preventivo, tuttavia l'art. 172 comma 1 l. fall. dispone che il Commissario Giudiziale, nel redigere la relazione particolareggiata prevista dal medesimo articolo, riferisca anche in ordine alla condotta del debitore.

In ossequio a tale disposizione, il Collegio ha effettuato le verifiche che ha ritenuto opportune, all'esito delle quali ritiene necessario evidenziare alcune situazioni, di seguito sinteticamente illustrate, che presentano profili di criticità, con la precisazione che sono in corso

approfondimenti ed indagini che potrebbero condurre alla segnalazione di eventuali ulteriori fattispecie.

Come esposto in precedenza, il Collegio ha rilevato che il credito per caparra confirmatoria nei confronti della società Immobiliare Riviera (con sede Albisola Superiore (SV) CF 01327860092) per complessivi € 1.838.516,76 non è stato considerato nel piano a beneficio della massa dei creditori, in quanto derivante da un contratto preliminare che avrebbe esecuzione nel 2023, vale a dire oltre la previsione temporale di conclusione del piano medesimo.

Il Collegio ha rilevato che in relazione alla predetta operazione la ricorrente non ha svolto alcuna disclosure e che risultano pure carenti le informazioni a suo tempo contenute nelle relazioni allegate ai bilanci della società, tenuto pure conto della circostanza che si tratta di operazione tra parti correlate.

Dai documenti esaminati dal Collegio è emerso che Aimeri, in qualità di promissaria acquirente, ha stipulato, in data 18.7.2011 con la società Immobiliare Riviera srl, un contratto preliminare di compravendita avente per oggetto 7 unità immobiliari site a Milano in Viale Ortles n. 54 costituite, nello specifico, da 4 box e 3 laboratori.

Il prezzo pattuito era di euro 1.800.000,00.= oltre IVA e la data di stipulazione del contratto definitivo era stata inizialmente convenuta entro il 31.12.2012 e successivamente più volte prorogata fino al 31.12.2023. Il contratto preliminare non risulta trascritto nei pubblici registri ed è privo di data certa.

Ad avviso dei sottoscritti Commissari, la vicenda presenta profili di criticità perché rimangono non chiarite le valide ragioni economiche in base alle quali la società ha stipulato il contratto preliminare e, comunque, le motivazioni in base alle quali non ha perfezionato il contratto definitivo (pur avendo pagato l'intero prezzo) continuando a prorogarne la stipulazione.

Tali criticità appaiono vieppiù significative ove si consideri che, dalle informazioni acquisite, Immobiliare Riviera, recentemente posta in liquidazione, si trova in una situazione patrimoniale compromessa, per cui presumibilmente non sarà in grado di restituire la caparra confirmatoria ove non addivenisse all'esecuzione del contratto preliminare.

Il Collegio ritiene inoltre censurabile l'operazione che ha portato all'acquisizione del terreno sito in Como, funzionale – a dire degli organi amministrativi – alla partecipazione alla gara di appalto di cui è stata già data notizia in precedenza.

Come è stato segnalato, l'operazione ha comportato un esborso di oltre € 900.000,00.= per un sito il cui controvalore commerciale attuale risulta di gran lunga inferiore, talché la stessa Aimeri ha ipotizzato un realizzo pari ad € 450.000,00.=

Ancora, Aimeri ha ceduto ad Energeticambiente, con tre distinti atti di cessione stipulati in data 27.6.2016, 8.7.2016 e 19.7.2016, crediti certificati per complessivi euro 18.957.252,14 vantati, per la gran parte di essi, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e contestualmente ha erogato, sempre ad Energetica, un finanziamento di 500.000,00.= euro, il tutto per dotare la medesima di un patrimonio definito necessario per garantire la continuità, indiretta, dell'impresa di Aimeri.

Le cessioni sono state tutte stipulate pro soluto e per un corrispettivo, pari al valore nominale dei crediti ceduti, da corrispondere entro il 31.10.2016.

E' stato, inoltre, pattuito tra le parti che i crediti di Aimeri verso Energeticambiente, derivanti sia dalle predette cessioni che dal finanziamento, sarebbero stati convertiti, in caso di omologa del concordato, in un apporto soci in conto futuro aumento di capitale di Energeticambiente da effettuarsi in via scindibile e che, qualora il concordato non venisse omologato, gli stessi crediti sarebbero divenuti esigibili da Aimeri nei confronti della stessa Energeticambiente.

Si precisa che alcune Pubbliche Amministrazioni, debtrici di Aimeri per poco più di 8 milioni di euro, non hanno accettato le cessioni, di modo che risultano allo stato ceduti ad Energeticambiente crediti per € 10.435.567,63.=

Il Collegio, pur consapevole della necessità di Aimeri di patrimonializzare la controllata per continuare l'attività di impresa, e permettere così il confezionamento della proposta concordataria da formulare ai propri creditori, non può non rilevare che l'aver realizzato le operazioni prodromiche sopra indicate prima del deposito della presentazione della domanda con riserva, ha di fatto sottratto agli organi della procedura un potere di controllo particolarmente pregnante, mettendoli davanti al fatto compiuto.

E' infatti da considerare che trovandosi in stato di dissesto finanziario, Aimeri ha comunque effettuato un'operazione di rischio, destinando una rilevante parte dell'attivo alla continuazione dell'impresa attraverso Energeticambiente, senza, di fatto, alcuna garanzia di successo.

E' peraltro doveroso segnalare che la situazione patrimoniale al 30.6.2017 di Energeticambiente ha evidenziato una perdita di periodo pari ad € 1.138.833, tale quindi da far incorrere la società nella fattispecie di cui all'art. 2482 ter cod. civ. con la conseguente necessità di procedere alla copertura della perdita e alla reintegrazione del capitale sociale,

mediante l'esecuzione della delibera di aumento di capitale sociale già adottata nel mese di luglio 2016, aumento di capitale da sottoscrivere da parte di Aimeri mediante rinuncia al corrispondente credito vantato nei confronti della controllata per la cessione dei crediti.

VIII. I CREDITORI AVENTI DIRITTO AL VOTO

L'art. 177 l. fall. prevede che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e che ove siano previste diverse classi di creditori, come nella fattispecie che riguarda la proposta concordataria presentata da Aimeri, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

Il Collegio ricorda che la scelta di effettuare una suddivisione dei creditori in classi è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore proponente il concordato e che spetta al Tribunale verificare la presenza di omogeneità, per posizione giuridica e/o interesse economico tra i creditori inseriti nella medesima classe.

A tali fini, il Collegio, non ravvisando alcuna criticità nella formazione delle classi proposta dalla ricorrente, segnala che:

- ha formato l'elenco dei creditori, suddiviso per classi, ammessi ed ha determinato l'importo dei relativi crediti che dovranno considerarsi ai fini della votazione, al netto di compensazioni con crediti della ricorrente; si segnala che laddove i creditori hanno precisato un credito maggiore rispetto a quello indicato dalla ricorrente, è stato considerato, ai soli fini del voto e senza riconoscimento alcuno dell'ammontare effettivo del credito, l'importo indicato dal creditore;
- ha incluso nell'elenco dei creditori aventi diritto di voto i creditori privilegiati il cui pagamento è stabilito oltre l'anno dall'omologa del concordato, come previsto dalla ricorrente a seguito di accordi intervenuti con i singoli creditori (classe 1 creditori privilegiati dilazionati);
- ha incluso nell'elenco dei creditori aventi diritto al voto l'Erario e gli Enti previdenziali ai quali la ricorrente ha proposto, con il piano concordatario, la conclusione di transazioni fiscali e previdenziali ex art. 182 ter l. fall., anche per la parte privilegiata (classi 2, 3, 4, 5, 6 e 7), i quali esprimeranno il voto nei modi previsti dalla predetta norma;

- ha incluso nell'elenco dei creditori aventi diritto al voto le banche e le società di leasing con le quali la ricorrente ha stipulato gli accordi paraconcordatari descritti nella presente relazione (classi 8 e 9);
- ha incluso nell'elenco dei creditori aventi diritto al voto i fornitori ed i creditori chirografari (classe 10);
- ha incluso nell'elenco dei creditori ammessi al voto i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per il credito corrispondente alla quota non soddisfatta integralmente come, come indicato dalla società a seguito di attestazione ex art.160 secondo comma l. fall. (classe 11);

Si rammenta ai Creditori che l'inclusione del loro nominativo nell'elenco dei votanti esplica efficacia solamente ai fini del calcolo delle maggioranze previste dalla legge ai fini del voto e non comporta riconoscimento dei crediti ivi indicati così come, parimenti, l'esclusione dall'elenco dei crediti chirografari e l'inclusione tra i crediti ritenuti privilegiati non comporta riconoscimento definitivo del diritto di prelazione, restando quindi impregiudicato ogni successivo accertamento sulla consistenza del credito e sulle ragioni dell'eventuale privilegio.

Si rammenta, infine, che:

- a. ai sensi dell'art. 177 L.F. i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione;
- b. ai fini del computo delle maggioranze verranno, altresì, considerate, ai sensi dell'art. 178, ultimo comma, L.F. le adesioni pervenute per telegramma o per lettera o per fax o posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza;
- c. si segnala che il D.L. 83/2015, convertito con modifiche nella L. 132/2015, ha abrogato il principio di silenzio-assenso introdotto con D.L. 83/2012 convertito con modifiche dalla L. 134/2012, per cui è necessario, ai fini del computo della maggioranza, esprimere il voto nelle forme indicate nella comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 171 L.F. e comunque ai sensi del citato art. 178 L.F.;
- d. i titolari di crediti contestati potranno essere ammessi, ai sensi dell'art. 176 L.F., dal Giudice Delegato ai soli fini del voto, senza alcun pregiudizio sulla definitiva pronuncia in merito alla sussistenza dei loro diritti.

Si segnala, infine, che l'elenco predisposto dai Commissari Giudiziali potrà subire modifiche, anche in corso di adunanza, per effetto delle precisazioni di crediti ancora in fase di recepimento e verifica e dei provvedimenti del Giudice Delegato.

Nella tabella allegata è riportato l'elenco completo dei creditori con l'indicazione di quelli ammessi al voto.

Si segnala che l'elenco è stato elaborato sulla base delle risultanze della contabilità aziendale, di talché è possibile che allo stesso creditore corrispondano più posizioni anche inserite in classi differenti.

Il Collegio precisa che per le posizioni oggetto di precisazioni da parte dei creditori inseriti in più classi e comunque nella classe dei creditori chirografari naturali o degradati, l'eventuale differenza tra l'importo precisato e quello indicato dal debitore è stata riconosciuta in relazione al credito eventualmente inserito in classe assistita da privilegio e ciò al fine di evitare che l'espressione di voto per il credito chirografario determinasse la perdita di una quota del privilegio medesimo.

IX. NOTE CONCLUSIVE

L'articolo 172 l. fall. prevede che i Commissari Giudiziali redigano una relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle proposte di concordato illustrando le utilità che in caso di fallimento possono essere apportate da eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie e/o revocatorie nei confronti di terzi.

E' il caso di ricordare che l'articolata e complessa proposta concordataria presentata da Aimeri Ambiente srl, si snoda in una serie di operazioni, alcune poste già in essere, altre sospensivamente condizionate alla sua omologazione ed è strutturalmente collegata alla ristrutturazione dei debiti della controllante di Biancamano spa e, quindi, dell'intero gruppo societario.

Occorre infatti ricordare che la controllante Biancamano spa ha in corso accordi di ristrutturazione dei propri debiti, ai sensi dell'art. 182 bis l. fall, i cui effetti dipendono, a loro volta, da quelli degli atti paraconcordatari che sono stati conclusi dal Gruppo con gli istituti di credito e le società di leasing (più volte descritti in questa relazione) e che sono sospensivamente condizionati all'omologa di questo concordato.

La proposta concordataria della ricorrente prevede, inoltre, transazioni con l'Erario e gli Enti previdenziali che, qualora accettate con le modalità previste dall'art. 182 ter L. fall., consentono, nelle prospettazioni della ricorrente e come riferito in questa relazione, la soddisfazione del ceto chirografario nella misura, allo stato prevedibile, pari all'1%.

E' bene sottolineare, infatti, che in caso di diniego da parte dell'Erario e degli Enti previdenziali alle proposte transazioni ex art. 182 – ter l. fall., la proposta concordataria non può avere seguito a causa della eccedenza del debito privilegiato in rapporto all'attivo realizzabile.

Il Collegio, peraltro, ha messo in evidenza che in caso di assoggettamento di Aimeri ad una procedura concorsuale di natura fallimentare liquidatoria, per esempio dovuta al diniego di cui sopra, lo stesso Erario non troverebbe soddisfazione migliore rispetto a quella prevista dalle proposte ed, anzi, si determinerebbe una peggioramento del trattamento anche di tutti gli altri creditori di rango posteriore.

La proposta concordataria, come sottoposta dalla ricorrente, si palesa allo stato come l'unica soluzione che pare possa soddisfare l'intero ceto creditorio di Aimeri seppur con differenti percentuali, anche minime.

Non devono, inoltre, essere sottovalutate le valenze di ordine sociale ed economico connesse alle problematiche che deriverebbero da un'eventuale default di Aimeri, per quanto concerne il mantenimento dei livelli occupazionali e la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti di pubblica utilità.

Il Collegio ritiene importante sottolineare alcuni aspetti peculiari della proposta concordataria che devono essere tenuti in particolare considerazione.

In primo luogo occorre segnalare che l'attivo concordatario si basa sia sull'incasso di crediti commerciali sia sui proventi derivanti dall'affitto dell'azienda ad Energetica.

Per quanto riguarda i flussi finanziari provenienti da Energetica sono connaturati da un sufficiente grado di attendibilità e di stabilità nel tempo, tenuto conto che le approfondite indagini condotte e di cui si è data notizia in precedenza, hanno consentito di verificare che il piano industriale proposto dalla controllata è stato predisposto in ossequio a criteri oggettivi e prudenziali e che, pertanto, dovrebbe ragionevolmente essere realizzato.

Inoltre le procedure di controllo e governance definite negli addenda del contratto d'affitto d'azienda consentiranno agli organi della procedura, anche attraverso i professionisti all'uopo

incaricati, di monitorare l'andamento gestionale di Energetica e di avere con tempestività contezza di eventuali scostamenti rispetto al piano industriale.

Non è di secondaria importanza, inoltre, evidenziare che, in caso di omologazione del concordato preventivo e quindi di efficacia degli accordi paraconcordatari con società di leasing e banche, queste ultime potranno convertire i loro crediti negli strumenti partecipativi di Biancamano, determinando un cambiamento completo del management del gruppo ed una sostanziale modificazione della governance del medesimo, cui potrà essere riferito implicitamente ed indirettamente il supporto della continuità aziendale di Energeticambiente.

E' inoltre utile segnalare che, in virtù della riformulazione della transazione fiscale in base alle modificazioni introdotte all'art. 182 ter l. fall. dal 01.01.2017, Energetica ha, di fatto, conseguito una riduzione, in termini di fabbisogno ai fini del concordato, pari alla differenza tra gli ammontari degli importi da corrispondere all'Erario rispetto alla precedente proposta, grazie alla possibilità di effettuare lo stralcio i debiti Iva e per ritenute d'acconto. Detto risparmio, quantificabile in euro 26 milioni circa, a parità di condizioni di risultati economici di Energetica rispetto alle previsioni, costituirà, per il periodo post fusione, una "riserva latente" a vantaggio dei creditori che verranno soddisfatti post conclusione del piano concordatario.

Tale riserva latente, inoltre, dovrebbe pure tranquillizzare i creditori particolari di Energeticambiente che dovranno assentire alla fusione di questa società con Aimeri Ambiente al termine del periodo di piano.

Per quanto riguarda, viceversa, i flussi finanziari derivanti dagli incassi dei crediti commerciali, a prescindere da quelli oggetto di cessione pro soluto ad Ifitalia, che sono funzionalmente destinati alla soddisfazione delle banche, occorre segnalare che gli stessi, nonostante le analisi condotte, sono connotati da caratteristiche di incertezza sia nell'effettiva entità che soprattutto nei tempi di realizzo.

In considerazioni di quanto sopra è bene che i creditori abbiano contezza del fatto che il piano finanziario proposto dalla ricorrente costituisce una miglior stima, ma che non può essere considerato certo quantomeno per quanto riguarda la distribuzione dei riparti all'interno dell'arco di piano.

Il Collegio, altresì, reputa doveroso ricordare, come riferito nel capitolo dedicato all'analisi dei valori patrimoniali, che all'interno delle voci del passivo concordatario sono state individuate alcune fattispecie che possono dare luogo ad una diminuzione del passivo prededucibile e

privilegiato che potranno tradursi, ove confermate e non utilizzate per coprire eventuali insussistenze dell'attivo, in maggiori disponibilità a vantaggio del solo ceto chirografario.

Con la relazione sopra estesa il Collegio ritiene di aver adempiuto alla disposizione di legge e di aver fornito ai creditori sociali tutte le informazioni fondamentali per poter valutare la proposta concordataria di Aimeri ed esprimere consapevolmente il proprio voto.


Milano, 7 dicembre 2017

I Commissari Giudiziali

Dott. Fabio Pettinato

Avv. Carmela Matranga

Dott. Mario Franco



Allegati:

1. Elenco dei creditori con indicazione di quelli ammessi al voto